

Consiglio di amministrazione del 06 novembre 2023

Allegato al Punto n. 2

“Revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.”

**DOCUMENTO UNICO DI
ANALISI DEI RISCHI SECONDO D.LGS. 231/2001**



Aggiornamento ai reati ricompresi nell'ambito ex D.Lgs.231/01 al 31 Marzo 2023

Rev. 1 del 19.10.2023

SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
INTRODUZIONE.....	4
APPROCCIO ED ELEMENTI METODOLOGICI	5
AMBITO	5
METODOLOGIA DI ACQUISIZIONE INFORMAZIONI	7
PERSONALE INTERVISTATO.....	7
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	8
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	10
<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24).....</i>	10
<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24bis).....</i>	13
<i>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).....</i>	14
<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art.25) compreso artt.2635 e 2635-bis cc ...</i>	15
<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis).....</i>	17
<i>Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1).....</i>	17
<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)</i>	19
<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1).....</i>	19
<i>Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)</i>	20
<i>Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies).....</i>	20
<i>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)</i>	21
<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)</i>	22
<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25-octies.1).....</i>	23
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)</i>	24
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies).....</i>	24

<i>Reati ambientali (Art. 25-undecies)</i>	25
<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)</i>	26
<i>Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)</i>	26
<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25- quaterdecies)</i>	26
<i>Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)</i>	27
<i>Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)</i>	27
<i>Delitti contro il patrimonio culturale (Art.25-septiesdecies)</i>	28
<i>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.25-duodevicies)</i>	29
<i>Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali</i>	29
ANALISI DEI RISCHI: DETTAGLI PER GLI ARTICOLI A MAGGIOR RISCHIO	30
ANALISI DEI RISCHI DI DETTAGLIO ART. 24 DEL D.LGS. 231/01 (analisi dei rischi giugno 2020)	30
ANALISI DEI RISCHI DI DETTAGLIO ART. 25 DEL D.LGS. 231/01 (analisi dei rischi giugno 2020)	31
ANALISI DEI RISCHI DI DETTAGLIO ART. 25-septies DEL D.LGS. 231/01 (analisi dei rischi giugno 2020)	33
ANALISI DEI RISCHI DI DETTAGLIO ART. 25-undecies DEL D.LGS. 231/01 (analisi dei rischi giugno 2020)	35
CONSIDERAZIONI FINALI – Analisi dei rischi giugno 2023	37

INTRODUZIONE

La mappatura dei rischi è da sempre il punto di partenza per l'aggiornamento del Modello Organizzativo in conformità a quanto definito dal D.lgs.231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

L'accurata analisi dei rischi che i responsabili della Società hanno contribuito a realizzare nel tempo, costituisce quindi la base per la definizione dei provvedimenti (protocolli) che la Società decide di mettere in atto per impedire, o quanto meno rendere altamente improbabile, il verificarsi dei reati inclusi nell'elenco contenuto nel D.lgs.231/2001.

In questo documento sono presentati in forma omogenea gli esiti della più recente analisi dei rischi ai sensi del D.lgs. 231/01 e la raccolta delle analisi dei rischi svolte precedentemente.

Il lavoro presenta, per famiglia di reato, gli esiti delle varie analisi dei rischi condotte in una logica di integrazioni successive, senza modificare le precedenti valutazioni. Il giudizio complessivo sulla famiglia di reato non viene modificato nel corso del tempo, a meno che la valutazione di un reato modificato dal legislatore o l'introduzione di un nuovo reato nella famiglia oggetto dell'analisi non risulti superiore al livello di rischio della famiglia presente nell'ultima analisi dei rischi.

In particolari le analisi dei rischi condotte sono state quindi le seguenti:

1. Analisi dei rischi rev. 0 del 17 giugno 2020 propedeutica alla redazione del Modello;
2. Aggiornamento analisi dei rischi (rev. 1 del 30/06/2023) a seguito delle modifiche introdotte dal legislatore al catalogo dei reati da gennaio 2020 a marzo 2023.

APPROCCIO ED ELEMENTI METODOLOGICI

AMBITO

1. Analisi dei rischi propedeutica alla redazione del Modello (Analisi dei rischi rev. 0 del 17 giugno 2020)

La prima analisi dei rischi del Modello Organizzativo è stata eseguita nei mesi di marzo e aprile del 2020, ed ha riguardato l'assetto organizzativo della Società e il testo del decreto legislativo aggiornato a fine dicembre 2019.

2. Aggiornamento analisi dei rischi (rev. 1 del 30/06/2023) a seguito delle modifiche introdotte dal legislatore

L'analisi dei rischi ha fatto riferimento:

- ai reati introdotti e/o modificati nel catalogo dei reati da gennaio 2020 a marzo 2023;
- alle modifiche organizzative intervenute dalla stesura del Modello del 2020.

Di seguito si riportano gli articoli del D.lgs. 231/01 e le variazioni che li hanno interessati:

- **Art. 24 D.lgs. 231/01 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”**
 - Delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e del delitto di Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986) [artt. introdotti dal D.lgs. 75/2020];
 - Malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) [art. modificato dal D. L. n. 13/2022];
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [art. modificato dal D. L. n. 13/2022];
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [art. modificato dal D. L. n. 13/2022];
- **Art.24-bis del D.lgs.231/01 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati Reati”**
 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (legge n. 133 del 18/11/2019)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [art. modificato dalla L. n. 238/2021];
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [art. modificato dalla L. n. 238/2021];
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [art. modificato dalla L. n. 238/2021];
- **Art. 25 del D.lgs. 231/01 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio”**
 - Peculato (art. 314 c.p.) [art. introdotto dal D.lgs. 75/2020];
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [art. introdotto dal D.lgs. 75/2020];

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [art. introdotto dal D.lgs. 75/2020];
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e Peculato, concussione induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [artt. modificati dal D.lgs. 75/2020];
- **Art. 25-ter “Reati Societari”**
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 219/2021 (art.54 D.lgs. 19/2023) [art. introdotto dal D.lgs. 19/2023];
- **Art. 25-quinquies “Delitti contro la personalità individuale”**
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- **Art. 25-sexies “Reati di abuso di mercato”**
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021];
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];
- **Art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021];
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021];
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021];
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021];
- **Art. 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”** [art. introdotto dal D.lgs. 184/2021];
- **Art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare”**
 - Disposizioni sulle immigrazioni clandestine (Art. 12 del d.lgs. 286/98) [art. modificato dalla L. 22/2022];
- **Art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231 “Reati tributari”**
 - Dichiarazione infedele” (art. 4 D.lgs. 74/2000) [art. modificato dal D.lgs. 75/2020];
 - Omessa dichiarazione (dell’art. 5 D.lgs. 74/2000) [art. modificato dal D.lgs. 75/2020];
 - Indebita compensazione (art. 10 D.lgs. 74/2000) [art. modificato dal D.lgs. 75/2020];
- **Art. 25-sexiesdecies “Reati di contrabbando”** [art. introdotto dal D.lgs. 75/2020];

- **Art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”** [art. introdotto dalla L. 22/2022];
- **Art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”** [art. introdotto dalla L. 22/2022];

Le modifiche principali che hanno riguardato la società sono state una riorganizzazione delle aree aziendali. Oggi sono presenti quattro aree (Servizi e Corporate, Tecnica Gestione Investimenti, Finanza, Amministrazione Controllo e Operation) *in linea* che rispondono all'Amministratore Delegato. A queste si aggiungono l'area HR e People Development, Affari Generali e Comunicazione e Marketing *in staff* con l'Amministratore Delegato.

Inoltre, sono state conferite procure in materia Ambientale e di Sicurezza.

Infine, l'area Tecnica Gestione Investimenti è stata suddivisa in tre settori: reti, depurazione e investimenti.

METODOLOGIA DI ACQUISIZIONE INFORMAZIONI

Per tutte le analisi dei rischi, la metodologia adottata è stata la seguente:

- interviste con il personale responsabile di Como Acqua,
- analisi dei documenti rilevanti inerenti in particolare alle attività prese in esame,
- riunioni con la Direzione per discutere dei risultati dell'analisi e delle interviste e recepirne gli esiti.

PERSONALE INTERVISTATO

Per la raccolta delle informazioni, utili all'aggiornamento della prima analisi dei rischi del giugno 2020, sono state intervistate (anche tramite scambio di mail) le seguenti persone:

- Enrico Pezzoli – Amministratore Delegato
- Fabio Secchi – Presidente del Collegio Sindacale
- Luigi Longhi – Responsabile area gestione
- Fulvio Macor – Responsabile area investimenti
- Stefano Carcano – Responsabile area amministrativa
- Marco Bernasconi – Responsabile depurazione
- Andrea Muretti – Responsabile U.O. Mariano (acquedotto e fognatura)
- Tommaso Soldarini – Responsabile U.O. Area Lago
- Alessandra Frigerio – Responsabile U.O. Sud Est
- Ferruccio Fornaroli – Responsabile U.O. Sud Ovest

- Giorgio Citterio – Responsabile U.O. depuratore Merone
- Francesca Lago – Responsabile U.O. lago (depurazione)
- Giuseppe Barbaro – Responsabile area alto lago Tremezzina
- Damiano Ostinelli – Responsabile U.O. Cantù
- Felice Fumagalli – Responsabile amministrazione
- Luca Benincasa – Responsabile utenze
- David D’ambrosio – Responsabile servizio prevenzione e protezione
- Roberto Chiesa – Responsabile ufficio legale appalti
- Lorella Grisoni – Responsabile personale
- Alberto Turconi – Responsabile sistemi di gestione

Per la raccolta di informazioni utili all’aggiornamento dell’analisi dei rischi di giugno 2023, sono state intervistate le seguenti persone:

- Enrico Pezzoli – Amministratore Delegato
- Stefano Carcano – Responsabile Area Finanza e HR e People Development
- Claudio Citroni – Responsabile Area Tecnica Gestione e Investimenti
- Gioia Gorla – Responsabile Area Amministrazione e Controllo
- Felice Fumagalli – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- Andrea Schiavone – Ciclo Passivo

Durante la raccolta di informazioni tramite le interviste Claudio Citroni, a seguito di dimissioni, è stato sostituito nelle sue funzioni dall’ Ing. Enrico Pezzoli.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio condotta su una famiglia di reato o su uno specifico articolo di legge recepito in seguito nel D.gs.231/01, si basa su una valutazione del **Rischio inerente** (o intrinseco) cioè del rischio di accadimento del reato in assenza di azioni manageriali per gestirlo (non considerando quindi i presidi attualmente in essere nella società). Tale rischio è il prodotto tra **Probabilità (P)** – la probabilità che la situazione a rischio si verifichi e l’**Impatto (I)** – l’impatto che si avrebbe, in termini economici (pecuniari e interdittivi) e di reputazione se si verificasse il reato.

Di seguito si riportano gli elementi da considerare per assegnare i punteggi alla Probabilità e all’Impatto:

Probabilità (attuale)	<p>Il fatto è già accaduto? Se sì quante volte?</p> <p>L’attività è normata da leggi (cogenti)?</p> <p>L’attività è soggetta a controlli da parte di autorità competente?</p>
--------------------------	---

	Con quale frequenza è effettuata l'attività?
Impatto	Conseguenze reputazionali, Sanzioni pecuniarie (quote) Sanzioni interdittive.

Scala di valori per la probabilità	
0	Nulla (Non Applicabile)
1	Improbabile
2	Poco Probabile
3	Probabile
4	Altamente Probabile

Scala di valori per l'impatto	
1	Lieve
2	Rilevante
3	Critico
4	Molto Critico

Per la scala di valori relativa all'Impatto si è deciso di adottare sempre un valore pari a 4, considerata la gravità connessa al rischio di commissione di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 con le relative conseguenze legate all'aspetto reputazionale, al valore e all'impatto delle sanzioni.

Pertanto, mantenendo l'impatto costante ed escludendo i casi di non applicabilità (rischio nullo), di seguito si riportano i valori e i livelli di rischio che si ottengono:

Scala di valori utilizzata per la valutazione del rischio		
0	N/A	non applicabile, nullo
4	Basso	presente in quanto non lo si può escludere
8	Medio	potenzialmente presente con probabilità non irrilevante

12-16	Alto	potenzialmente presente e con probabilità significativa
-------	------	---

Si sottolinea infine che le valutazioni effettuate su reati i cui ambiti sono stati in seguito modificati o su reati introdotti nel perimetro del D.lgs.231/01 dopo la valutazione del rischio iniziale, portano ad una modifica della valutazione iniziale del rischio effettuata sull'intera famiglia solo nel caso in cui il reato abbia un livello di rischio maggiore rispetto a quello che aveva la famiglia di reati ex D.lgs . 231/01.

Nella tabella della valutazione dei rischi per gli articoli del D.lgs. 231/01 (famiglie di reato) o di nuovi reati inseriti o modificati nel catalogo dei reati ex d.lgs. 231/01 con livello di rischio N/A o Basso (B) sono riportate delle note esplicative.

Per le famiglie di reato del D.lgs. 231/01 con livello di rischio Medio (M) o Alto (A) sono predisposte delle pagine di analisi più approfondite ad hoc.

Per i nuovi reati inseriti o modificati nel catalogo dei reati ex d.lgs. 231/01 e per le nuove famiglie di reato inserite nel catalogo dei reati 231, con livello di rischio Medio (M) o Alto (A) sono compilati nella colonna "note" i seguenti paragrafi:

- Area a rischio: dove sono indicate le attività svolte dalla Società nelle quali si possono sviluppare situazioni a rischio reato;
- Modalità di commissione del reato: sono individuati esempi di possibili modalità di commissione del reato;
- Situazione attuale: breve descrizione della situazione che emerge dalle interviste rispetto alla modalità di gestione del processo ed hai presidi esistenti
- Attività da implementare per gestire il rischio: Possibili suggerimenti da implementare per ridurre il rischio reato

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 ter c.p.) Truffa (art.640 c. 2 c.p.)	M	VEDI PAGG. da 29 a 30

Reati previsti	Rischio	Note
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) Frode informatica (art. 640 ter c.p.)		
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [art. introdotti dal D.lgs. 75/2020]	B	Aree a rischio 1.Rilevazione e fatturazione dei consumi di acqua nel settore pubblico 2.Erogazione di acqua Modalità di commissione del reato 1.Il reato potrebbe essere commesso rilevando volutamente un consumo errato o modificando i dati di consumo in modo da emettere fattura/ bolletta più alta, o attribuendo una tariffa diversa da quella prevista a società della PA, Enti e Associazioni... 2.Como Acqua potrebbe compiere questo reato, se volutamente non fornisce acqua con le caratteristiche richieste (di qualità inferiore a quanto previsto dall'Ufficio d'ambito come acqua potabile), per esempio per risparmiare sulle manutenzioni o per carenze organizzative.
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986) [art. introdotti dal D.lgs. 75/2020]	N/A	Il reato non è applicabile considerate le attività svolte da Como Acqua, che non hanno attinenza con il reato stesso né ha proprietà in qualche modo collegabili alla commissione del reato in esame. Il rischio risulta pertanto nullo.
Malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) [art. modificato dal D. L. n. 13/2022]; Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [art. modificato dal D. L. n. 13/2022]; Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [art. modificato dal D. L. n. 13/2022]; Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [art. modificato dal D. L. n. 13/2022]	M	Aree a rischio Le aree a rischio sono quelle individuate nella analisi dei rischi di giugno 2020, a cui si rimanda. Le attività a rischio reato che riguardano la richiesta di sovvenzioni, contributi, mutui agevolati ovvero altre erogazioni (comprensivi del bonus edilizio 110%). Modalità di commissione del reato Le modalità di commissione del reato, sono quelle già descritte nella precedente analisi dei rischi, con particolare riguardo alla presentazione di documentazione che potrebbe contenere false dichiarazioni o dati non veritieri in tutto o in parte, grazie ai quali Como Acqua potrebbe ottenere sovvenzioni, contributi, mutui agevolati ovvero altre erogazioni o presentazione di rendicontazioni non veritiere, che permettono alla Società di ottenere rimborsi di costi non effettivamente sostenuti per il lavoro o progetto finanziato. Situazione attuale Como Acqua può chiedere contributi e finanziamenti a Stato, Regione, ATO a fronte di presentazione di specifici progetti. Inoltre, la Società utilizza finanziamenti per la formazione. Rispetto al 2019 la società ha normato all'interno della parte speciale A del Modello "Reati contro la PA" le modalità di autorizzazione per ottenere finanziamenti e per la rendicontazione degli stessi. Dalle interviste non sono emerse ulteriori necessità.

Reati previsti	Rischio	Note
		Attività da implementare per gestire il rischio Nessuna

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24bis)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
<p>Documenti informatici Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. (Art. 491 bis c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)</p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)</p>	B	<p>È ipotizzabile in via teorica la falsità in documento informatico commessa come pubblico ufficiale o privato (art. 476 e seguenti c.p.)</p>
Analisi dei rischi del giugno 2023		
<p>Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (legge n. 133 del 18/11/2019)</p>	N/A	<p>Allo stato attuale non risulta che la società rientri nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.</p>
<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [art. modificato dalla L. n. 238/2021];</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [art. modificato dalla L. n. 238/2021];</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [art. modificato dalla L. n. 238/2021];</p>	N/A	<p>Si conferma quanto già indicato nell'analisi dei rischi del 2019, nonostante le modifiche apportate dal legislatore ai reati presi in esame.</p> <p>Infatti, stante le attività svolte da Como Acqua e le competenze del personale non si rilevano modalità nella quale i reati possano essere commessi dalla Società.</p> <p>La famiglia di reato mantiene pertanto lo stesso livello di rischio dovuto all'applicazione dell'art. 491 del c.p.</p>

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

Reati previsti	Rischio	Personale coinvolte
Analisi dei rischi del giugno 2020		
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p>	B	<p>È ipotizzabile in via ipotetica la commissione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</p>

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art.25) compreso artt.2635 e 2635-bis
CC

Reati previsti	Rischio	Personale coinvolte
Analisi dei rischi del giugno 2020		
<p>Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (*) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>	M	VEDI PAGG. da 30 a 32
Analisi dei rischi del giugno 2023		
<p>Peculato (art. 314 c.p.) [art. introdotto dal D.lgs. 75/2020]</p>	B	<p>Aree a rischio Rimborsi spese Modalità di commissione del reato Situazione attuale Previsto apposito regolamento per procedere al rimborso spese. Il personale per avere il rimborso spese deve compilare apposito modulo che è verificato dal proprio responsabile, il modulo deve essere accompagnato da documenti giustificati degli importi richiesti (es. scontrini, fatture ecc.). L'Ufficio del personale dopo apposita verifica inserisce in busta paga i rimborsi spese. Attività da implementare per gestire il rischio Si consiglia di indicare all'interno del Modello le modalità con le quali devono essere approvate le richieste di rimborso spese, inserendo una nuova area di rischio nella Parte Speciale A.</p>
<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [art. introdotto dal D.lgs. 75/2020]</p>	N/A	<p>Non si ravvede, neanche ipoteticamente il vantaggio per la Società, ma solo danni nel caso in cui i dipendenti possano commettere questa tipologia di reato.</p>

Reati previsti	Rischio	Personale coinvolte
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [art. introdotto dal D.lgs. 75/2020]	B	<p>Area A Rischio Selezione e assunzione del Personale Modalità Di Commissione Del Reato Al Fine Di Ottenere Vantaggi Personali E Al Contempo Favorire I Rapporti Della Società Con Enti E PA, Un Responsabile Dell'azienda Potrebbe Favorire L'assunzione Di Un Candidato.</p> <p>SITUAZIONE ATTUALE La Società Ha Normato Il Processo Di Ricerca E Selezione Del Personale All'interno Di Un Apposito Regolamento "Regolamento Per Il Reclutamento Del Personale" Che Prevede Le Modalità Di Selezione Del Personale. Inoltre, Il Codice Etico Della Società Prevede Modalità Di Comportamento Durante La Selezione Del Personale.</p> <p>ATTIVITÀ DA IMPLEMENTARE PER GESTIRE IL RISCHIO Recepire all'interno del Modello il regolamento sopra richiamato.</p>
Peculato, concussione induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [art. modificati dal D.lgs. 75/2020]	N/A	<p>Reato non applicabile alla Società in quanto non si ravvede neanche ipoteticamente il vantaggio per la Società, ma solo danni nel caso in cui i dipendenti possano commettere questa tipologia di reato. La Società è soggetta anche alla L. 190/12 e alla trasparenza e ha nominato un RPTC che vigila su questi aspetti e predisposto apposito Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.</p>
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [art. modificati dal D.lgs. 75/2020]	M	<p>Le modifiche apportate dal legislatore non spostano il livello di rischio. Pertanto, si ritiene sufficiente i presidi già individuati e presenti nel Modello. Per la definizione delle aree di rischio e delle modalità in cui può essere commesso il reato si rimanda all'analisi dei rischi del giugno 2020.</p>

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).	N/A	Il rischio non è applicabile e quindi nullo stante le attività svolte da Como Acqua, che non hanno attinenza con i reati previsti da quest'articolo.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	B	L'unico reato di questa famiglia di reati applicabile a Como Acqua è l'art. 516 c.p. «vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine». Como Acqua gestisce pozzi sorgenti, acquedotti e casette dell'acqua. Nel primo anno di gestione non ha avuto problemi.

Reati Societari (Art. 25-ter)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	B	In via ipotetica i reati che possono essere commessi sono: <ul style="list-style-type: none"> - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) falsificando i dati di bilancio; - fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); - impedito controllo (art. 2625 c.c.) nel confronto del collegio Sindacale o dell'assemblea; - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627c.c.).
Analisi dei rischi del giugno 2023		
False o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 219/2021 (art.54 D.lgs. 19/2023) [art. introdotto dal D.lgs. 19/2023]	N/A	Stante la natura della Società si ritiene il presente reato non applicabile.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
<p>Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1); Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.); Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)</p> <p>Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) ;Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5); Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</p>	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio nullo o non applicabile.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)

Reati previsti	Rischio	Personale coinvolte
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018] Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	B	Considerate le attività di Como Acqua l'unico reato applicabile di questa famiglia di reati è l'art. 603-bis c.p. «l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Il reato potrebbe essere commesso in via ipotetica da fornitori di servizi o lavori molto operativi (es. lettura contatore o piccoli lavori di manutenzione sulla rete) con una colpevole carenza di controllo da parte del personale del Como Acqua. Si potrebbe definire nel Codice Etico e di comportamento i controlli operativi da effettuare sulle aziende di lavori (es. controllo del personale presente in cantiere, sicurezza ecc.).
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]; Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];	N/A	Considerate le attività svolte dalla Società si confermano non applicabili i reati in esame, nonostante le modifiche apportate dal legislatore.

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)	N/A	Stante le attività di Como Acqua, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile. Infatti, si ritiene che i vertici di Como Acqua, considerate le attività che svolgono, non vengano in possesso di informazioni privilegiate. Inoltre, non si ravvede come Como Acqua possa manipolare il mercato e comunque trarre vantaggio o interessi dalla diffusione di informazioni false o da operazioni inesistenti mirate ad alterare il prezzo di strumenti finanziari. Infine, Como Acqua non emette strumenti finanziari e non ha partecipazioni in Società

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]; Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021];	N/A	La nuova formulazione degli articoli non modifica il carattere di non applicabilità della famiglia di reato

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	A	VEDI PAGG. da 32 a 34
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	A	<p>Aree a rischio Sono tutte le aree individuate nel DVR aziendale nella quale si possono verificare infortuni, malattie professionali o casi morte.</p> <p>Situazione Attuale La Società Ha Modificato L'organizzazione Della Sicurezza. In Particolare, Il Datore di lavoro, individuato nel Presidente del C.d.A., ha nominato un RSPP interno ed ha provveduto ad individuare e delegare un Datore di lavoro Delegato tramite procura notarile. Il Datore di Lavoro Delegato ricopre anche il ruolo di Committente ai sensi del l'art. 89 del D.lgs. 81/08, come indicato in procura, nei cantieri in titolo IV aperti da Como Acqua.</p> <p>Rimane da concludere il Sistema di Gestione Della Salute E Sicurezza Sul Lavoro. Iniziato l'iter per raggiungere la ISO 45001.</p> <p>Attività da implementare per gestire il rischio Concludere ed approvare il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza. Nella stesura del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza si consiglia di prevedere almeno le procedure previste dall'art. 30 del d.lgs. 81/08. Recepire nel Modello la nuova organizzazione.</p>

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Ricettazione (art. 648 c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	N/A	Considerata la natura della Società e le attività svolte, si ritiene non applicabile la possibilità di compiere questa tipologia di reati.
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]; Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]; Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]; Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021];	B	<p>La principale novità in relazione ai reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio (e che potrebbe avere un impatto 231) consiste nel fatto che ora il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei predetti reati possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e anche da delitti colposi.</p> <p>Area a rischio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione dei fornitori 2. Forniture di beni 3. Registrosioni contabili (autoriciclaggio) <p>Modalità di commissione del reato</p> <p>Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'acquisto di beni di provenienza illecita, l'omessa denuncia di cose provenienti da delitto, l'acquisto di cose di sospetta provenienza.</p> <p>Inoltre, in via ipotetica il reato di (autoriciclaggio) potrebbe essere contestato in caso di registrosioni contabili non veritiere (a titolo di esempio si ricordano le note spese gonfiate).</p> <p>Situazione attuale</p> <p>Per la selezione dei fornitori la Società ha individuato un ufficio che si occupa della qualifica del fornitore attraverso apposito portale. Tale ufficio verifica la documentazione richiesta ai fornitori avvalendosi, in caso di necessità (es. mancanza di competenze) del supporto di altri uffici (es. documenti sicurezza). Inoltre, è stato predisposto un regolamento per la qualifica dei fornitori "Regolamento sistema di qualificazione fornitori". La Società ha avviato pertanto un albo dei fornitori qualificati. I documenti caricati nel portale di qualifica dei fornitori sono controllati prima della firma del contratto con fornitore in caso di aggiudicazione di una fornitura di un bene o di un servizio.</p> <p>L'ufficio Appalti inoltre ha predisposto uno specifico regolamento per disciplinare gli acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali". Le modalità di selezione del fornitore prevedono che per ogni acquisto venga compilata una Richiesta di Acquisti (RDA) ed inviata all'ufficio appalti che sulla base delle necessità indicate nella richiesta e dell'importo previsto di spesa individua la procedura di selezione secondo i criteri definiti nel regolamento sopra richiamato.</p> <p>Una volta selezionato il fornitore si procede con le verifiche documentali e la stesura del contratto di appalto.</p> <p>Il pagamento del servizio o della fornitura avviene da parte della tesoreria solo dopo che la funzione richiedente ha attestato che il servizio/bene è stato ricevuto secondo le specifiche contrattuali e che l'amministrazione ha registrato in contabilità la fattura ed ha verificato la presenza della RDA, del contratto e del CIG in fattura. Nel processo sono coinvolti 4 uffici differenti.</p> <p>Attività da implementare per gestire il rischio</p> <p>Nessuna ulteriore all'attuale</p>

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25-octies.1)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2023		
<p>Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) Frode informatica (art. 640-bis c.p.)</p>	B	<p>Area a rischio Transazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dai contanti Gestione delle carte di credito</p> <p>Modalità di commissione del reato I manager e gli addetti potrebbero utilizzare strumenti di pagamenti opportunamente modificati per consentire alla società di trarne beneficio a danno di terzi.</p> <p>Situazione attuale Allo stato attuale la Società non sviluppa o detiene apparecchiature e/o dispositivi o programmi informatici per effettuare pagamenti diversi da quelli forniti dai principali istituti di credito. I pagamenti dei dipendenti per le trasferte avvengono a fronte di presentazione di note spese (con apposita documentazione giustificativa) ed inserite in busta paga. In azienda esiste un'unica carta di credito utilizzata per alcuni acquisti on-line (es. telemaco, beni on line ecc.). Tutte le spese sostenute con la carta di credito sono rendicontate dal responsabile della carta. Sono presente carte carburante e la Società ha definito apposito regolamento per l'utilizzo delle carte carburanti. Ogni carta è assegnata ad un mezzo ed ha un codice univoco per l'utilizzo. Le carte carburanti sono gestite dai responsabili delle unità operative locali ed aree.</p> <p>Attività da implementare per gestire il rischio Indicare nel Codice Etico e di comportamento modalità di comportamento per evitare questa tipologia di reati</p>

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
<p>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)</p> <p>Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)</p> <p>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)</p> <p>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)</p> <p>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)</p> <p>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)</p> <p>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).</p>	B	<p>È ipotizzabile in via teorica l'utilizzo di software senza licenza o la duplicazione abusiva degli stessi (art. 171-bis L. 633/41).</p> <p>Da valutare la possibilità di inserire modalità di controllo dei software scaricati sui computer dal personale.</p>

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).</p>	B	<p>È ipotizzabile in via teorica che chi è chiamato a testimoniare sia indotto a mentire o a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis c.p.)</p>

Reati ambientali (Art. 25-undecies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257); Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258); False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis); Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279); Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</p>	M	VEDI PAGG. da 34 e 39
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Tutti i reati compresi nella famiglia in esame	M	<p>Aree a rischio Le aree a rischio sono le medesime individuate nell'analisi del 2019 a cui si rimanda. idem per quanto concerne i reati applicabili.</p> <p>Situazione attuale Il presidente ha provveduto a delegare le responsabilità in ambito di ambiente al responsabile depurazioni con apposita procura.</p> <p>Attività da implementare per gestire il rischio Recepire nel modello la nuova organizzazione</p>

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)	B	In via ipotetica il reato che si potrebbe commettere è legato all'impiego di cittadini extra comunitari senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto (art.22 D.lgs 286/98). Opportuno predisporre protocolli per la gestione degli extracomunitari. Non è applicabile l'art. 12 del D.lgs. 286/98.
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Disposizioni sulle immigrazioni clandestine (Art. 12 del d.lgs. 286/98)	N/A	Stante le attività della Società si ritiene il reato non applicabile nonostante le modifiche del legislatore.

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)	B	In via ipotetica questa tipologia di reati sono tutti applicabili. Considerata la natura della Società si ritiene bassa la probabilità di commissione del reato.
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Dichiarazione infedele" (art. 4 D.lgs. 74/2000) [art. modificato dal D.lgs. 75/2020] Omessa dichiarazione (dell'art. 5 D.lgs. 74/2000) [art. modificato dal D.lgs. 75/2020] Indebita compensazione (art. 10 D.lgs. 74/2000) [art. modificato dal D.lgs. 75/2020] Evasione dell'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	N/A	Nessun impatto sulla famiglia di reato, la valutazione del rischio rimane quella del 2019, perché Como Acqua non effettua transazioni transfrontaliere e pertanto non può evadere IVA per più di 10.000K€.

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943) Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)	N/A	Considerate le attività dalla Società, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere non applicabili e quindi con livello di rischio praticamente nullo.

Delitti contro il patrimonio culturale (Art.25-septiesdecies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)	M	<p>Area a rischio Esecuzione lavori</p> <p>Modalità di commissione del reato Al fine di ottenere un risparmio nei tempi e/o nei costi di realizzazione dei lavori la fattispecie potrebbe realizzarsi non rispettando le prescrizioni della Sovrintendenza o eludendo gli obblighi di ferma dei lavori e segnalazione dei ritrovamenti (nel caso di ritrovamento imprevisto).</p> <p>Situazione attuale La Società in tutti i lavori che prevedono progetti effettua un'indagine archeologica/paesaggistica. Per gli scavi nei pressi di zone archeologiche o soggette a tutela paesaggistica /culturale, la società in conformità con quanto prevede la normativa richiede il parere preventivo alla Sovrintendenza. Il parere può generare un obbligo per la Società di incaricare un libero professionista archeologo, iscritto ad apposito albo, di condurre una verifica documentale preliminare, di fare un sopralluogo nel cantiere prima dell'inizio dei lavori, di assistere per la durata di esecuzione dei lavori. La società, inoltre, nel caso di imprevisto ritrovamento di reperti archeologici, sotto la responsabilità del Direttore lavori, provvede alla ferma dei lavori, in attesa del parere della Sovrintendenza.</p> <p>In caso di manutenzione delle reti, considerato che gli scavi sono fatti in emergenza ed in un luogo dove sono state posate già tubature dopo aver messo in sicurezza la perdita provvedono ad avvisare la sovrintendenza. Non sono previste regole scritte di comportamento</p> <p>Attività da implementare per gestire il rischio Esplicitare nelle clausole contrattuali presenti negli incarichi di direzione lavori (destinati a personale interno ad Como Acqua e a collaboratori esterni) l'obbligo del rispetto delle prescrizioni in tema di <i>beni culturali o paesaggistici</i> e dell'immediata ferma dei lavori e comunicazione alla sovrintendenza nel caso di ritrovamento di reperti / opere.</p> <p>Recepire all'interno del Modello le prassi descritte nell'analisi dei rischi.</p>
<p>Furti di beni culturali (art. 518-bis)</p> <p>Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter)</p> <p>Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater)</p> <p>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies),</p> <p>Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies),</p> <p>Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies),</p> <p>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies),</p> <p>Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies)</p>	N/A	<p>Si ritiene che i reati che fanno riferimento alla famiglia di reato non siano in nessun modo applicabili in quanto per niente collegati alla natura delle attività svolte da Como Acqua.</p>

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.25-duodevicies)

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2023		
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies)	N/A	Si ritiene che i reati che fanno riferimento alla famiglia di reato non siano in nessun modo applicabili in quanto per niente collegati alla natura delle attività svolte da Como Acqua.

Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali

Reati previsti	Rischio	Note
Analisi dei rischi del giugno 2020		
Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali	N/A	Considerate le attività di Como Acqua e il perimetro geografico dove opera, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabili.

ANALISI DEI RISCHI: DETTAGLI PER GLI ARTICOLI A MAGGIOR RISCHIO

Come già indicato al punto Metodologia, per gli articoli del D.lgs. 231/01 a cui è stato assegnato un punteggio Medio (M) o Alto (A) sono eseguiti approfondimenti nelle pagine seguenti, articolate come segue:

- Reati potenziali: in questo paragrafo sono riportati i soli reati, previsti nello specifico articolo del D.lgs. 231/01 in esame, applicabili a Como Acqua.
- Aree di rischio: in questo paragrafo sono riportate le attività, svolte da Como Acqua, nelle quali si potrebbe sviluppare la situazione di rischio.
- Situazioni di rischio: in questo paragrafo sono riportati le modalità di commissione dei reati che potrebbero essere commessi nelle aree a rischio.
- Funzioni coinvolte: in questo paragrafo sono riportate le figure di Como Acqua che oggi hanno responsabilità e/o svolgono attività nelle aree a rischio.
- Situazione attuale e presidi esistenti: in questo paragrafo viene descritta la situazione attuale e i presidi (es. organizzazione, eventi già accaduti, prassi/procedure, controlli, ecc.). Sono anche indicate le principali carenze.

ANALISI DEI RISCHI DI DETTAGLIO ART. 24 DEL D.LGS. 231/01 (analisi dei rischi giugno 2020)

Reati potenziali:

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Truffa (art. 640 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Aree di rischio:

- a) Ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati, contributi, ecc. di natura pubblica (ad. es. per manutenzioni straordinarie o per la realizzazione di nuove opere);
- b) Ottenimento di contributi pubblici per la formazione;
- c) Gestioni di varianti e accordi bonari;
- d) Rendicontazione della formazione finanziata;
- e) Rendicontazione dei lavori effettuati con soldi pubblici.

Situazioni di rischio:

- a) Presentazione di documentazione che potrebbe contenere false dichiarazioni o dati non veritieri o parzialmente non veritieri, grazie ai quali Como Acqua potrebbe ottenere i finanziamenti o contributi;

- b) Rendicontazione (SAL o rendiconto finale) che potrebbe non essere veritiera, chiedendo il rimborso di costi non effettivamente sostenuti per il lavoro/progetto finanziato, sia per fornitura di beni che di servizi e di lavori (anche con la collusione dei soggetti fornitori), sia per ore di lavoro prestate da personale interno;
- c) Autorizzazioni di varianti al progetto a titolo oneroso che non vengono realizzate. In cambio la ditta potrebbe eseguire lavori non previsti in progetto;
- d) Da considerare, se pur con un profilo di rischio minore per gli importi in gioco, anche la gestione dei finanziamenti per i corsi di formazione, sia in fase di richiesta che di rendicontazione.

Funzioni coinvolte:

- Dirigente area investimenti
- Dirigente area amministrativa
- Responsabile risorse umane
- RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
- DL (Direttore dei Lavori)

Situazione attuale e presidi esistenti:

In questo momento Como Acqua ha «ereditato» diversi finanziamenti pubblici, dalle vecchie società del sistema idrico integrato, volti a risolvere problemi relativi agli scarichi in ambiente. Gli attuali progetti non prevedono contributi per le ore impiegate dai tecnici di Como Acqua.

Nei prossimi due anni i finanziamenti si aggirano sui 5 milioni di euro.

Non è prevista nessuna procedura per la richiesta dei contributi pubblici, così come non è presente nessuna procedura per la gestione della rendicontazione. Per quest'ultima fase usano le regole imposte dall'Ente erogatore.

La rendicontazione è redatta dal DL come indicato nel D.lgs. 50/16, seguendo le regole imposte dall'Ente erogatore.

Per quanto riguarda la formazione finanziata Como Acqua ad oggi non ne ha fatto ricorso. Attualmente non è stata redatta una procedura per la gestione della formazione finanziata.

[ANALISI DEI RISCHI DI DETTAGLIO ART. 25 DEL D.LGS. 231/01 \(analisi dei rischi giugno 2020\)](#)

Reati potenziali

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita e dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Aree di rischio:

- a) Richiesta di erogazione di finanziamenti / contributi / autorizzazioni;
- b) Gestione di ispezioni di funzionari pubblici e/o incaricati di pubblico servizio;
- c) Procedimenti penali/civili e/o amministrativi in cui l'ente è coinvolto;
- d) Assunzione del personale;
- e) Gestione consulenze;
- f) Gestione delle sponsorizzazioni e liberalità;
- g) Gestione clienti industriali.

Situazioni di rischio:

- a) Como Acqua, al fine di «ammorbidire» i controlli degli enti pubblici in relazione ai finanziamenti: accesso, rendicontazione, collaudi ecc. potrebbe corrompere con diverse modalità i funzionari pubblici;
- b) Rapporti con pubblici ufficiali (es. ATS, GdF, ARPA, ecc.): durante le ispezioni Como Acqua potrebbe corrompere o essere indotto a dare o promettere utilità agli ispettori al fine di influenzare l'esito della verifica;
- c) Rapporti con pubblici ufficiali nel caso di contenziosi con Como Acqua. Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (ad es. magistrati, cancellieri, etc.).
- d) Como acqua potrebbe assumere personale di cui non ha necessità o che non ha i requisiti per ottenere vantaggi di diversa natura, quali ad esempio quelli riportati nelle aree di rischio dalla a alla c.
- e) Como Acqua potrebbe commissionare consulenze di cui non necessità o pagare consulenze mai ricevute, come strumenti per compiere i reati riportati nelle aree di rischio dalla a alla c.
- f) Como Acqua potrebbe effettuare una sponsorizzazioni o liberalità di cui non necessità, come strumento per compiere i reati riportati nelle aree di rischio dalla a alla c.
- g) Como acqua potrebbe corrompere i manager dei propri clienti industriali con il fine di aumentare indebitamente la tariffa.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Delegato
- Dirigente area gestione
- Dirigente area amministrativa
- Dirigente area investimenti
- Responsabile ufficio legale e appalti
- Responsabili U.O.
- Responsabili uffici
- RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
- DL (Direttore dei Lavori)

Situazione attuale e presidi esistenti:

Como Acqua ha definito un regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali, dove sono definite le modalità di affidamento di lavori, forniture e servizi e le responsabilità. Questo regolamento considera anche la gestione delle consulenze. Inoltre, ha definito un regolamento per le modalità di qualificazione dei fornitori, definendo anche in questo caso le responsabilità.

Ha predisposto un sistema di deleghe dove sono definiti poteri di spesa per i diversi livelli.

Ha definito un regolamento per il reclutamento e l'assunzione del personale.

Le assunzioni sono fatte sulla base di budget approvato dal C.d.A. Per le assunzioni Como Acqua ha definito un regolamento che prevede l'assunzione per titoli e colloqui oltre la possibilità di prove scritte e pratiche (operai). La scelta del candidato più idoneo è fatta da una commissione giudicatrice nominata dal C.d.A o dal Presidente su proposta dei responsabili di area.

Il codice etico e di comportamento norma la gestione dei regali fatti da Como Acqua.

Il codice etico e di comportamento norma la gestione delle sponsorizzazioni e liberalità. Opportuno valutare un protocollo specifico.

Non è definita la modalità di richiesta all'ente erogatore della formazione finanziata né le modalità di rendicontazione della stessa.

Non ci sono state mai situazioni o comportamenti da parte degli enti di controllo/pubblici o del personale del Como Acqua critici per quanto concerne i reati in esame.

[ANALISI DEI RISCHI DI DETTAGLIO ART. 25-septies DEL D.LGS. 231/01 \(analisi dei rischi giugno 2020\)](#)

Reati potenziali:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Aree di rischio:

Il rischio di infortunio dei dipendenti che operano negli uffici è quasi nullo, mentre risulta essere potenzialmente elevato per coloro che hanno compiti operativi all'esterno.

Situazioni di rischio:

Tutte quelle previste dal DVR, in particolare i lavori eseguiti in luoghi confinati, lavori in solitario (es. raggiungere gli acquedotti della zona dell'alto lago).

Funzioni coinvolte:

- Datore di lavoro
- RSPP
- Dirigente area gestione
- Responsabili Unità Operative

Situazione attuale e presidi esistenti:

È nominato un RSPP esterno.

Non ci sono deleghe da parte del Datore di Lavoro che risulta essere il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non è ufficializzato un organigramma della sicurezza.

È stato predisposto per ogni unità operativa (ex SOT) un DVR ed uno per gli uffici. È in previsione una revisione degli stessi DVR per renderli più specifici alle attività di Como Acqua.

Non è definita nessuna procedura volontaria per la gestione delle attività della sicurezza (es. formazione, gestione DPI, gestione idoneità, ecc.), ma sono messe in atto delle buone prassi dall'ufficio del personale e dall'ufficio sistemi di gestione integrati.

Non è definita una procedura per la gestione dei lavori affidati all'esterno, sia per i lavori in titolo I che quelli in titolo IV. Nel caso di lavori in titolo I l'ufficio sistemi di gestione integrati predispone DUVRI su richiesta dei responsabili operativi. Il DUVRI è firmato dal presidente e i responsabili operativi fanno la riunione di coordinamento con le ditte. Per le attività in titolo IV è stato predisposto un PSC generico.

Non risultano infortuni sopra i 40 giorni nel primo anno di attività di Como Acqua.

In generale risulta una carenza di procedure sulla sicurezza, pertanto i responsabili delle unità operative seguono le prassi/procedure definite dalle «vecchie» SOT: risulta quindi una gestione differente da zona a zona.

Necessaria la predisposizione di un sistema di gestione della sicurezza conforme all' art. 30 del D.lgs. 81/08 **in concomitanza con la stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** in quanto l'attuazione di tale sistema rende automaticamente il Modello conforme, ai fini dell'efficacia esimente della responsabilità amministrativa per Como Acqua, in caso di eventuali infortuni.

ANALISI DEI RISCHI DI DETTAGLIO ART. 25-undecies DEL D.LGS. 231/01 (analisi dei rischi giugno 2020)

Reati potenziali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art 452-quinquies c.p.);
- Norme in materia ambientale - Sanzioni penali (art. 137 d.lgs. 152/06);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06);
- Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/06).

Aree di rischio:

- a) Gestione degli impianti di depurazione, di scolmatori e delle reti fognarie;
- b) Gestione degli scarichi industriali;
- c) Gestione dei rifiuti (caratterizzazione, suddivisione, formulari);
- d) Gestione emergenze.

Situazioni di rischio:

a) Il reato potrebbe aver luogo qualora Como Acqua scaricasse in corso d'acqua o sul suolo reflui provenienti dai depuratori contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie o nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A o 3 o 4 dell'allegato 5 al D.lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni delle autorizzazioni. Lo stesso problema si potrebbe avere se Como Acqua scaricasse dagli scolmatori acque inquinate in periodi di siccità o oltre i tempi indicati dalle autorizzazioni a seguito di eventi piovosi importanti, che portano ad intasamento degli scolmatori.

Altra situazione a rischio potrebbe essere l'involontario sversamento dall'impianto di depurazione o attraverso fuoriuscite dai collettori di sostanze inquinanti tali da creare un inquinamento ambientale.

b) Como Acqua potrebbe commettere i reati in concorso con gli utenti produttivi, in quanto attraverso l'attività di controllo degli scarichi degli utenti industriali, potrebbe venire a conoscenza della commissione dei reati ambientali da parte dell'utente ed omettere la segnalazione all'autorità competenti. Oppure potrebbe, per le attività industriali stagionali, effettuare controlli degli scarichi solo in determinati periodi dell'anno per evitare di venire a conoscenza di eventuali illeciti ambientali.

c) Como Acqua potrebbe:

- Smaltire nei propri impianti reflui non in linea con l'autorizzazione dell'impianto;
- effettuare un deposito rifiuti non autorizzato,
- non identificare correttamente i rifiuti con miscelazione degli stessi,
- falsificare di rapporti di analisi per la caratterizzazione dei rifiuti, in particolare dei fanghi,

- affidare il trasporto e/o smaltimento rifiuti a ditte che non hanno le necessarie autorizzazioni o che non rispettano la legge sulla gestione dei rifiuti.

d) Il reato di cui all'art. 257 D.lgs. 152/06 (mancata comunicazione) potrebbero essere commesso da Como Acqua quando non segnalasse all'autorità competente (ARPA) anomalie (inquinamenti del suolo o del sottosuolo) per evitare il possibile successivo intervento di bonifica del sito contaminato. Oppure Como Acqua potrebbe non rispettare le prescrizioni impartite da ARPA per la bonifica.

Funzioni coinvolte:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Dirigente area gestione
- Responsabili di unità operativa
- Responsabile utenze

Situazione attuale e presidi esistenti:

Le responsabilità in tema ambientale sono in capo al Presidente.

Non esistono deleghe in materia ambientale.

Como Acqua non ha avuto particolari problemi in tema ambientale con gli enti di controllo.

Como Acqua predispose piani di manutenzione degli scolmatori sulla base delle criticità degli stessi in modo da evitare intasamenti.

Il responsabile delle utenze predispose il piano di analisi, in collaborazione con il laboratorio, sui controlli da effettuare sugli scarichi dei reflui industriali. Como Acqua, dopo il superamento di 3 parametri consecutivi, lo comunica all'ARPA.

Lo smaltimento dei rifiuti derivanti da lavori affidati all'esterno, su reti e impianti, è effettuato da ditte esterne. Non è previsto nessun controllo su come vengono smaltiti i rifiuti e se vengano smaltiti.

Sono individuati dei depositi temporanei di rifiuti derivanti da operazioni di manutenzione effettuate da personale di Como Acqua. Non sono definite regole per la gestione dei depositi temporanei. I depositi sono gestiti con le regole delle «vecchie SOT» pertanto in maniera differente, opportuno definire la regola di Como Acqua.

Per i depuratori è previsto un piano di analisi inserito nel portale dell'ARPA. In caso di superamento dei limiti Como Acqua da comunicazione all'ARPA indicando anche la modalità di risoluzione del problema e la tempistica.

I fanghi derivanti dalla depurazione dei reflui sono affidati per il recupero/smaltimento a ditte specializzate che sono state individuate tramite gare di appalto gestite dall'ufficio appalti.

Opportuno definire delle responsabilità sulla gestione delle attività legate all'ambiente quali ad esempio la gestione dei depositi temporanei, la caratterizzazione dei rifiuti, la gestione delle prescrizioni delle autorizzazioni agli scarichi e delle AIA ecc.

Valutare se introdurre nelle procedure ambientali una regola sulla gestione della quarta copia del formulario, al fine di garantire un controllo sul destino dei rifiuti (es. impianto di smaltimento, quantità) che sono ritirati e trasportati dai fornitori di Como Acqua.

Como Acqua non ha un sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001. Se pur non previsto dalla normativa in maniera esplicita, un sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001, opportunamente attuato ed implementato, rafforza la possibilità per Como Acqua di avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa per questa tipologia di reati previsti dal D.lgs. 231/01.

CONSIDERAZIONI FINALI – Analisi dei rischi giugno 2023

A seguito dell'analisi svolta le modifiche apportate dal legislatore al catalogo dei reati ex D.lgs. 231/01 hanno modificato il profilo di rischio della Società, in particolare per l'inserimento di 3 nuove famiglie di reato. L'analisi delle modifiche apportate ai singoli reati non ha modificato il livello di rischio delle singole famiglie.

Per quanto concerne le 3 nuove famiglie di reato una ha rischio intrinseco M (medio), una a rischio intrinseco B (basso) e una risulta non applicabile.

Le modifiche all'organizzazione aziendale sono state raccolte durante l'analisi dei rischi ed hanno un impatto sulle famiglie di reato a maggior rischio. Infatti, le nuove procure in tema di sicurezza sul lavoro ed ambiente denotano lo sforzo della Società nel migliorare la gestione ed il controllo di queste aree. Lo stesso si può dire la suddivisione delle responsabilità in tema di gestione e progettazione in particolare per la gestione dei soldi pubblici.

Si denota infine un miglioramento in tema di formalizzazione di prassi già riscontrate nell'analisi dei rischi del 2019 con la stesura ed approvazione di regolamenti e procedure quali a titolo di esempio: selezione e reclutamento del personale, qualifica dei fornitori ecc.

Si segnala che è in corso l'iter per la definizione di un sistema di gestione della salute e sicurezza. Attualmente è previsto per il prossimo autunno l'inizio del percorso per l'ottenimento della certificazione ISO 45001, inizialmente per l'unità operativa di Lurate Caccivio con l'obiettivo di estendere la certificazione a tutta l'azienda. Tale Sistema di Gestione risulta necessario per ottenere l'esimente per la Società in caso di commissione di reati sulla sicurezza dei lavoratori.

La Società sta provvedendo a redigere una procedura sul whistleblowing conforme al D.lgs. 24/2023.

Prossime attività

È necessario aggiornare il modello sia nella parte generale che nella parte speciale per recepire prassi in essere che possono rafforzare i protocolli del Modello come indicato nel presente documento. Inoltre, è necessario aggiornare la parte generale per renderla conforme alla nuova procedura whistleblowing e recepire i cambiamenti organizzativi.

Necessario introdurre una nuova parte speciale su reati sui beni culturali (art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/01) ed aggiornare il Codice Etico.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 1 di 54	

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 adottato da

Como Acqua S.r.l.

(in seguito, per brevità, “Como Acqua” o “la Società”)



Rev.	Descrizione della modifica	Data
01	Aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche organizzative e delle variazioni al catalogo dei reati ex D.lgs. 231/01. Catalogo dei reati aggiornato a marzo 2023.	19.10.2023
00	Prima emissione	18.02.2021
	Preparato ()	Verificato ()
		Approvato (C.d.A.)

COMO ACQUA	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 2 di 54	

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
1.1	PREMESSA.....	4
1.2	IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001	4
1.3	LE SANZIONI	23
1.4	LE MISURE CAUTELARI	24
1.5	REQUISITI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	25
1.5.1	<i>Adeguatezza del Modello in ambito di reati sulla sicurezza del lavoro</i>	25
1.5.2	<i>Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli</i>	26
1.6	ESIMENZA DALLA “RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI”	27
2.	LA SOCIETÀ	29
2.1	DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	29
2.2	FINALITÀ.....	29
2.3	GOVERNANCE DEL SOCIETÀ.....	30
2.4	STRUTTURA DEI CONTROLLI INTERNI E SISTEMI DI GESTIONE	31
2.5	GESTIONE FINANZIARIA	31
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	32
3.1	OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MODELLO	32
3.2	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO E METODO DI LAVORO	32
3.3	MAPPATURA AREE A RISCHIO	33
3.4	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	39
3.5	STRUTTURA DEL MODELLO.....	40
3.6	DESTINATARI DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO	40
3.7	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI E/O RICHIAMATI E DOVERI CONNESSI	40
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
4.1	FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	42
4.2	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	44
4.3	TUTELA DEL SEGNALANTE	45
5.	RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI.....	47
5.1	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	47
5.2	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I COLLABORATORI	47
5.3	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER GLI ORGANI SOCIALI.....	47
5.4	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	47
5.5	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELLE SEGNALAZIONI O SEGNALAZIONI INFONDATE	47
6.	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI.....	48
6.1	PREMESSA.....	48
6.2	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	48

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 3 di 54	

6.3	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI PER I COLLABORATORI ESTERNI E PER GLI ORGANI SOCIALI	48
6.4	ADOZIONE DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI	48
7.	SISTEMA DISCIPLINARE	50
7.1	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	50
7.2	MULTA NON SUPERIORE A QUANTO PREVISTO DAL CCNL	50
7.3	SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO MASSIMO PREVISTO DAL CCNL	50
7.4	LICENZIAMENTO CON PREAVVISO	51
7.5	LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.....	51
7.6	PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	51
7.7	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	51
7.8	MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	51
7.9	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI	51
8.	FORMAZIONE DEL PERSONALE	53
8.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI AL COMO ACQUA IN MERITO AL MODELLO ORGANIZZATIVO E DOCUMENTI COLLEGATI	53

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 4 di 54	

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

In considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di massima correttezza nella conduzione delle attività aziendali, anche a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri utenti, dei creditori e del proprio personale, coerentemente con i principi già radicati nella propria cultura di governance, Como Acqua S.r.l. (di seguito anche "Como Acqua" o la "Società") ha ritenuto conforme alle proprie politiche societarie adottare il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (altrimenti riferito come "Modello 231" o semplicemente "Modello") previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "D.Lgs. 231/2001" o semplicemente "Decreto 231").

Con l'adozione del Modello 231, è stato istituito uno specifico organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, cui la Società ha conferito ampi e autonomi compiti/poteri di controllo sul rispetto del Modello 231, come previsto dal Decreto medesimo.

Il presente documento rappresenta e formalizza l'insieme delle misure che costituiscono il predetto "Modello 231". Si struttura in una Parte Generale ed in una Parte Speciale.

Il Modello 231 si colloca al livello più elevato della piramide di regolamenti, procedure e istruzioni, nel senso che qualsiasi regola di Como Acqua comunque denominata deve essere coerente con i principi di fondo stabiliti dal Modello.

In altri termini, il presente documento non descrive come opera Como Acqua o come è strutturata in relazione a tutte le tematiche amministrative, di servizio ed organizzative, né descrive in dettaglio i processi interni, tuttavia, individua i principi e i criteri di fondo che devono essere seguiti in tutte le predette attività e relative decisioni.

1.2 Il Decreto Legislativo n° 231/2001

Il Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, nella quale il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Tale decisione è scaturita da una serie di CONVENZIONI INTERNAZIONALI di cui l'Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;
- del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 5 di 54	

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "soggetti in posizione apicale");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. "soggetti in posizione subordinata" o "soggetti sottoposti")¹.

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio stabilito dall'art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'ente, che viene definita "amministrativa" e che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (punito con sanzione amministrativa) ascrivibile all'ente.

Quanto alla NATURA DELLA RESPONSABILITÀ del Decreto, nonostante la qualifica di *responsabilità amministrativa* che compare nel titolo del Decreto, diverse sono le disposizioni che tuttavia evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero corpus legislativo. Il Decreto, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità dell'ente in dipendenza della commissione di un reato di cui l'ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura dell'ente (art. 6), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7). Significativa di un'accezione sostanzialmente penalistica di tale responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto. Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell'ente. E' comunque prevista per l'ente la possibilità di essere "esonerato" da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione (art. 6) idonei a prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto dei soggetti appartenenti alla struttura dell'ente.

Il Decreto si occupa di delimitare l'ambito dei SOGGETTI DESTINATARI dello stesso, vale a dire: *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;

¹ L'ente non risponde se le persone indicate ai punti a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 6 di 54	

- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane etc.), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, C.S.M. etc.).

L'art. 5 del Decreto individua i CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede tre condizioni in presenza della quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 individuano i CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere riconoscere la sussistenza di responsabilità in capo all'ente medesimo.

I parametri di responsabilità dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'ente nel caso di reati posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a. L'ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati e efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (definito "organismo di vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza interno all'ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.

La Sezione III del Capo I del Decreto delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 7 di 54	

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò principalmente in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti.

Nel luglio 2020 il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune importanti modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto. In particolare, per quanto riguarda l'art. 24 del D.lgs. 231/01, si osservano le seguenti modifiche:

- l'art. 24 del D.lgs. 231/ è ora denominato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture";
- è stato introdotto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986.

Nel febbraio 2022 il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili». Il provvedimento in esame ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p., già previsti come reati presupposto all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

Nel disposto dell'**art. 24 del Decreto**, sono compresi pertanto i seguenti **reati contro la Pubblica Amministrazione**:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

L'**art. 24-bis del Decreto 231** è stato introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di *delitti informatici e trattamento illecito di dati*.

L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce i concetti di *sistema informatico* e di *dato informatico*. Per *sistema informatico* si intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 8 di 54	

ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Il concetto di *dato informatico* è individuato facendo riferimento all'uso, vale a dire: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

Il D. Lgs. n° 7 del 15 gennaio 2016 ha modificato i seguenti articoli: art. 491-bis del c.p. e l'artt. 635 bis, ter, quater e quinquies del c.p.. In particolare, l'art. 491-bis del c.p. non fa più riferimento a documenti informatici di natura privata, mentre gli artt. 635 bis, ter, quater, quinquies sono stati modificati con il seguente comma "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) c.p., con importanti effetti sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, essendo tali fattispecie ricomprese nel catalogo dei reati presupposto (art. 24-bis d.lgs. 231/2001).

Tali reati presupposto oggi sono:

- taluna delle falsità previste nel Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

L'**art. 24-ter del Decreto 231** è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009 n.94 ed include nell'ambito della responsabilità amministrativa d'impresa i **delitti di criminalità organizzata**.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 9 di 54	

La L. 236/2016 ha modificato l'art. 416 c.p. introducendo l'associazione a delinquere finalizzata ai delitti di cui all' art. 601-bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente).

I reati compresi in questo articolo sono i seguenti:

- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, alla detenzione di materiale pornografico con minori, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina, (art. 416, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, del c.p.p.).

L'**art. 25** annovera tra i **reati contro la Pubblica Amministrazione** rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite).

Riguardo al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- introduce alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

Con la Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015 vi sono state ulteriori modifiche alle pene per le persone fisiche dei reati previsti all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 e all'art. 317 c.p. nel quale è stata reintrodotta la figura dell'incaricato di pubblico servizio. Con legge n. 3/2019 è stato introdotto nel perimetro 231 l'art. 346 bis del c.p. (traffico di influenze illecite).

Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/01:

- ha modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/01 ora denominato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio"

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 10 di 54	

- ha introdotto il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p., il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Tali reati oggi sono:

- Peculato (art. 314 c.1 c.p.)
- Peculato mediante il profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.)
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.).

Il Decreto 231 prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente anche ai casi in cui i reati indicati sopra siano stati commessi da pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio, membri degli organi delle Comunità europee ovvero da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per *Pubblica Amministrazione* si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per *istituzioni pubbliche* si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per *pubblico ufficiale*, come disciplinato dall'art. 357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per *incaricato di pubblico servizio*, come disciplinato dall'art. 358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 11 di 54	

stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

E', pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuna delle funzioni sopra descritte e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di Impiegati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'**art. 25-bis del** Decreto, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro e successivamente modificato dalla Legge n.99 del 23 luglio 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'artt. 453 c.p. e 461 c.p. sono stati modificati con il D. lgs 126/2016. In particolare, l'art. 453 estende la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, mentre l'art. 461 inserisce espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

L'**art. 25-bis.1 del Decreto**, introdotto dalla L. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", riguarda i delitti contro l'industria e il commercio. I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 12 di 54	

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Il **D.Lgs. n. 61/2002** sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'**art. 25-ter** estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse dell'Ente da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" introduce nell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

La legge 69/2015, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, oltre a modificare il reato di false comunicazioni sociali previsto dall' art. 2621 c.c. ha introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate variando l'art. 2622 c.c.

Il 15 marzo 2017 D. lgs 38 è stato introdotto anche il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 bis c.c., inoltre è stato modificato all'art. 2635 c.c. La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

L'art. 55 D.Lgs. 19/2023 è andato a modificare 25-ter, comma 1, D.Lgs. 231/2001, rubricato «Reati societari» mediante l'aggiunta dell'inciso «o da altre leggi speciali» e con l'introduzione della lettera «s-ter», la quale prevede che: «per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote» Tale delitto viene introdotto dall'art. 54 D.Lgs. 19/2023 e prevede che: «Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale».

In questo articolo sono previsti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
- *falso in prospetto* (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione* (art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37 c. 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 13 di 54	

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 (art. 54 D.lgs.19/2023).

L'**art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7** recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo", stipulata a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Rispetto alle altre disposizioni, l'art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati si realizzano qualora l'ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di atti terroristici (anche con riferimento all'arruolamento, addestramento o propaganda agli stessi) o di eversione dell'ordine democratico.

La legge 28 luglio 2016, n. 153 ha inserito nel codice penale tre nuovi delitti potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art 25-quater d.lgs. 231 (artt. 270 quinquies-1 c.p., 270 quinquies-2 e 280-ter c.p.).

Il D.lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 1 della L. 625/1979, sostituito dall'art. 270-bis.1 del c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".

Oggi di questa famiglia fanno parte le seguenti fattispecie di reato:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.),
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.),
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.),
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater-1 c.p.),
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.),
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies-1 c.p.),
- sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies-2 c.p.),
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.),

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 14 di 54	

- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.),
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.),
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.),
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.),
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.),
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.),
- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art.2)

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine*" (art. 583-bis c.p.), ha inserito nel Decreto 231 l'**art. 25-quater.1** che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (si intendono come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo).

Ciò che rileva, ai fini della configurazione delle fattispecie descritte, è il realizzarsi del cosiddetto "criterio strutturale" che - da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all'ente di cui all'art. 5 del Decreto 231 - impone che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano state poste in essere nei locali nei quali l'ente svolge la propria attività o comunque che siano stati realizzati con l'ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell'ente.

L'**art. 25-quinquies del Decreto** è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata dei "**delitti contro la personalità individuale**".

Nel 2014 è stato emanato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, recante, tra le varie innovazioni, alcune modifiche al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Con le modifiche introdotte dal predetto Decreto l'elenco dei reati contro la personalità individuale comprende ora anche il reato di "adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.).

La legge del 29 ottobre 2016, n. 199 entrata in vigore a novembre 2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-bis c.p..

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie ha modificato i delitti contro la personalità individuale di cui agli artt.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 15 di 54	

600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico" e 609-undecies c.p. "Adescamento di minori".

L'elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

L'art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 l'**art. 25-sexies** che configura una responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di abusi di mercato ossia di commissione dei reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.).

Il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha rappresentato lo spunto per rivedere il panorama degli illeciti amministrativi in materia di mercato finanziario.

La repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a "doppio binario", vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie dei reati di cui agli artt. 182 "ambito di applicazione", 184 "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" e art. 185 "manipolazione del mercato" del TUF (D.lgs. 24 febbraio 1998 n°58).

L'**art. 25-septies del Decreto** è stato introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" o "TUSSL"). Il disposto, recante misure relative alla commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 16 di 54	

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

A differenza degli altri reati presupposto individuati nel Decreto 231, che sono di natura dolosa e quindi posti in essere volontariamente dal soggetto), i reati considerati nell'art. 25-septies, invece, sono di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'**art. 25-octies del Decreto** (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) è stato introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-octies del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1)(*).

L'ente risponde per tali reati se ad esso ne deriva un interesse o un vantaggio. In considerazione del fatto che i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. possono essere commessi da "chiunque", l'interesse o il vantaggio dell'ente, quindi, deve essere valutato in relazione all'attinenza della condotta incriminata con l'attività esercitata dall'ente stesso.

L'inserimento dell'art. 25-octies nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231 ha lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni che il fenomeno del riciclaggio crea, evitando immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite nelle normali attività economiche o finanziarie.

Le norme riguardanti la prevenzione da attività di riciclaggio, in particolare, l'art. 648-bis c.p. vanno a colpire qualunque forma di reinvestimento di profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso dal quale i capitali illeciti provengono, rimettendoli in circolazione "depurati", in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita. L'art. 648-ter c.p., invece, consiste nell'utilizzo di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

E' opportuno fare un breve cenno al fatto che il D. Lgs. n. 231/2007 per specifiche categorie di soggetti, e cioè per intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, e altri soggetti che operano in specifiche attività, prevede una modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza (rispetto al contenuto dell'art. 6) al quale impone l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio previste dal decreto stesso (art. 52 D. Lgs. n. 231/2007). L'Organismo

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 17 di 54	

è tenuto inoltre ad informare le autorità di controllo indicate nell'art. 52 delle infrazioni in materia di antiriciclaggio. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione è sanzionato penalmente con la reclusione fino ad un anno e la multa da cento a mille euro (art. 55 D. Lgs. n. 231/2007).

(*) Introdotto a far data dal 1° gennaio 2015. La nuova norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di auto riciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità introduce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) c.p., in modo tale da ampliare il loro spettro applicativo (prevedendone la configurabilità anche nelle ipotesi in cui il reato presupposto sia di natura colposa o contravvenzionale), con importanti effetti sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, essendo tali fattispecie ricomprese nel catalogo dei reati presupposto (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha apportato modifiche ad alcune fattispecie di reato previste dal codice penale e già vigenti, introdotto una nuova fattispecie di reato e, infine, disposto l'inserimento delle stesse all'interno del catalogo dei reati presupposto 231.

In particolare, l'art. 3 del testo normativo in parola ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto 231 mediante l'introduzione del **nuovo articolo 25-octies.1** "Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti". I reati inseriti in questa famiglia sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nell'ambito del Decreto 231 l'**art. 25-novies**, con riferimento ai *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*. I reati ivi inclusi e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono quelli previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 18 di 54	

Attraverso l'art.4 della legge n.116 del 3 agosto 2009 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" è disciplinato nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti – attraverso **l'art. 25-novies** del Decreto 231 - il delitto concernente "l'introduzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art.377-bis c.p.).

L'art. 2 del D. Lgs n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha poi modificato la numerazione del suddetto articolo in **art. 25 decies**.

Sempre **l'art. 2 del Dlgs n. 121 del 7 luglio 2011** ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. **25 undecies** (Reati ambientali). L'elenco di tali reati comprendeva:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.),
- b) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.),
- c) reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- d) reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- e) reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- f) reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- g) reati di cui agli artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi al traffico illecito di rifiuti;
- h) reati di cui all'art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- i) reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- j) reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- k) reati di cui all'art.3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- l) art. 8 e art. 9 del d.lgs. n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi.

Nel maggio 2015, il Parlamento ha approvato definitivamente Legge 22 maggio 2015, n. 68, "Disposizione in materia di delitti contro l'ambiente", che ha introdotto rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001. Più precisamente, attraverso l'inserimento nel Libro II del Codice penale del Titolo VI-bis, denominato "Dei delitti contro l'ambiente", sono state introdotte nel D. Lgs. 231/01 quali reati-presupposto le seguenti nuove fattispecie di reato:

- m) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- n) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 19 di 54	

- o) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
p) delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies, c.p.);
q) traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-sexies c.p.).

Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, sostituito con l'articolo 452-quaterdecies del c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. **25-duodecies**: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" In proposito, l'art.22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

Nel novembre del 2017 con la L. 161 del 17 ottobre 2017 viene modificato l'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01. In particolare l'art. 30 comma 4 della L. 161/2017, all'unico comma presente dell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01 aggiunge ulteriori tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. Viene prevista una sanzione per gli Enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Il 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo **l'articolo 25-terdecies** rubricato «razzismo e xenofobia». L'articolo arriva a prevedere nel caso in

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 20 di 54	

cui l'ente o una sua unità organizzativa sia è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Il 03 maggio 2019 è stata approvata la L. 39 "Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'**articolo 25-quaterdecies** rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

A partire dal 25 dicembre 2019 la legge di conversione del 19 dicembre 2019 n. 157 è entrata in vigore convertendo il D.l. 124 emanato il 26 ottobre 2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (il "Decreto Fiscale"). Tale legge introduce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel catalogo dei reati presupposto rilevante al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (il "Decreto 231").

Viene, infatti introdotto nel Decreto 231 il nuovo **articolo 25-quinquiesdecies**, rubricato "Reati tributari".

Nel 6 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF). Tale decreto attuativo ha un notevole impatto sul diritto penale d'impresa, soprattutto con riferimento alle fattispecie di reati tributari vengono introdotte nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, quali:

- il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000,
- l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000,
- l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000

andando a modificare il numero dei reati presupposto contenuti nella famiglia di reato ex art.25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01.

Il Decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frodi che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale» (c.d. "Direttiva PIF") ha modificato il comma 1bis dell'art. 25-quinquiesdecies del d. lgs. n. 231/2001 specificando che i reati tributari di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater d. lgs. n. 74/2000 comportano la responsabilità dell'ente quando sono commessi al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri «connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea» da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10.000.000,00 euro.

L'elenco dei reati compresi in questa famiglia è il seguente:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 21 di 54	

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000;
- l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) è stata introdotta la nuova famiglia di reati **all'art. 25-sexiesdecies** del D.lgs. 231/01. I reati compresi in questa famiglia sono:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nell'esportazioni di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/73);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/73);
- Circostanze aggravanti nel contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/73);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/73);
- Circostanze aggravanti del contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/73);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73).

Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. Inoltre, il testo normativo in parola ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto 231 mediante l'introduzione **dell'art. 25-septiesdecies** "Delitti contro il patrimonio culturale" e **l'art. 25-duodecimes** "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Reati previsti da questa famiglia dall'Art. 25-septiesdecies sono:

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 22 di 54	

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opera d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Mentre i reati previsti dall'art. 25-duodevices sono:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

L'art. 10 della **Legge n. 146 del 16 marzo 2006** ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell'ambito di responsabilità ex D. Lgs 231/01 sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

COMO ACQUA	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 23 di 54	

- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.3 Le Sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati presupposto sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), disciplinate dagli **artt. 9 a 23 del Decreto 231**, sono le seguenti:

- **sanzioni pecuniarie** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- **sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto 231, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede. Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatta eccezione per i reati di cui all'art. 25, che ai sensi della L. 3 del 9 gennaio 2019 ha una

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 24 di 54	

durata da 4 a 7 anni); in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231;

- **confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro"; in merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto 231. L'art. 53 del Decreto 231 prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo;
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p.. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

1.4 Le Misure cautelari

Il Decreto 231 prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'ente così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p.. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto 231.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale *ad hoc* per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 25 di 54	

1.5 Requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

Come sancito dall'art. 6, comma 2, del Decreto 231, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, con l'introduzione della L. 179/17 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", poi modificata dal D.lgs. 24/2023, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono contenere anche:

- uno o più canali (nonché un canale alternativo con modalità informatiche) che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, o di violazioni del Modello. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare previsto dal Modello, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231. Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.5.1 Adeguatezza del Modello in ambito di reati sulla sicurezza del lavoro

Relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies D.Lgs.231/01, l'art.30 del D.Lgs.81/01 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 26 di 54	

Tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività citate e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, oggi sostituita dalla ISO 45001, si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

1.5.2 Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli

La prima Associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel 2004, 2008, 2014 e, successivamente, nel marzo 2021 (di seguito, anche "Linee Guida")².

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello.

La prima versione delle Linee Guida (datata 7 marzo 2002) era riferita ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, i cui punti fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;

² Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008, con riferimento agli aggiornamenti del 2014, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 27 di 54	

- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002. Conformemente al modello già delineato per i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario approntare specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel Modello) dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell'Organismo di Vigilanza per la verifica della effettività ed efficacia del Modello stesso.

Le suddette linee guida sono state successivamente aggiornate, il 24 maggio 2004, per recepire i suggerimenti del Ministero della Giustizia e per adeguarle ai nuovi assetti interni delle società di capitali delineati dalla riforma del diritto societario e successivamente, in data 31 marzo 2008, per contemplare le nuove fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies che ha recepito la legge n.123/07 relativa alle "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

L'ultima versione, aggiornata a marzo 2014, adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

1.6 Esimenza dalla "Responsabilità amministrativa degli Enti"

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6 c. 1 "*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente*", prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 28 di 54	

- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 7 ai commi 3 e 4 *"Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente"* del Decreto 231 indica che:

- il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

L'art. 7 comma 1 prevede, inoltre che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 29 di 54	

2. LA SOCIETÀ

2.1 Descrizione della Società

Con Deliberazione n. 36 del 15/5/2012 il Consiglio Provinciale di Como ha approvato le linee guida per la riorganizzazione del servizio idrico integrato mediante la costituzione di una società d'ambito di proprietà dei Comuni con l'affidamento "in-house" del servizio e, successivamente, in data 29 settembre 2015, ha approvato l'affidamento "in-house" del servizio idrico integrato, quale gestore unico, alla società Como Acqua srl, società interamente a capitale pubblico locale.

Il 12 ottobre 2015 l'assemblea dei Soci di Como Acqua ha approvato il Programma Operativo per l'organizzazione del servizio idrico provinciale e, in data 30 novembre 2015, è stata sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e Como Acqua srl con decorrenza 1° ottobre 2015. Il 29 dicembre 2015 l'assemblea dei Soci di Como Acqua ha approvato la "Convenzione per la prosecuzione delle attività del servizio idrico integrato nella Provincia di Como nella fase transitoria e preliminare all'aggregazione in Como Acqua srl delle Società pubbliche" con la quale queste ultime si sono impegnate a collaborare col gestore unico per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il 13/12/2018, innanzi al notaio Mario Notari di Milano, con atto a repertorio n. 24178 Reg., è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione e scissione delle Società pubbliche operanti nel settore idrico della provincia di Como in Como Acqua srl, i cui effetti giuridici si sono prodotti dal 01/01/2019.

Da tale data Como Acqua ha assunto la piena operatività di "Gestore unico del servizio idrico provinciale" con l'obiettivo di garantire l'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in un bacino formato, attualmente, da 148 Comuni e di circa 600.000 abitanti, nonché del patrimonio di reti e impianti, pianificando e realizzando gli investimenti, le opere di manutenzione straordinaria e di ammodernamento.

Dal gennaio 2019 Como Acqua gestisce tutti gli aspetti relativi ai rapporti commerciali con i clienti, garantiti dal call center e dagli sportelli distribuiti sul territorio; in particolare la fatturazione e le relative rettifiche, i reclami, gli incassi e le attività verso l'utenza previste nella carta dei servizi, compito svolto fino a quel momento dalle diverse SOT provinciali.

Como Acqua si pone come una delle maggiori stazioni appaltanti di opere pubbliche del territorio, con lavori programmati nei prossimi anni per diversi milioni di euro.

Fanno capo alla Società anche i lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria delle fognature, degli impianti di depurazione ed acquedotti pubblici, nei quali rientrano attività, come il movimento terra, la posa di condutture, i servizi di trasporto, ecc.

Como Acqua assicura ai cittadini del territorio servito la fornitura di acqua potabile e l'insieme dei servizi relativi alla captazione, all'uso, alla raccolta, alla depurazione dei reflui e alla restituzione delle acque di scarico, garantendo nel contempo la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

2.2 Finalità

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006 nel territorio e a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della provincia di Como. In particolare, in conformità alle norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia: la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi delle acque; l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali; le attività strumentali a quelle sopra indicate. A tal fine la società può rendersi conferitaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 30 di 54	

del servizio idrico integrato (di seguito "S.I.I.") - che costituiscono dotazione di interesse pubblico e sono inalienabili - e provvede alla loro gestione anche mediante: la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti; la cura dello studio e della progettazione, la progettazione, costruzione, la gestione ed esercizio di opere, infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d'Ambito e degli altri strumenti vigenti; gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui sopra.

2.3 Governance del Società

Gli organi della Società sono: l'Assemblea dei soci, la Commissione di Controllo Analogo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci è costituita dagli enti pubblici locali il cui territorio ricade nei confini amministrativi dell'ATO ovvero nell'ambito territoriale della provincia di Como e decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché dallo Statuto allegato al presente modello. In particolare, l'Assemblea, col voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti complessivamente spettanti alla totalità dei Soci, delibera sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento anticipato della Società e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti degli enti locali soci, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società o a terzi. I soci esercitano il controllo "ex ante", contestuale ed "ex post".

La Commissione di Controllo Analogo, nominata dai soci in propria rappresentanza coordina il controllo congiunto degli Enti soci rispetto all'attività gestionale e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, incluso il Presidente. Il Consiglio gestisce ed organizza la Società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci. Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salva la necessaria autorizzazione dell'assemblea dei soci per l'esercizio per gli atti e le operazioni di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore della Società e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri e, come da Statuto Sociale, è il legale rappresentante della Società.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale. Al Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. La revisione legale dei conti è affidata a società esterna.

Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato ai sensi dell'art. 25 dello statuto un amministratore delegato (il Presidente del C.d.A.). Con la delibera del 21 luglio 2020 sono stati conferiti i poteri, responsabilità e compiti di rappresentanza della Società.

Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08

Con delibera del 21 luglio 2020 è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione come Datore di Lavoro l'amministratore delegato Ing. Enrico Pezzoli.

Il Datore di Lavoro ha individuato il Geom. Luca Marelli Resp. Del settore Facility come Datore di Lavoro

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 31 di 54	

delegato attraverso una procura sottoscritta 17 maggio 2023.

Responsabile ambientale

Il Resp. Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 individuato dal CdA nell'Amministratore Delegato Ing. Enrico Pezzoli, con procura del 17 maggio 2023 l'Amministratore Delegato ha provveduto tramite delegare specifici poteri in materia di ambiente all' Ing. Giorgio Citterio al fine di assolvere, in nome e per conto della Società, agli obblighi e alle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dell'ambiente.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

È stato nominato un Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza che svolge compiti di coordinamento nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione della corruzione, proponendo modifiche. Eseguisce controlli nelle diverse aree della per verificare il rispetto delle procedure previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione e dal codice di comportamento. Verifica il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 33/13 in termini di pubblicazione dei dati.

2.4 Struttura dei controlli interni e sistemi di gestione

Tutti i dipendenti Como Acqua sono inquadrati nell'Area Staff Corporate, Area Operativa, Area Investimenti, Area Amministrazione e finanza e Area Operation commerciale. Nell'ambito di ciascuna Area le funzioni rispondono ad un Dirigente, mentre le funzioni di staff rispondono all'Amministratore Delegato (vedi organigramma allegato).

La struttura dei controlli adottata da Como Acqua è caratterizzata da strumenti ordinari o generali, costituiti, oltre che dallo Statuto, dagli organismi di governo e controllo (Assemblea, Consiglio d'Amministrazione, Collegio Sindacale, Società di Revisione e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), anche da strumenti specifici, tra loro collegati tra i quali:

- un organigramma (generalmente soggetto a modifiche e aggiornamenti periodici, allegato al Modello);
- Codice Etico e di comportamento, simbolo e certificatore delle idee fondanti della Società stessa;
- Certificazione ISO 9001 per diverse unità operative dell'azienda, è in corso un progetto per estendere la certificazione all'intera Società;
- Regolamenti e procedure interne;
- Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

2.5 Gestione finanziaria

Come già indicato Como Acqua è una società del sistema idrico integrato. Gli introiti principali sono derivati dalle fatture emesse agli utenti domestici e dalle fatture emesse agli utenti industriali. Nessun pagamento avviene in contanti. Tali introiti sono necessari per la gestione ordinaria delle attività della Società.

La Società inoltre può accedere a finanziamenti (europei, statali, ministeriali ecc.) per la realizzazione di particolari opere necessarie per la gestione degli impianti (acquedotti, depuratori, reti ecc.) o per migliorare gli stessi sotto il profilo delle capacità produttive (numero di abitanti serviti), ambientali, risparmio energetico ecc.

Per realizzare tali opere Como Acqua può accedere a mutui necessari per anticipare le risorse necessarie per la realizzazione dei progetti di miglioramento degli impianti.

Per contro le principali fonti di spesa per la gestione della Società ordinaria sono nella gestione dei fanghi da depurazione, nel personale, nell'elettricità e nei servizi in particolare nei fornitori di manutenzione (nel caso di specie conduttori di piccoli impianti e reti acquisiti dai Comuni).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 32 di 54	

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Como Acqua è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'impresa, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.lgs. 231/2001 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello) possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Como Acqua, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, Como Acqua ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'analisi ha interessato tutte le attività sensibili alla commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinques, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquedecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodecies del Decreto e negli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

3.2 Elementi fondamentali del Modello e metodo di lavoro

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto presenti al capitolo 1 ed al metodo di lavoro adottato, i punti fondamentali per la definizione del Modello possono essere così riassunti:

- individuazioni delle attività aziendali "sensibili" dove possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
 - analisi dei documenti identificativi dell'Ente: es. statuto, deleghe, organigrammi;
 - analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo dell'Ente: es. regolamenti, manuali e procedure;
 - interviste ai referenti di tutte le aree, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
 - identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutte i reati previsti dal Decreto;
 - valutazione della gravità del rischio connesso;
 - condivisione dell'analisi rischi con l'Amministratore Delegato, i Dirigenti e il RPCT;
- approvazione dell'analisi dei rischi da parte dell'Amministratore Delegato e decisione sul perimetro del Modello di organizzazione;
- valutazione protocolli in essere e definizione dei nuovi protocolli finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire le esigenze di controllo;
 - identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti con Dirigenti e Responsabili;
 - condivisione dei protocolli con Amministratore Delegato;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 33 di 54	

- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico e di Comportamento vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico e di Comportamento;
- configurazione ed individuazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza anche nell'ottica della tutela della riservatezza delle segnalazioni e del segnalante secondo quanto previsto dalla L.179/2017, recepita dal D.Lgs. 231/01;
- individuazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

3.3 Mappatura aree a rischio

La Società ha eseguito l'analisi dei rischi nei mesi di marzo e aprile 2020. Il risultato del lavoro è allegato al Modello, dal quale risulta che alcune famiglie di reati, contenute nel d.lgs.231/01, sono state considerate potenzialmente applicabili ed altre inapplicabili a Como Acqua.

A livello metodologico la Società ha deciso di calcolare il rischio (**R**) come il prodotto della probabilità (**P**) per l'Impatto (**I**), dove:

- **R** dipendente dall'attività svolta, dal settore specifico (sistema idrico integrato), e prescinde quindi dalle attuali procedure e modalità atte a ridurre il rischio;
- **P** la probabilità che l'evento si verifichi;
- **I** è l'impatto dell'evento con conseguenze reputazionali, economiche e interdittive.

Considerando le gravi conseguenze che una condanna porterebbe avere per la Società, sia sotto l'aspetto reputazionale che sotto l'aspetto pecuniario, oltre a quello interdittivo per i reati più gravi, la Società ha deciso di considerare l'impatto sempre alto. Considerando quindi l'impatto una costante pari a 4 il rischio dipende solo dalla probabilità che l'evento si verifichi.

La scala di valori utilizzata per la probabilità (P) è la seguente:

0	Probabilità nulla, non applicabile
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Altamente Probabile

Considerando l'impatto è pari a 4 i valori della scala per la valutazione del rischio sono i seguenti:

Scala di valori utilizzata per la valutazione dei rischi		
0	N/A	non applicabile, nullo

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 34 di 54	

4	Basso	presente in quanto non lo si può escludere
8	Medio	potenzialmente presente con probabilità non irrilevante
12-16	Alto	potenzialmente presente e con probabilità significativa

Come accennato sopra, l'esito dell'analisi del rischio è riportato in una tabella, dove è stato indicato il livello di rischio per famiglie di reato (articoli del D.lgs. 231/01).

Nella tabella della valutazione dei rischi per gli articoli (famiglie di reato) del D.Lgs. 231/01 con punteggio N/A o Basso (B) sono riportate delle note esplicative, che indicano per le prime la motivazione per la quale la famiglia si considera non applicabile (N/A) e per le seconde vengono indicati quali reati all'interno della famiglia si considerano applicabili.

Per gli articoli (famiglie di reato) del D.lgs. 231/01 con punteggio Medio (M) o Alto (A) sono predisposte delle pagine ad hoc, suddivise nei seguenti paragrafi:

- Reati potenziali: dove sono riportati i soli reati, previsti nello specifico articolo del D.lgs. 231/01 in esame, applicabili a Como Acqua.
- Aree di rischio: dove sono riportate le attività, svolte da Como Acqua, nelle quali si potrebbe sviluppare la situazione di rischio.
- Situazioni di rischio: dove sono riportate le modalità di commissione dei reati, che potrebbero essere commessi nelle aree a rischio.
- Funzioni coinvolte: dove sono riportate le figure di Como Acqua che oggi hanno responsabilità e/o svolgono attività nelle aree a rischio.
- Situazione attuale e presidi esistenti: dove viene descritta la situazione attuale e i presidi esistenti in Como Acqua (es. organizzazione, eventi già accaduti, prassi/procedure, controlli, ecc.). Sono anche indicate le principali carenze, quando individuate.

Si sottolinea che per l'aggiornamento dell'analisi dei rischi è stata seguita la seguente modalità. Le valutazioni effettuate su reati i cui ambiti sono stati modificati o su reati introdotti nel perimetro del D.lgs.231/01 dopo la valutazione del rischio iniziale, portano ad una modifica della valutazione iniziale del rischio effettuata sull'intera famiglia solo nel caso in cui il reato abbia un livello di rischio maggiore rispetto a quello che aveva la famiglia di reati ex D.lgs. 231/01.

Nella tabella della valutazione dei rischi per gli articoli del D.lgs. 231/01 (famiglie di reato) o di nuovi reati inseriti o modificati nel catalogo dei reati ex d.lgs. 231/01 con livello di rischio N/A o Basso (B) sono riportate delle note esplicative.

Per i nuovi reati inseriti o modificati nel catalogo dei reati ex d.lgs. 231/01 e per le nuove famiglie di reato inserite nel catalogo dei reati 231, con livello di rischio Medio (M) o Alto (A) sono compilati nella colonna "note" i seguenti paragrafi:

- Attività a rischio: dove sono indicate le attività svolte dalla Società nelle quali si possono sviluppare situazioni a rischio reato;
- Modalità di commissione del reato: sono individuati esempi di possibili modalità di commissione del reato;
- Situazione attuale: breve descrizione della situazione che emerge dalle interviste rispetto alla modalità di gestione del processo ed ai presidi esistenti

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 35 di 54	

Attività da implementare per gestire il rischio: Possibili suggerimenti da implementare per ridurre il rischio reato

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dell'analisi dei rischi.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 36 di 54	

Tabella mappatura dei rischi		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico	M	VEDI PAGG. da 30 a 32 dell'analisi dei rischi
ART. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	B	È ipotizzabile in via teorica la falsità in documento informatico commessa come pubblico ufficiale o privato (art. 476 e seguenti c.p.)
ART. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	B	È ipotizzabile in via ipotetica la commissione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
ART. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (compreso artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c.)	M	VEDI PAGG. da 28 a 32 dell'analisi dei rischi
ART. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	N/A	Il rischio non è applicabile e quindi nullo stante le attività svolte da Como Acqua, che non hanno attinenza con i reati previsti da quest'articolo.
ART. 25-bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio	B	L'unico reato di questa famiglia di reati applicabile a Como Acqua è l'art. 516 c.p. «vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine». Como Acqua gestisce pozzi sorgenti, acquedotti e cassette dell'acqua. Nel primo anno di gestione non ha avuto problemi.
ART. 25-ter - Reati societari	B	In via ipotetica i reati che possono essere commessi sono: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) falsificando i dati del bilancio; atti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.) nel confronto del collegio sindacale o dell'assemblea; illecita ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
ART. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio nullo o non applicabile.
ART. 25-quater-1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
ART. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	B	Considerate le attività di Como Acqua l'unico reato applicabile di questa famiglia di reati è l'art. 603-bis c.p. «l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Il reato potrebbe essere commesso in via ipotetica da fornitori di servizi o lavori molto operativi (es. lettura contatore o piccoli lavori di manutenzione sulla rete) con una colpevole carenza di controllo da parte del personale del Como Acqua. Si potrebbe definire nel Codice Etico e di comportamento i controlli operativi da effettuare sulle aziende di lavori (es. controllo del personale presente in cantiere, sicurezza ecc.).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 37 di 54	

Tabella mappatura dei rischi		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 25-sexies - Abusi di mercato	N/A	<p>Stante le attività di Como Acqua, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.</p> <p>Infatti, si ritiene che i vertici di Como Acqua, considerate le attività che svolgono, non vengano in possesso di informazioni privilegiate.</p> <p>Inoltre, non si ravvede come Como Acqua possa manipolare il mercato e comunque trarre vantaggio o interessi dalla diffusione di informazioni false o da operazioni inesistenti mirate ad alterare il prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>Infine, Como Acqua non emette strumenti finanziari e non ha partecipazioni in Società.</p>
ART. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	A	VEDI PAGG. da 32 a 34 dell'analisi dei rischi
ART. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	B	<p>La principale novità in relazione ai reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio (e che potrebbe avere un impatto 231) consiste nel fatto che ora il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei predetti reati possono provenire indifferente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e anche da delitti colposi. Sono pertanto tutti applicabili a Como Acqua.</p> <p>Area a rischio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione dei fornitori 2. Forniture di beni 3. RegISTRAZIONI contabili (autoriciclaggio)
ART.25-octies.1 Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti	B	<p>Risultano applicabili tutti i reati compresi nella famiglia in esame.</p> <p>Area a rischio</p> <p>Transazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>Gestione delle carte di credito</p>
ART. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto di autore	B	<p>È ipotizzabile in via teorica l'utilizzo di software senza licenza o la duplicazione abusiva degli stessi (art. 171-bis L. 633/41).</p> <p>Da valutare la possibilità di inserire modalità di controllo dei software scaricati sui computer dal personale.</p>
ART. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	B	<p>È ipotizzabile in via teorica che chi è chiamato a testimoniare sia indotto a mentire o a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis c.p.)</p>
ART. 25-undecies - Reati ambientali	M	VEDI PAGG. da 34 e 39 dell'analisi dei rischi

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 38 di 54	

Tabella mappatura dei rischi		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	B	In via ipotetica il reato che si potrebbe commettere è legato all'impiego di cittadini extra comunitari senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto (art.22 D.Lgs 286/98). Opportuno predisporre protocolli per la gestione degli extracomunitari. Non è applicabile l'art. 12 del D.lgs. 286/98.
ART. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
ART. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
ART. 25-quinquiesdecies – Reati tributari	B	In via ipotetica questa tipologia di reati sono tutti applicabili. Considerata la natura della Società si ritiene bassa la probabilità di commissione del reato.
ART. 25-sexiesdecies - Contrabbando	N/A	Considerate le attività dalla Società, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere non applicabili e quindi con livello di rischio praticamente nullo.
ART. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale	B	Dall'analisi effettuata risulta applicabile solo il reato "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" (art. 518-duodecies) Area a rischio Esecuzione lavori
ART. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	N/A	Si ritiene che i reati che fanno riferimento alla famiglia di reato non siano in nessun modo applicabili in quanto per niente collegati alla natura delle attività svolte da Como Acqua.
Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali	N/A	Considerate le attività di Como Acqua e il perimetro geografico dove opera, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabili.

Le tipologie di reato non applicabili alla realtà di Como Acqua sono pertanto:

- Art. 25-bis – Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (il reato non è correlabile alla natura, né all'attività, né ai mezzi e strumenti disponibili per l'Ente),
- Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (i reati connessi non sono applicabili in quanto non si intravedono possibili vantaggi o ragioni di interesse dell'Ente nella seppur molto remota possibilità di commissione del reato a cura del personale e responsabili)
- Art. 25-quater-1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (il reato non è correlabile alla natura, né all'attività, né ai mezzi e strumenti disponibili per l'Ente, né si intravedono motivi di vantaggio)
- Art. 25-sexies - Abusi di mercato (il reato non è correlabile alla natura giuridica, né all'attività, dell'Ente)
- Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 39 di 54	

- Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia (il reato non è correlabile alla natura giuridica, né all’attività dell’Ente)
- Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25-duodecimes - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali il reato non è correlabile alla natura giuridica, né all’attività dell’Ente)

Conseguentemente, per le suddette tipologie di reato, sulla base delle valutazioni sopra espresse, non si è ritenuto di redigere parti speciali specifiche.

A seguito della presentazione dell’analisi del rischio, Como Acqua ha deciso di predisporre parti speciali del modello per le famiglie di reato con livello di rischio medio (M) o alto (A).

Pertanto, il Modello di Como Acqua è composto dalle seguenti parti speciali:

- **Parte speciale A:** Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico, Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, compreso art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati” e art. 2635-bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”;
- **Parte speciale B:** Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte speciale C:** Art. 25 undecies – Reati ambientali;
- **Parte speciale D:** Art. 25-septiesdecies – Reati contro il patrimonio culturale

Per le altre famiglie di reato che, nella tabella sopra riportata, hanno livello di rischio basso (B) sono indicati nel Codice Etico e di comportamento di Como Acqua alcuni protocolli da rispettare per contenere il rischio di commissione di tali reati.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all’espansione normativa cui potrà essere soggetto il D.Lgs. 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell’ambito del Decreto, la Società valuterà l’opportunità di integrare il presente Modello con nuove parti speciali.

3.4 Principi di controllo nelle aree di attività a rischio

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sottoprocessi o attività nell’ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le procedure di gestione e di controllo già in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- **regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
- **procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 40 di 54	

- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- chiara definizione della responsabilità delle attività;
- esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- suddivisione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite nel capitolo 2.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Organigramma
- Statuto
- Regolamenti
- Altre procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con i reati previsti dal D.Lgs.231/2001.

3.5 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".

La "Parte Generale" illustra i contenuti del D.Lgs. 231/01, la funzione del Modello di organizzazione e di Gestione, la descrizione della società e la sua Governance, la metodologia per effettuare l'analisi dei rischi, i requisiti dell'Organismo di Vigilanza, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e la durata dell'incarico, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, modalità con le quali relazionarsi con l'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni, le modalità di formazione del personale, le modalità di approvazione ed aggiornamento del Modello.

La "Parte Speciale" è dedicata alle specifiche tipologie di reato. Obiettivo di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto definito dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ogni Parte Speciale sono predisposti i seguenti capitoli:

1. Premessa;
2. Descrizione dei reati considerati applicabili;
3. Tabella delle sanzioni applicabili all'Ente;
4. Aree a rischio commissione reato e personale coinvolto;
5. Protocolli generali applicabili in modo trasversale a tutte le aree di rischio;
6. Protocolli specifici per le singole aree di rischio.

3.6 Destinatari del presente Modello Organizzativo

Il modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico e di Comportamento, si applica a tutti gli amministratori, al Collegio Sindacale, al personale dipendente di Como Acqua, e a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività svolta per Como Acqua.

3.7 Aggiornamento del Modello e dei documenti allegati e/o richiamati e doveri connessi

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 41 di 54	

Il presente Modello ed il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I documenti allegati al presente modello e richiamati in calce all'indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata. In particolare "l'elenco dei documenti con rilevanza per il Modello 231" è gestito dal Responsabile del Qualità e Ambiente.

Quindi la funzione responsabile dell'aggiornamento del singolo documento dovrà senza ritardo trasmettere copia all'Organismo di Vigilanza per l'archiviazione.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo della Società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce:

- la composizione (monocratico o collegiale) in funzione del contesto in cui opera la Società;
- gli emolumenti;
- un budget di spesa;
- la durata dell'incarico.

In linea generale si prevede che l'Organismo di Vigilanza resti in carica per tre anni ed eventualmente in "prorogatio" fino a nomina del nuovo OdV. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un segretario in modo da facilitare le relazioni con la struttura di Como Acqua.

I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione..

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. **autonomia e indipendenza:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda e sono in posizione tale da non configurarsi, nella loro maggioranza, come dipendenti gerarchicamente dai responsabili delle aree operative; l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff – come meglio si dirà in seguito – con il Consiglio di Amministrazione; ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;
2. **molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
3. **continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 42 di 54	

o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. Qualora tali accadimenti insorgessero mentre la persona è in carica quale membro dell'Organismo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo. A tal proposito ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato in conseguenza dei requisiti sopra riportati o per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Per giusta causa di revoca si intende:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico (es. omessa presentazione della relazione annuale al Consiglio di Amministrazione);
- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da sentenza di condanna emessa nei confronti della Società;
- assenza ingiustificata a due riunioni consecutive dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno ad uno dei requisiti di eleggibilità riportati sopra.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da Como Acqua, si è ritenuto opportuno che:

- il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuti periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di competenze, struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza sia configurato come unità di staff in posizione di vertice e riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;
- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo:
 - a) le modalità di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni (se necessario);
 - b) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
 - c) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.
 Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del modello. A tal fine la relazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine al Modello e/o al Codice Etico;
- resoconto sugli incontri con organi della Società;
- resoconto sulle attività svolte dall'OdV e sulle eventuali anomalie riscontrate;
- valutazione complessiva del Modello ed eventuali indicazioni per aggiornamento, integrazioni o modifiche.

Tale relazione sarà quindi presentata e/o inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque convocare in ogni momento l'Organismo di Vigilanza e l'Organismo di Vigilanza può chiedere di essere ricevuto dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo riterrà motivando la richiesta.

4.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 43 di 54	

- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- **cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello**, che consiste nell'analisi del modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa aziendale, sia in relazione a mutamenti del Decreto Legislativo in esame, sia in caso di violazioni significative e/o reiterate del modello. Tale attività si realizza presentando proposte di adeguamento del modello al C.d.A. e/o all'Amministratore Delegato.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- richiedere l'emanazione di apposite procedure alla Società,
- accedere liberamente alle sedi della Società, senza necessità alcun consenso preventivo e senza preavviso, per richiedere dati, informazioni, documenti ritenuti necessari per svolgere la propria attività;
- prevedere specifici controlli a sorpresa o di carattere continuativo su attività aziendali sensibili;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- rivolgersi, dopo aver informato preventivamente l'Amministratore Delegato e/o il Presidente del C.d.A., a consulenti di comprovata professionalità per verifiche che richiedono specifiche competenze, attingendo dal budget a propria disposizione. La comunicazione all'Amministratore e/o al Presidente può essere omessa in caso di particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto. L'OdV deve comunque giustificare la spesa sostenuta ex-post;
- incontrare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con il fine di scambiarsi informazioni e non sovrapporsi nell'aree di controllo;
- incontrare il Collegio Sindacale con il fine di scambiarsi informazioni e non sovrapporsi nell'aree di controllo;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc...).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento consortile rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- disporre che i Responsabili delle aree/settori della Società forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 44 di 54	

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal suo Presidente.

4.2 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente all'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve stabilire quali informazioni ricevere e con quale frequenza, al fine di essere mantenuto aggiornato sull'andamento dei processi a rischio. Tali informazioni sono riportate in apposito documento redatto dall'Organismo di Vigilanza e distribuito ai Responsabili.

Tutti i Responsabili devono inviare, secondo periodicità definita, i documenti richiesti all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto;
- modifiche delle procedure aziendali che sono richiamate o che hanno impatto sul modello di organizzazione;
- modifiche su temi organizzativi,
- nuove attività che la Società intende svolgere;
- operazione che ricadono nelle aree a rischio, anche se a rischio basso;
- eventuali report su attività di controllo richieste dal Modello;
- ulteriori informazioni, che sebbene non rientra nel presente elenco, possa permettere all'Organismo di Vigilanza un adeguato controllo sulle attività di propria competenza (es. valutazione dell'adeguatezza del Modello).

Sarà facoltà dell'Organismo di Vigilanza individuare ulteriori documenti, oltre a quelli indicati dal Modello, che periodicamente il personale del Como Acqua dovrà inviare all'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza può inoltre chiedere ai Responsabili degli Uffici di inviare report sulle attività da loro svolte (ad hoc o già esistenti in Como Acqua).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Codice Etico e di Comportamento e del presente Modello Organizzativo. A tal fine la Società ha provveduto ad istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni verso l'Organismo stesso.

In particolare, il modello individua i canali di contatto ritenuti consoni, tenuti in considerazione la struttura e l'organizzazione aziendale e il rispetto della tutela della riservatezza della segnalazione e del segnalante.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 45 di 54	

Tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori i componenti dell'assemblea e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza – attraverso apposita segnalazione - in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico in relazione ai reati previsti dal D.lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

La modalità di gestione del processo di segnalazione all'OdV è stata regolamentata all'interno di apposita procedura sul whistleblowing, allegata al presente documento e a cui si rimanda per le qualsiasi dettaglio. La procedura è stata predisposta nel rispetto di quanto definito dal D.lgs. 24/2023.

4.3 Tutela del segnalante

La Società Como Acqua al fine di avere la massima certezza della tutela del segnalante e della riservatezza della segnalazione ha acquistato apposito software per la gestione delle segnalazioni. La piattaforma permette:

- l'accesso solo alle persone autorizzate, ovvero al RPCT e ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per visualizzare le segnalazioni;
- le segnalazioni possono essere eseguite sia in forma scritta che orale tramite sistema di messaggistica vocale;
- nel caso di segnalazione con l'utilizzo di messaggistica vocale la voce viene "distorta" in modo che non sia riconoscibile;
- la cifratura delle segnalazioni;
- la separazione dei dati del segnalante dalla segnalazione;
- l'identità del segnalante è visibile, con apposita procedura solo al RPCT;
- la comunicazione con il segnalante in modo sicuro;
- la possibilità per il segnalante di verificare lo stato di avanzamento della segnalazione tramite codice o nome utente e password;

La procedura whistleblowing richiamata al paragrafo precedente ha lo scopo di garantire che non siano violate l'identità del segnalante, qualsiasi informazione da cui si possa desumere l'identità del segnalante l'identità del segnalato, il contenuto della segnalazione, come indicato art. 12 del D.lgs. 24/2023.

È individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) come gestore del canale di segnalazione. Sarà cura del RPCT in caso di segnalazioni che dovessero essere di competenza dell'OdV provvedere ad inoltrare la segnalazione entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento, comunicando al segnalante l'inoltro all'OdV.

È onere dell'OdV comunicare entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione le risultanze dell'indagine.

Il gestore del canale dovrà comunicare la conclusione delle indagini al segnalante comunicando anche le eventuali azioni intraprese dalla Società.

Sarà facoltà dell'Organismo di Vigilanza individuare altre modalità di segnalazione, se ritenute necessarie, quali ad esempio l'invio tramite R/R, all'indirizzo che vorrà indicare, o la consegna a mano presso la sede di Como Acqua alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza, tenendo conto che per l'implementazione di nuove procedure dovrà confrontarsi con i referenti aziendali al fine di verifiche interni rispetto alla congruità con altre normative applicabile (es. Reg. EU 679/2016) e con la procedura sopra richiamata.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 46 di 54	

Inoltre, per tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante la Società ha messo in atto le seguenti precauzioni:

- Tutti i verbali dell'Organismo di Vigilanza, redatti dal segretario, saranno salvati su apposito hard disk esterno ai pc di Como Acqua, se salvati su server della Società dovranno essere protetti da apposita password conosciuta solo dal segretario dell'Organismo di Vigilanza e dai suoi membri;
- Tutta la documentazione dell'Organismo di Vigilanza (verbali, relazioni e loro allegati), se stampati devono essere archiviati in armadio chiuso a chiave a cura del segretario dell'Organismo di Vigilanza o a cura di un suo membro;
- Le chiavi dell'armadio dell'Organismo di Vigilanza saranno custodite dal suo segretario e/o da un suo membro.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza prende in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di violazioni accertate del Codice Etico o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, solo nel caso in cui sia possibile ricontattare il segnalatore per eventuali approfondimenti (per esempio tramite mail, telefono ecc.). Pertanto, qualora la forma della segnalazione fosse quella anonima e fuori dalla piattaforma, si suggerisce al segnalante di individuare una modalità che possa consentire all'Organismo di Vigilanza di contattarlo per completare la raccolta delle informazioni e la conseguente finalizzazione dell'istruttoria. Se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rilevazione della sua identità, altrimenti potrà essere utilizzata a fini di miglioramento organizzativo.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza ricevesse una segnalazione anonima con un canale diverso dal portale deve provvedere ad avvisare il RPCT della segnalazione per la registrazione della stessa all'interno del portale stesso.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante e in modo da tutelare:

- la riservatezza dell'identità del segnalante,
- la riservatezza dei fatti segnalati,

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

L'Art. 17 del D.lgs. 24/2023 precisa che sono nulli tutti gli atti ritorsivi nei confronti del segnalante quali ad esempio: il licenziamento, mutamenti di mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione, note di merito negative, ecc.

Nel medesimo articolo è previsto che sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 47 di 54	

5. RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

5.1 Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti

Spetta a ciascun Dirigente di Como Acqua rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Comportamento da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria area.

Inoltre, spetta all'Amministratore Delegato rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolge funzione di Dirigente e spetta al Consiglio di Amministrazione rilevare eventuali violazioni dell'Amministratore Delegato al presente Modello Organizzativo e al Codice Etico di Comportamento.

Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati secondo le modalità definite nel paragrafo precedente e nell'apposita procedura whistleblowing.

5.2 Rilevazione delle violazioni per i collaboratori

Spetta a ciascun capo ufficio (incluso i Dirigenti e l'Amministratore Delegato) rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico e di Comportamento da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio (esempio: consulenti, agenti, ...). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati secondo le modalità definite nel paragrafo precedente e nell'apposita procedura whistleblowing.

5.3 Rilevazione delle violazioni per gli organi sociali

Eventuali violazioni al presente Modello Organizzativo ed al Codice Etico e di Comportamento poste in essere dagli Amministratori o dal Presidente, possono essere rilevate dall'Organismo di Vigilanza che, qualora rilevi la violazione, la segnalerà al Collegio Sindacale.

Qualora la violazione fosse effettuata dal Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza la porterà a conoscenza dell'Assemblea per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

5.4 Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza dell'identità del segnalante

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza del segnalante (senza necessariamente conoscerne il segnalante) è tenuto a sua volta ad avvisare l'Organismo di Vigilanza dell'esistenza di tali fatti.

5.5 Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza delle segnalazioni o segnalazioni infondate

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza della segnalazione (senza necessariamente conoscerne il contenuto) è tenuto a sua volta ad avvisare l'Organismo di Vigilanza dell'esistenza di tali fatti. Stesso obbligo si applica a chi è venuto a conoscenza di segnalazioni infondate o dolose.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 48 di 54	

6. ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI

6.1 Premessa

L'OdV prende in carico, secondo le modalità indicate nell'apposita procedura, la segnalazione per la necessaria istruttoria e, a conclusione degli accertamenti, informa il segnalante sull'esito dell'istruttoria.

Se indispensabile, l'OdV richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele e avvalendosi anche degli strumenti messi a disposizione da Como Acqua, atti a garantire la sicurezza dell'identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione.

L'OdV, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del segnalante.

6.2 Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti

L'Organismo di Vigilanza, con l'eventuale collaborazione del Responsabile del personale e/o di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 5, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico e di Comportamento. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato ed eventualmente confrontandosi con legali esterni potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria dell'istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico di Comportamento al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

6.3 Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza, con l'eventuale collaborazione del Dirigente Appalti e Approvvigionamenti e/o di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 5, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico e di Comportamento. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti, ed eventualmente d'intesa con legali esterni potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

6.4 Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza, ove ritenga sussistente la violazione, propone al Consiglio di Amministrazione per il tramite dell'Amministratore Delegato, nel caso di dipendenti il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del successivo capitolo 7. Anche nel caso di violazioni commesse da collaboratori o da fornitori, l'Organismo di Vigilanza propone all'Amministratore Delegato il provvedimento disciplinato al successivo capitolo 7.

Per l'ipotesi di violazione commessa dall'Amministratore Delegato propone la sanzione al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Collegio Sindacale e per ipotesi di violazione commesse dal Consiglio di Amministrazione o da singoli Consiglieri o dal Presidente, al Consiglio Sindacale. Nel caso di violazione commessa dal Consiglio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza propone i provvedimenti all'Assemblea dei

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 49 di 54	

Soci, per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

E' comunque facoltà della parte informata (Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) richiedere eventuali integrazioni all'istruttoria svolta. L'Organismo di Vigilanza deve documentare in maniera precisa e circostanziata l'attività svolta e la violazione riscontrata. L'Organismo di Vigilanza e tutte le persone coinvolte nell'istruttoria hanno obbligo di riservatezza su tutte le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'istruttoria stessa.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 50 di 54	

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello e dal Codice Etico è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e delle disposizioni previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico di Como Acqua, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dalla valenza penalistica che eventuali condotte possano determinare.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai sindaci ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

Si considerano violazioni importanti e come tali saranno sanzionate, le violazioni delle misure di tutela delle segnalazioni e/o del segnalante così come le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

7.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico e di Comportamento sono definiti come illeciti disciplinari. In altro paragrafo del presente capitolo sono declinate le sanzioni a carico dei Dirigenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano e non eccedono quelle previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) applicato nel settore GAS-ACQUA, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alla gravità del fatto considerata anche in relazione alla possibile sanzione che la Società potrebbe ricevere a causa della violazione commessa;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in armonia con le previsioni del sistema sanzionatorio previsto dal CCNL gas acqua e con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari.

7.2 Multa non superiore a quanto previsto dal CCNL

Questa sanzione (non superiore a 4 ore di retribuzione oraria) si applica al dipendente che:

- viola le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, violi in modo lieve le previsioni del Modello stesso (es. non risponda alla convocazione di un corso di aggiornamento in materia di 231/01, violi il Codice Etico, non invii in modo reiterato i flussi informativi secondo i tempi definiti all'OdV ecc.)
- effettua segnalazioni infondate con colpa grave.

7.3 Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo massimo previsto dal CCNL

Questa sanzione (fino a 10 giorni) si applica al dipendente che:

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 51 di 54	

- viola le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, violi in modo non grave le previsioni del Modello stesso.
- nell'effettuare ripetute segnalazione infondate con colpa grave, violi le misure di tutela del segnalante o tenti di violarle.

7.4 Licenziamento con preavviso

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni, tale da recare un danno all'azienda o pone in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato.
- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, violi le previsioni del Modello stesso, arrecando comunque danno alla Società o pone in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato
- Effettua discriminazioni nei confronti del segnalante o effettua segnalazioni infondate con dolo.

7.5 Licenziamento senza preavviso

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel Modello e/o nel codice etico adottati ai sensi del D.lgs 231/01, pone in essere un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno all'azienda o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs 231/01.

7.6 Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo o dal Codice Etico o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato. Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello.

7.7 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte degli Amministratori o del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Organismo di Vigilanza informerà, tramite il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci che provvederà a prendere le opportune iniziative.

7.8 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà l'organo amministrativo che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

7.9 Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori

Ogni grave comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e di Comportamento determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per Como Acqua, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali con collaboratori esterni e fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo e si obbliga al rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, nonché ad

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 52 di 54	

adottare comportamenti tali idonei a prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/01. In questo senso i collaboratori esterni e i fornitori in genere debbono accettare esplicitamente (così come i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori e il Revisore dei Conti) il Codice Etico e di Comportamento.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 53 di 54	

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

8.1 Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni al Como Acqua in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati

La Società dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico ed al Modello Organizzativo anche tramite bacheche aziendali.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello Organizzativo sugli elementi del D. Lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, Como Acqua intende attuare l'attività formativa strutturata, sistematica e obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano in Como Acqua.

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti che operano per la Società Como Acqua (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti, entro i primi tre mesi):

- Codice Etico
- cenni del Modello Organizzativo
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà predisposta una nota di aggiornamento a cura del Dirigente Internal Audit, ed in ogni caso un aggiornamento almeno ogni anno.

Formazione rivolta all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti, ai Responsabili delle U.O. e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti, entro i primi tre mesi):

- introduzione al D.Lgs.231/2001
- Codice Etico
- Modello Organizzativo parte generale
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- sistema sanzionatorio
- attività dell'Organismo di Vigilanza e modalità di relazione con lo stesso
- ruolo del management
- Modello Organizzativo parti speciali (eseguita solo al personale coinvolto nella gestione delle aree a rischio della singola parte speciale)

Successivamente, con cadenza annuale, è previsto un intervento di aggiornamento che oltre a riprendere gli argomenti trattati nel primo corso, tratta anche i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- conseguente modifica di Procedure/protocolli (da eseguire solo al personale coinvolto nella procedura/protocollo)
- sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato fino al 25% delle risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Per chi avesse sbagliato più del 25% delle risposte è predisposta ulteriore sessione di formazione. Tutta questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia.

La gestione e l'organizzazione della formazione sarà effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Ricerca, Sele-

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 54 di 54	

zione e Formazione del Personale in collaborazione con l'OdV nel rispetto delle disposizioni aziendali contenute nella "Procedura relativa al processo di formazione ed addestramento" vigente. L'archiviazione della documentazione relativa alla formazione è effettuata dall'Ufficio Ricerca, Selezione e Formazione del Personale che produce, su richiesta dell'OdV, eventuali report sull'andamento della stessa.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 1 di 21	

Modello di Organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Parte speciale A

Reati contro la Pubblica Amministrazione*

Artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01

*include la corruzione tra privati art. 2635 c.c. e l'istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c.



Rev.	Descrizione della modifica		Data
01	Modifiche conseguenti all'aggiornamento del catalogo dei reati		19.10.2023
00	Prima emissione		18.02.2021
	Preparato ()	Verificato ()	Approvato (C.d.A.)

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A	Pag. 2 di 21	

INDICE

1. Premessa	3
2. Descrizione dei reati previsti di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/01... 5	5
3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/01	11
5. Protocolli generali.....	17
6. Protocolli specifici.....	18

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A	Pag. 3 di 21	

1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01 (di seguito anche i “Reati contro la Pubblica Amministrazione”) ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai Soggetti di Como Acqua S.r.l. (di seguito anche “Società” o “Como Acqua”) che intrattengono, in via diretta ed indiretta, contatti e rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con la Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche “PA”) e con Soggetti ad essa assimilati.

In questa parte speciale sono presi in considerazione anche i reati del codice civile di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c., inseriti nel catalogo dei reati 231/01 all’art. 25 ter.

Per PA si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) ma anche le persone giuridiche di diritto privato che esercitano funzioni pubbliche, la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati come tali in base alla vigente legislazione (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.a. miste, etc.).

A norma dell’art. 357 c.p., il quale indica il pubblico ufficiale in “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” specificandosi che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”.

I “pubblici poteri” qui in rilievo sono: il potere legislativo, il potere giudiziario e quelli riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa”.

Il potere legislativo trova la sua connotazione nell’attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge (es. leggi e atti del Governo aventi forza di legge, ecc.). E’ definito **Publico Ufficiale**, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui normalmente può ricondursi l’esercizio di tali tipologie di poteri sono a mero titolo esemplificativo il Parlamento, il Governo, le Regioni, le Province e le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario consiste nell’applicazione del diritto oggettivo interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti i soggetti che partecipano sia alla vera e propria attività giurisdizionale in senso proprio, sia a quella amministrativa collegata alla stessa, quali a titolo esemplificativo magistrati, pubblici ministeri, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie.

I poteri riconducibili alla “**pubblica funzione amministrativa**”, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione.

- **Potere deliberativo** della PA: è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”, e cioè qualsiasi attività che concorra a definire il potere stesso. Rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione collegiale, l’aggiudicazione di una gara;
- **Potere autoritativo** della PA: si identifica in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare ‘concessioni’ ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- **Potere certificativo**: si concretizza nell’attività di cognizione, da parte di un pubblico agente, di rappresentare come certa una determinata situazione.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A	Pag. 4 di 21	

Diversamente, l'art. 358 c.p., attribuisce la qualifica di "**incaricato di un pubblico servizio**" (di seguito, in breve, anche "IPS") a tutti "*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*", intendendosi per tale "*un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

E', pertanto, un IPS colui il quale svolge un "servizio pubblico", che si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Nella concessione di pubblico servizio, il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo. Il concessionario di pubblico servizio, è quindi chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente, con il conseguente trasferimento delle potestà pubbliche.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 5 di 21	

2. Descrizione dei reati previsti di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/01

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contenuti negli artt. 24 e 25 del Decreto e ritenuti potenzialmente applicabili alla realtà di Como Acqua, oltre a una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

- **Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.)**

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte della Regione, dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, ma si utilizzino per altri scopi.

- **Indebita percezione erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.

- **Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)**

“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032, 00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nel mancato adempimento degli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

- **Truffa (640 c.p. 2 comma)**

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità. 2-bis) se il fatto è

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A	Pag. 6 di 21	

commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.

Il reato si configura attraverso l'induzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifici o raggiri quali, a titolo esemplificativo, l'alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attività posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la PA.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifici o raggiri si ottengano contributi, finanziamenti e mutui agevolati concessi da un ente pubblico

- **Peculato (art. 314 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in danaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'erogazione di danaro può derivare, a titolo meramente indicativo:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti e spedizionieri.

Ulteriori esemplificazioni delle potenziali modalità attuative di commissione degli illeciti possono prevedere, ad esempio, con riferimento all'indebita retribuzione, la corresponsione di omaggi e regalie, ovvero l'assunzione di personale o ancora la selezione di fornitore indicato dal pubblico ufficiale.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 – 319-bis c.p.)**

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Il reato si configura attraverso il ricevimento (o l'accettazione di promessa) di danaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del proprio ufficio.

Circa le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente.

- **Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)**

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 7 di 21

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt. 318 e 319 c.p. sono commesse al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La responsabilità dell’Ente potrà ad esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario, quindi di carattere amministrativo, in seguito all’eventuale aggiudicazione di una gara d’appalto poi impugnata, di carattere civile, ad esempio instauratosi per ottenere un risarcimento danni o l’adempimento contrattuale, o di carattere penale, un amministratore o un dipendente dell’Ente corrompa un Pubblico Ufficiale (giudice, cancelliere, consulente tecnico d’ufficio) al fine di ottenere un provvedimento favorevole per l’Ente o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria.

- **Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.”.

Questa figura di reato prevede che due soggetti c.d. qualificati (e, quindi, siamo in presenza di un reato proprio ovvero che può essere giuridicamente commesso solo da soggetti che hanno precise caratteristiche di legge) inducano un soggetto a dare o promettere utilità. Quindi, per la realizzazione della figura criminosa non è necessario che l’induzione si traduca in materiale dazione.

Da sottolineare che il comma secondo prevede quale reato anche “l’accettazione” dell’induzione ovvero la condotta della “vittima” che accetti la proposta del soggetto agente principale.

In ogni caso, la promessa indotta può avere ad oggetto non solo denaro ma qualsivoglia utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Il reato si configura quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta.

In relazione all’art. 320 c.p. deve essere sottolineato che legge 190/2012 ha mutato la fisionomia del reato prevedendo che le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. (a loro volta modificate dalla medesima Legge) si applichino anche all’incaricato di pubblico servizio.

- **Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)**

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’art. 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 8 di 21	

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Il reato ex art. 322 c.p. non è un reato proprio (o, perlomeno, non lo è in tutte le sue forme) e, quindi, non è necessario affinché si configuri che l'agente abbia una qualche qualità giuridica specifica (ovvero, ad esempio, che sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio).

La novella del 2012 ha influito solo parzialmente sul testo della norma non mutandone la sostanza radicalmente.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di **chiunque** offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio **per l'esercizio delle sue funzioni** e tale offerta o promessa non sia accettata ovvero affinché i medesimi soggetti siano istigati ad omettere o ritardare un atto del loro ufficio ovvero a fare un atto contrario ai loro doveri.

Il reato si configura anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecita la promessa o la dazione di denaro per l'esercizio delle sue funzioni.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione, delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 9 di 21	

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o Enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accertano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione, degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'Ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Fermo restando quanto previsto art. 2641, la misura della confisca per il valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 10 di 21

Solo il comma 3 dell'art. 2635 c.c. viene recepito come reato presupposto dall'art. 25-ter D.lgs. n. 231/01. Ciò significa che rileva solo la corruzione dal lato attivo, vale a dire quella commessa dall'agente-corruptore nell'interesse o vantaggio dell'ente di appartenenza.

Altro aspetto da sottolineare è che ad assumere rilevanza penale non è solo la violazione degli "obblighi inerenti al proprio ufficio", bensì anche la sola violazione degli obblighi di fedeltà, sicché la norma tende a reprimere ogni forma di mala gestione.

Il reato è commesso quando un dipendente dell'ente promette o trasferisce denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altra società affinché questi compiano un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o contrario agli obblighi di fedeltà, ovvero omettano di compiere un atto dovuto in base ai citati doveri. Il reato è commesso anche se il corrotto è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti prima indicati.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa."

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 11 di 21

3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico della Società previste agli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01 qualora, per effetto della commissione dei reati previsti da tali articoli da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> • Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-<i>bis</i> del codice penale) • Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-<i>ter</i> del codice penale) • Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, del codice penale) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> del codice penale) 	<p style="text-align: center;">Fino a 500 quote</p> <p style="text-align: center;">Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<p style="text-align: center;">Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio</p> <p style="text-align: center;">Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p style="text-align: center;">Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Peculato (art. 314 c.p.)* • Corruzione per atto d'ufficio (art. 318 del codice penale) • Pene per il corruttore (art. 321, commi 1 e 3 del codice penale) • Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, del codice penale) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)* • Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.) 	<p style="text-align: center;">Fino a 200 quote</p> <p style="text-align: center;">(anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p> <p style="text-align: center;">* la sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 del codice penale) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-<i>ter</i>, comma 1, del codice penale) • Pene per il corruttore (321, commi 2 e 4 del codice penale) • Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, del codice penale) 	<p style="text-align: center;">Da 200 a 600 quote</p> <p style="text-align: center;">(anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato</p>

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 12 di 21

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2, ovvero da 3 mesi a due anni.
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 del codice penale) aggravata ex art. 319-bis del codice penale, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità • Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, del codice penale) • Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater del codice penale) • Pene per il corruttore (321 del codice penale) 	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p> <p>Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2, ovvero da 3 mesi a due anni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (art. 2635) 	Da 400 a 600 quote (in caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo)	<ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis) 	Da 200 a 400 quote (in caso di profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo)	<ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio dell'attività; • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A	Pag. 13 di 21	

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A	Pag. 14 di 21	

4. Individuazione delle aree a rischio e dei ruoli aziendali coinvolti

AREA A RISCHIO: 1. Ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati, contributi, ecc. di natura pubblica (ad. es. per manutenzioni straordinarie o per la realizzazione di nuove opere)

Presentazione di documentazione che potrebbe contenere false dichiarazioni o dati non veritieri o parzialmente non veritieri, grazie ai quali Como Acqua potrebbe ottenere i finanziamenti o contributi.

Soggetti coinvolti:

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Dirigente Amministrazione Controllo Operation, Dirigente Finanza, Responsabile Investimenti.

AREA A RISCHIO: 2. Rendicontazione dei lavori effettuati con soldi pubblici

Como Acqua potrebbe effettuare rendicontazione (SAL o rendiconto finale) che potrebbe non essere veritiera, sia chiedendo il rimborso di costi non effettivamente sostenuti per il lavoro/progetto finanziato, sia per fornitura di beni che di servizi e di lavori (anche con la collusione dei soggetti fornitori), sia per ore di lavoro prestate da personale interno.

Soggetti coinvolti:

Amministratore Delegato, Dirigente Amministrazione Controllo Operation, Dirigente Finanza, Responsabile Investimenti RUP, Direttore Lavori.

AREA A RISCHIO: 3. Ottenimento di contributi pubblici per la formazione

Presentazione di documentazione che potrebbe contenere false dichiarazioni o dati non veritieri o parzialmente non veritieri per corsi che non deve erogare. Tramite questi finanziamenti Como Acqua potrebbe eseguire corsi di formazione al personale non previsti nel progetto di formazione presentato per il finanziamento.

Soggetti coinvolti:

Amministratore Delegato, Dirigente HR People Development, Responsabile Ricerca Selezione e Formazione, Responsabili che richiedono la formazione.

AREA A RISCHIO: 4. Rendicontazione della formazione finanziata

Potrebbe rendicontare corsi finanziati, per esempio raccogliendo le firme di presenza per il personale, senza erogare il corso o erogando un corso diverso da quello finanziato.

Soggetti coinvolti:

Amministratore Delegato, Dirigente HR People Development, Responsabile Ricerca Selezione e Formazione, Responsabili che richiedono la formazione.

AREA A RISCHIO: 5. Gestioni di varianti e accordi bonari

Autorizzazioni di varianti al progetto a titolo oneroso che non vengono realizzate. In cambio la ditta potrebbe eseguire lavori non previsti in progetto.

Soggetti coinvolti:

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, RUP, Direttore Lavori, Dirigente Area Tecnica Gestione Investimenti, Dirigente Investimenti.

AREA A RISCHIO: 6. Richiesta di erogazione di finanziamenti / contributi / autorizzazioni

Como Acqua, al fine di «ammorbidire» i controlli degli enti pubblici in relazione ai finanziamenti: accesso, rendicontazione, collaudi ecc. potrebbe corrompere con diverse modalità i funzionari pubblici.

Soggetti coinvolti:

Amministratore Delegato, Dirigente Amministrazione Controllo Operation, Dirigente Finanza, .

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 15 di 21

AREA A RISCHIO: 7. Gestione di ispezioni di funzionari pubblici e/o incaricati di pubblico servizio
Rapporti con pubblici ufficiali (es. ATS, GdF, ARPA, ecc.): durante le ispezioni Como Acqua potrebbe corrompere o essere indotta a dare o promettere utilità agli ispettori al fine di influenzare l'esito della verifica.

Soggetti coinvolti:

Dirigente Amministrazione Controllo Operation, Dirigente Finanza, , Dirigente HR People Development, RSPP, Responsabili Unità Operative, Responsabili Unità Locali, RUP, Direttore Lavori.

AREA A RISCHIO: 8. Procedimenti penali/civili e/o amministrativi in cui l'ente è coinvolto

Rapporti con pubblici ufficiali nel caso di contenziosi con Como Acqua. Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (ad es. magistrati, cancellieri, etc.).

Soggetti coinvolti:

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Dirigente.

AREA A RISCHIO: 9. Assunzione del personale

Como acqua potrebbe assumere personale di cui non ha necessità o che non ha i requisiti per ottenere vantaggi di diversa natura, quali ad esempio quelli riportati nelle aree di rischio dalla 6 alla 8.

Soggetti coinvolti:

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Responsabile HR, Dirigenti, Commissione giudicatrice.

AREA A RISCHIO: 10. Gestione consulenze

Como Acqua potrebbe commissionare consulenze di cui non ha necessità o pagare consulenze mai ricevute, come strumenti per compiere i reati riportati nelle aree di rischio dalla 6 alla 8.

Soggetti coinvolti:

Amministratore Delegato, Dirigente Amministrazione Controllo Operation, Dirigente Finanza, Responsabili con potere di spesa, Dirigente Servizi Corporate, Responsabile Appalti.

AREA A RISCHIO: 11. Gestione delle sponsorizzazioni e liberalità

Como Acqua potrebbe effettuare delle sponsorizzazioni o delle liberalità, come strumento per compiere i reati riportati nelle aree di rischio dalla 6 alla 8.

Soggetti coinvolti:

Consiglio di Amministrazione, Dirigente Amministrazione Controllo Operation, Dirigente Finanza.

AREA A RISCHIO: 12. Gestione utenti produttivi

Como Acqua potrebbe corrompere i manager dei propri utenti produttivi con il fine di aumentare indebitamente la tariffa.

Soggetti coinvolti:

Dirigente Amministrazione Controllo Operation , Responsabile Customer Care, Responsabile Laboratori, Preposti alla Conduzione e Controllo.

AREA A RISCHIO: 13. Rimborsi spese

Il reato potrebbe compiersi nel caso di Consigliere o Dipendente della Società con un ruolo pubblico (Sindaco, vice-sindaco, assessore,) che potrebbe fraudolentemente richiedere un rimborso spese non

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A	Pag. 16 di 21	

coerente e i responsabili ed addetti della Società, dopo essersi resi conto del problema potrebbero volutamente omettere di contestare il fatto per avvalersi dei favori del consigliere / dipendente, nel suo ruolo istituzionale.

Soggetti coinvolti:

Amministratore Delegato; Dirigente HR People Development; Responsabile HR; Dirigente Amministrazione Controllo Operation, Dirigente Finanza, Responsabili degli Uffici.

COMO ACQUA	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A	Pag. 17 di 21	

5. Protocolli generali

Per evitare il prodursi di comportamenti volti alla commissione dei reati con la Pubblica Amministrazione i destinatari del Modello (Presidente, Consiglieri, Collegio Sindacale, Amministratore Delegato, Dirigenti, dipendenti e collaboratori) devono attuare i seguenti principi:

1. evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi;
2. garantire la disponibilità, l'integrità, la veridicità delle informazioni;
3. mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Consiglieri, i componenti degli Organi Sociali, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
2. il Codice Etico;
3. il presente Modello;
4. le procedure e i Regolamenti di Como Acqua.

Inoltre è fatto divieto al Presidente, ai Consiglieri, ai Dipendenti, al Collegio Sindacale e ai collaboratori di:

- a) elargire e promettere somme di denaro o qualsiasi utilità a funzionari pubblici (o incaricati di pubblico servizio) dello Stato Italiano, della Comunità Europea, a Magistrati, Giudici e Cancellieri oppure a loro familiari, senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale e viceversa;
- b) offrire regali o conferire beni (fatta eccezione per le normali pratiche di cortesia), a Funzionari pubblici (o incaricati di pubblico servizio) dello Stato Italiano, di Stati Esteri, della Comunità Europea, a Magistrati, Giudici e Cancellieri oppure a loro familiari o a professionisti che operano per conto dei sopra citati soggetti, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio per la Società. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti menzionati al punto a), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b), ad esempio mediante assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessarie a Como Acqua;
- d) creare fondi occulti, utilizzabili con finalità di corruzione;
- e) pagare fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate;
- f) richiedere, ricevere o accettare promesse di somme di denaro o altre utilità, sollecitarle o indurle;
- g) richiedere, ricevere regali o beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), né direttamente né indirettamente (ad es. tramite propri familiari);
- h) accordarsi per ottenere vantaggi di qualsiasi natura che abbiano gli stessi effetti del punto g) come ad esempio assunzione di parenti.

Al fine di indicare adeguate modalità di comportamento ai destinatari del presente Modello, Como Acqua ha:

- inserito nel proprio Codice Etico espliciti riferimenti a norme di comportamento da tenersi con la Pubblica Amministrazione;
- nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- redatto un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- redatto un Regolamento per la selezione dei fornitori e per l'acquisto di beni e servizi;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A	Pag. 18 di 21	

- garantito il principio di segregazione tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento, chi la controlla e chi la sottoscrive, al fine di assicurare la presentazione, ad organismi pubblici nazionali e stranieri, di dichiarazioni vere e complete;
- identificato in maniera chiara i soggetti tenuti alla rendicontazione del finanziamento ed alla verifica che le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento, non siano destinate a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- redatto un Regolamento per il processo di selezione e assunzione del personale;
- deciso di informare delle richieste di contributi pubblici effettuate il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza.

6. Protocolli specifici

AREA A RISCHIO: 1. Ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati, contributi, ecc. di natura pubblica (ad. es. per manutenzioni straordinarie o per la realizzazione di nuove opere)

Il Responsabile Investimenti, sulla base delle esigenze indicate dall'area gestione, predispone il piano degli interventi che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione di Como Acqua.

Il piano degli interventi è comunicato all'ufficio d'ambito. L'ufficio d'ambito, sulla base dei finanziamenti pubblici disponibili, individua all'interno del piano degli investimenti i progetti finanziabili, comunicandoli alla Società.

Il Responsabile Investimenti verifica la documentazione tecnica ed economica redatta dal proprio ufficio per presentare la domanda di contributo/erogazione di finanziamento apponendo la propria firma.

Amministratore Delegato autorizza la richiesta di partecipazione firmandola, attestando la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni utilizzate per ottenere l'erogazione richiesta.

L'ufficio d'ambito gestisce tutti i finanziamenti ottenuti dalla Società.

Il Dirigente Amministrazione Controllo Operation comunica all'Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale l'ottenimento del finanziamento.

AREA A RISCHIO: 2. Rendicontazione dei lavori effettuati con soldi pubblici

L'Amministratore Delegato nomina il **RUP**, il quale provvede a nominare un **Direttore Lavori** e se necessario in funzione della complessità del lavoro da eseguire nomina anche l'ispettore di cantiere.

Il Direttore Lavori nell'ambito della propria attività definita dal D.Lgs. 50/16, provvede alla verifica di tutto il materiale in ingresso in cantiere, acquisendo e verificando le schede tecniche.

Il Direttore Lavori per ogni attività eseguita in cantiere provvede alla compilazione del libro di cantiere e attesta l'avanzamento lavori con adeguata reportistica.

Il Direttore Lavori predispone le rendicontazioni (SAL e finale), che sono verificate dal RUP. Entrambi firmano (anche digitalmente) il resoconto per approvazione.

Tutti i documenti redatti per la rendicontazione sono inviati all'Ufficio d'Ambito per le opportune verifiche e anche all'altro Ente erogatore se diverso dall'Ufficio d'Ambito.

In caso di redazione del certificato di regolare esecuzione il Direttore Lavori effettua una video ispezione dei lavori relativi alla posa di tubazioni.

Il RUP cura apposito archivio di tutta la documentazione dei lavori, in modo che sia disponibili per eventuali verifiche (es. Ufficio d'Ambito).

L'Area Finanza, secondo i poteri attribuiti, liquida tutte le spese a seguito della comunicazione del **RUP**.

AREA A RISCHIO: 3. Ottenimento di contributi pubblici per la formazione

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 19 di 21	

Il Responsabile della Ricerca, Selezione e Formazione del personale individua corsi finanziati e li propone all'**Amministratore Delegato** che ne valuta la fattibilità con il **Responsabile HR**.

Nel caso in cui si decida di procedere con la richiesta di contributo per la formazione, l'**ufficio HR** predispose la documentazione necessaria, che viene verificata e siglata dal **Responsabile della Ricerca, Selezione e Formazione**.

Nel caso in cui la documentazione fosse predisposta da Ente esterno il **Responsabile della Ricerca, Selezione e Formazione** verifica che i contenuti della richiesta sia coerenti con quanto concordato con Como Acqua, siglando i documenti.

L'**Amministratore Delegato** firma la richiesta all'Ente erogante, attestando che i dati inseriti siano veritieri.

AREA A RISCHIO: 4. Rendicontazione di contributi formativi

Il **Responsabile della Ricerca, Selezione e Formazione** predispose apposito registro con indicazione di: titolo del corso finanziato, durata del corso, orario di inizio e di fine corso, nominativo del docente, nominativo del personale partecipante al corso, Codice Fiscale del personale, spazio firma per il personale al momento dell'ingresso e dell'uscita dal corso. Lo invia al referente del corso (colui che ha richiesto il corso).

Il **referente del corso** verifica il registro del corso e fa apporre la firma sul registro al personale che prende parte al corso e al Docente. A fine giornata ritira il registro e lo invia all'ufficio Ricerca, Selezione e Formazione del personale.

Il **Responsabile della Ricerca, Selezione e Formazione** verifica che il registro sia compilato correttamente in tutte le sue parti. Il **Responsabile Risorse Umane** verifica tutta la documentazione, prima della rendicontazione da inviare all'Ente erogatore. Il **Responsabile Ricerca, Selezione e Formazione** archivia tutta la documentazione del corso di formazione in modo che sia facilmente reperibile per eventuali controlli.

AREA A RISCHIO: 5. Gestioni di varianti e accordi bonari

Tutte le varianti sono gestite dal **RUP** e dal **DL** secondo quanto indicato nell'art. 106 del D.lgs. 50/16 ed eventualmente da quanto definito nel capitolato di appalto.

Como Acqua ha inoltre predisposto apposita procedura di approvazione degli interventi in caso di variante non sostanziale. La procedura prevede che vengano redatti appositi elaborati che sono approvati dal **Responsabile Investimenti**.

Se **Direttore Lavori e RUP** ritengono che la variante sia necessaria da un punto di vista tecnico, la variante segue il seguente iter:

- viene approvata dall'**Amministratore Delegato** qualora l'incremento d'importo sia superiore dello 0% ed inferiore o pari al risparmio d'asta, comunque senza eccedere il 20% previsto dall'Art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- viene approvata dal **Consiglio di Amministrazione** qualora l'incremento d'importo sia superiore al risparmio d'asta, comunque senza eccedere il 20% previsto dall'Art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di riserve accettate o di accordi bonari il **RUP** deve darne tempestivamente comunicazione all'Organismo di Vigilanza per le opportune verifiche.

AREA A RISCHIO: 6. Richiesta di erogazione di finanziamenti/contributi/autorizzazioni (esclusi quelli Area a rischio dalla 1 alla 4)

Como Acqua ha definito regole di comportamento nei confronti di Pubblici Ufficiali riportate all'interno del proprio codice etico e al capitolo 5 della presente parte speciale del Modello.

AREA A RISCHIO: 7. Gestione di ispezioni di funzionari pubblici e/o incaricati di pubblico servizio

I rapporti con gli organi pubblici di controllo devono essere gestiti in modo unitario. In particolare:

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A	Pag. 20 di 21	

- in caso di Ispezioni di GdF, Polizia Tributaria, Ministero Finanze viene designato il **Dirigente Amministrazione Controllo Operation**;
- in caso di ispezioni su ambiti di amministrazione del personale viene designato il **Dirigente HR e People Development**;
- in caso di ispezioni su ambiti afferenti la salute e sicurezza dei lavoratori viene designato il **RSPP**;
- in caso di ispezioni su ambiti afferenti l'ambiente viene designato il **Responsabile dell'Unità Operativa** o il **Responsabile dell'Unità Locale** sottoposta ad ispezione.

Il responsabile designato deve comportarsi come indicato nel Codice Etico e di Comportamento di Como Acqua, ed in particolare con la massima trasparenza.

Il responsabile designato accompagna gli ispettori per tutta la visita. Al termine della visita legge e sottoscrive il verbale. Nel caso lo ritenesse opportuno integra il verbale dell'autorità competente con un verbale interno per precisare eventuali criticità, comunicazioni verbali ecc.

Il responsabile designato invia il verbale all' Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza.

AREA A RISCHIO: 8. Procedimenti penali, civili o amministrativi in cui l'ente è coinvolto

Como Acqua ha definito regole di comportamento da tenere nei confronti di Pubblici Ufficiali riportate all'interno del proprio codice etico e al capitolo 5 della presente parte speciale del Modello.

AREA A RISCHIO: 9. Assunzione del personale

Como Acqua ha predisposto apposito regolamento per il reclutamento e assunzione del personale. Che prevede che la ricerca di nuovo personale sia approvata dal **Consiglio di Amministrazione**.

Inoltre l'assunzione di nuovo personale viene eseguita tramite una selezione da parte di una commissione di valutazione, che prevede sia prove scritte che prove pratiche per le posizioni più operative.

Una volta individuata la figura da inserire in organico l'assunzione viene approvata dal **Consiglio di Amministrazione**.

AREA A RISCHIO: 10. Gestione consulenze

Como Acqua ha deciso di dotarsi di un albo dei fornitori all'interno del quale sono tenuti ad iscriversi anche i consulenti. Per questa attività la Società ha redatto apposito regolamento, che è pubblicato sul sito istituzionale.

Le consulenze possono essere richieste dai diversi **Dirigenti e Responsabili**, motivando la richiesta.

L'**Ufficio Appalti** provvede a selezionare il fornitore tra quelli presenti nel sistema di qualificazione, seguendo l'apposito regolamento che definisce le modalità di selezione sulla base dell'importo della consulenza.

L'**Ufficio Amministrazione Controllo e Operation**, dopo che il **Dirigente** o il **Responsabile** che ha richiesto la consulenza ha confermato tramite benestare che la prestazione è stata eseguita come da contratto, comunica al **Dirigente dell'Area Finanza** la possibilità di pagare la fattura.

AREA A RISCHIO: 11. Gestione delle sponsorizzazioni e liberalità

Como Acqua ha definito all'interno del Codice Etico le modalità per l'approvazione di sponsorizzazioni e liberalità.

Tutta la documentazione (in particolare il contratto) che attesta la sponsorizzazione è archiviata a cura dell'**Ufficio Amministrazione Controllo e Operation**.

AREA A RISCHIO: 12. Gestione utenti produttivi

Como Acqua ha definito nel Codice Etico e di comportamento le modalità con le quali il personale di Como Acqua deve gestire i rapporti con gli utenti.

Nel capitolo 5 della presente parte speciale sono definite ulteriori protocolli che devono essere rispettati dal personale.

Inoltre i protocolli individuati per le aree di rischio 9, 10 e 11 sono validi anche per questa area di rischio.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.02 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE A		Pag. 21 di 21

La tariffa per gli utenti produttivi è definita dal tariffario ARERA e dall'Ufficio d'Ambito.

Le analisi dei reflui sono effettuate da laboratori accreditati ISO 17025, ricercando i parametri definiti da ARERA in base alla tipologia d'utenza.

Le portate dei reflui scaricati sono rilevate tramite appositi misuratori di portata che sono verificati periodicamente.

AREA A RISCHIO: 13. Rimborsi spese

Como Acqua ha definito nel Codice Etico le modalità di comportamento che deve tenere il personale (a titolo di esempio si rimanda al cap. 2 del CE che parla di correttezza, trasparenza, ecc.). Inoltre, sempre nello stesso Codice Etico e di comportamento è indicato espressamente al capitolo 3 che è vietato richiedere rimborsi spesa gonfiati o per spese non sostenute.

La Società ha individuato regole sia per il rimborso chilometrico dei dipendenti sia per i consiglieri. Inoltre, ha predisposto un apposito modulo per la richiesta dei rimborsi spese e un modulo per il rimborso chilometrico che deve essere inviata **all'ufficio gestione del personale**. Tutte le spese sostenute devono essere corredate di documenti giustificativi. Il modulo per il rimborso chilometrico e il modulo per il rimborso spese è compilato e sottoscritto **dal personale che richiede e firmato per approvazione dal diretto responsabile dell'unità operativa**.

I pagamenti dei rimborsi spese per i dipendenti sono inseriti in busta paga. Per i consiglieri, che non hanno busta paga, si procede al pagamento con bonifico.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 1 di 17	

Modello di Organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Parte speciale B

Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Artt. 25-septies D.lgs. 231/01



Rev.	Descrizione della modifica	Data
01	Nuova organizzazione sicurezza	19.10.2023
00	Prima emissione	18.02.2021
	Preparato ()	Verificato ()
		Approvato (C.d.A.)

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B	Pag. 2 di 17	

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001.....	4
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/01.....	9
4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI.....	10
5. PROTOCOLLI GENERALI	11
6. PROTOCOLLI SPECIFICI	17

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B	Pag. 3 di 17	

1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro") e, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai componenti degli Organi Sociali e dai Dipendenti di Como Acqua S.r.l. (di seguito anche "Como Acqua" o la "Società") compresi il Datore di Lavoro (di seguito, anche "DDL") ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito, anche "RSPP"), anche dai fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono la propria prestazione all'interno di Como Acqua, coinvolti nei processi sensibili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La Società ha intrapreso l'iter per la predisposizione di un sistema di gestione conforme art. 30 c.5 D.lgs. 81/08.

Il Datore di Lavoro è stato individuato nell'**Amministratore Delegato**.

Il **Datore di Lavoro** ha dato ampia delega al **Responsabile Settore Facility**, che prevede anche il ruolo di committente ai sensi dell'89 del D.lgs. 81/08 nei cantieri di Como Acqua.

Tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 4 di 17	

2. I reati previsti dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto l'art. 25-septies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008, che prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Con l'articolo in esame si è cercato di responsabilizzare maggiormente gli enti per quanto attiene l'applicazione delle norme antinfortunistiche, al fine di chiamare direttamente in causa non tanto il datore di lavoro quale persona fisica, quanto l'ente stesso, non solo nella veste di responsabile civile, ma soprattutto come garante dell'incolumità e della vita dei lavoratori.

E infatti, il comma 1 dell'articolo in commento prende in considerazione l'ipotesi dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose gravi e gravissime, così come previsti dal Codice Penale, commessi con violazione dell'articolo 55 comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza, allorché la società o l'unità produttiva rientri tra le categorie di enti in cui è obbligatoria l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione.

Si tenga in considerazione che l'istituzione del Servizio di Prevenzione Protezione all'interno della Società è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti di installazione di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.lgs. 19 marzo 1995 n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con 50 lavoratori.

E deve rilevare come le disposizioni testé esaminate sono il frutto della normativa che da anni ha rappresentato il cardine in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ossia il D.lgs. del 9 settembre 1994 n. 626.

Innanzitutto, la normativa testé citata ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento l'obbligo della valutazione del rischio (c.d. Risk Assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione Protezione. In pratica, la valutazione del rischio consiste nell'individuazione, da parte del datore di lavoro, dei pericoli specifici relativi all'attività che i prestatori di lavoro sono tenuti a compiere, nonché nel prevedere apposite misure volte a minimizzare detti pericoli.

È evidente, quindi, che un ente che non si sia dotato di un corretto programma di valutazione dei rischi e di un servizio di prevenzione e protezione difficilmente riuscirà ad impedire che i suoi lavoratori possano essere vittime di incidenti, anche mortali, con la conseguenza che sarà chiamato a rispondere in relazione all'articolo 589 o all'articolo 590 comma 3 del Codice Penale per non aver individuato i rischi specifici e per non aver conseguentemente attuato le più idonee misure volte alla minimizzazione degli stessi.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 5 di 17	

Viene riportato, di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/01, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Il secondo comma dell'articolo 589 prevede come specifica aggravante del delitto di omicidio colposo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento a tale particolare negligenza, la giurisprudenza ha precisato che, sotto il profilo della colpa, l'aggravante in questione sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (la cosiddetta negligenza specifica) ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure ed accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2087 del Codice Civile.

Questa norma, infatti, lungi dall'aver valore astratto ed ammonitivo (come pure sostenuto), prevede un preciso obbligo dell'imprenditore diretto ad eliminare nell'esercizio dell'impresa, ogni situazione di pericolo dalla quale possa verificarsi un evento dannoso; anche la violazione di questo obbligo, dunque, rientra tra le violazioni di norme antinfortunistiche di cui al secondo comma dell'articolo 589 c.p. e, quindi, costituiscono comportamento colposo ai fini della punibilità per l'eventuale morte del dipendente.

La responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamento abnorme dei lavoratori, per tale intendendosi l'imprudenza realizzata al di fuori delle sue mansioni, dunque, della prevedibilità da parte dei datori di lavoro, ma anche quella che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 6 di 17	

Se i fatti di cui secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le reclusioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., c. 1) nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., c. 2):

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, qualora si cagionino lesioni, gravi o gravissime, ad un lavoratore, conseguenti ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata, ad esempio, ad un risparmio economico o di tempi da parte della Società.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravvisa una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva è usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato. L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali, colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 del c.p.. A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (c.d. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica).

È proprio in tema di omicidio e lesioni colpose che si sviluppa il principale banco di prova delle varie teorie che si prospettano sulla causalità nei reati omissivi (ovvero nei reati che si commettono con una colpevole inerzia).

È noto che nei reati omissivi per accertare il nesso di causalità tra omissione ed evento dannoso non ci si basa su un accertamento di fatto, come avviene per i reati di azione, bensì solo su un giudizio ipotetico cosiddetta prognosi postuma, ricostruendo mentalmente sia pure sulla base delle regole oggettive della scienza e della tecnica, cosa sarebbe successo là dove fosse stata compiuta l'azione doverosa mancante.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 7 di 17	

Or bene, il risultato di tale giudizio ipotetico può portare, in caso di risposta affermativa, a tre diverse conclusioni:

- la certezza del mancato verificarsi dell'evento dannoso;
- la probabilità del mancato verificarsi dell'evento dannoso;
- la possibilità del mancato verificarsi dell'evento dannoso.

E allora ci si chiede: quando si dovrà dire che sussiste il nesso causale, quando si avrà la certezza o solo una probabilità o addirittura la mera possibilità del mancato verificarsi dell'evento dannoso?

La dottrina e la giurisprudenza oggi prevalenti si accontentano della probabilità anche se non manca qualche autore, il quale non si accontenta della semplice probabilità ma richiede una rilevante probabilità vicino alla certezza, tesi quest'ultima da preferire.

In particolare, con sentenze piuttosto recenti la giurisprudenza ha ritenuto sussistente rapporto di causalità anche quando un'opera del sanitario (e stiamo parlando per esemplificare di responsabilità per omissione in campo sanitario), se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità o, addirittura, scarse probabilità di successo per la salvezza della vita del paziente.

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto legislativo 231/01, tutte punite a titolo di dolo, ossia quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.

Entrambi i reati richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega di poteri all'interno dell'organizzazione aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Questo tipo di delega comporta anche una procura notarile, che estrinseca nei confronti anche dei terzi i poteri conferiti al soggetto.

In base alla normativa introdotta dal legislatore in materia di responsabilità amministrativa d'impresa, la condotta lesiva dell'agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme concernenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- non esclude le responsabilità in capo all'Ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento perché non ha adottato cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio; l'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del dipendente che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, del mancato rispetto delle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 8 di 17	

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgano attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il Dirigente ed il Preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il Datore di Lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

Assumendo specifica rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, in attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (c.d. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche "TU").

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 9 di 17	

3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-septies del D.lgs. 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
omicidio colposo (art. 589 c.p.)*	1.000 quote (nel caso in cui il delitto sia commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro) da 250 a 500 quote (negli altri casi)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno (nel caso di condanna per la commissione del delitto con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro). In caso di condanna di cui all'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 231/01 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno (negli altri casi).
lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) *	fino a 250 quote	Sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/01 per una durata non superiore a 6 mesi (in caso di condanna)

(*) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

COMO ACQUA	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 10 di 17	

4. Individuazione delle aree a rischio e dei ruoli aziendali coinvolti

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/01 **sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi**, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività societaria. Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno alla Società, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR"), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Altre attività sensibili da presidiare con particolare attenzione sono riportate di seguito:

- a) organizzazione del servizio prevenzione e protezione;
- b) organizzazione delle responsabilità in materia di sicurezza nella Società (individuazione del DDL, dei Dirigenti Sicurezza, dei Preposti,);
- c) gestione delle attività di prevenzione e protezione derivanti dalla valutazione dei rischi;
- d) informazione e formazione del personale;
- e) gestione della manutenzione di attrezzature ed impianti;
- f) gestione delle idoneità del personale con prescrizioni;
- g) gestione dell'acquisto di beni e servizi;
- h) gestione delle non conformità derivanti dai controlli e audit in ambito sicurezza.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 11 di 17	

5. Protocolli Generali

La gestione della tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) costituisce parte integrante della gestione della Società e non un'attività a sé stante o accessoria alla stessa. Per questo motivo Como Acqua ha intrapreso l'iter per la predisposizione di un sistema di gestione conforme art. 30 c.5 D.lgs. 81/08. Como Acqua presta la massima attenzione alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti e collaboratori, impegnandosi a identificare ed eliminare le eventuali situazioni di rischio che si possono presentare e a migliorare le condizioni di lavoro.

È quindi preciso intendimento Como Acqua proseguire, con l'indispensabile coinvolgimento e collaborazione attiva di tutti i propri collaboratori, l'opera intrapresa e gli sforzi per ottimizzare i livelli di sicurezza.

La Società si propone di:

- prestare la massima attenzione agli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro fin dalle prime fasi di studio e progettazione di attrezzature, impianti e locali di lavoro;
- predisporre adeguati piani di formazione che prevedano anche temi legati alle procedure del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e al documento di valutazione dei rischi;
- sfruttare e gestire sistematicamente le attività di formazione sulla sicurezza ed igiene del lavoro per i responsabili ai vari livelli e per i lavoratori, sensibilizzandoli anche sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità;
- favorire una sempre maggior collaborazione/coinvolgimento dei collaboratori sulle tematiche di salute e igiene del lavoro;
- adottare procedure operative per far fronte con rapidità, efficacia e diligenza ad ogni tipo di emergenza che si possa verificare al proprio interno;
- predisporre adeguati piani di miglioramento prevedendo un adeguato budget;
- richiedere al personale, che utilizza mezzi della Società, di comunicare all'ufficio del personale al momento dell'assunzione o al momento dell'approvazione del presente modello il numero di punti della propria patente e successivamente l'eventuale perdita di punti stessi;
- effettuare verifiche e valutazioni delle condizioni e delle modalità di lavoro per rilevare e risolvere rapidamente eventuali problemi accertati, valutare i progressi realizzati ed assicurare il corretto rispetto dei principi sopra esposti.

Nello svolgimento delle attività relative alle potenziali Aree a rischio reato, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle regole espressamente richiamate nel presente documento, gli Organi Sociali, i Dipendenti, il Datore di Lavoro (DDL), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), anche i fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono la propria prestazione all'interno della Società, devono conoscere e rispettare:

- le leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- il Codice Etico e di Comportamento;
- il presente Modello;
- le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa.

Il presente Modello non intende sostituirsi ai compiti e responsabilità di legge disciplinati in capo ai soggetti individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni,

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 12 di 17	

ma intende costituire, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell'organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica, nonché della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Como Acqua, come previsto dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- l'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS);
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

È fatto espresso divieto di:

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati.

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti paragrafi i destinatari del Modello devono attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nel Codice Etico e di Comportamento. Inoltre, poiché

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 13 di 17	

il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni o malattie professionali, si rinvia in toto alle valutazioni specifiche inserite nello stesso.

1. Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al DDL, al RSPP, agli APS (Addetti al Primo Soccorso), agli API (Addetti alla Prevenzione Incendi), agli RLS, sono formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati.
2. Deve essere nominato il Medico Competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività della società.
3. Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari. Nell'ambito del processo di identificazione e valutazione dei rischi deve essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) che contenga quanto prescritto all'art. 28 del D.lgs. 81/08. Il DVR deve avere data certa ed essere approvato dal DDL, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:
 - a) l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per: luogo di lavoro, gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni), posto di lavoro e macro-attività svolta;
 - b) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.
4. Il DDL deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali o DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi sulle forniture. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
5. Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 14 di 17	

- a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione;
 - b) la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;
 - c) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.) del Documento di Valutazione dei Rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione. Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità di riferimento;
 - d) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione;
 - e) l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
 - f) la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio, ai sensi del D.P.R. 37/98.
6. Il SPP deve tempestivamente ottenere e conservare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza, per ogni sito della Società che ne necessita.
 7. Deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico competente, un Piano Sanitario Aziendale volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche. Tale Piano Sanitario Aziendale dovrà essere monitorato e documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico Competente.
 8. Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, ed assicurato il relativo rispetto.
 9. Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medico Competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 15 di 17	

10. Al fine di favorire sia il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, e degli interventi necessari al suo aggiornamento deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda.
11. Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico al personale, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, sulle procedure del sistema di gestione della salute e Sicurezza dei lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
12. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutto il personale, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria.
13. L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità.
14. Il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato.
15. Il DDL e il RSPP con la partecipazione del Medico Competente, devono programmare ed effettuare, con cadenza almeno annuale, apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV.
16. Il divieto dei lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che esponano a rischi gravi e specifici deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato.
17. È vietato richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati.
18. Le attività lavorative devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.
19. Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 16 di 17	

20. Appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l'utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati.
21. Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori ecc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
22. L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori autonomi deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Le strutture organizzative preposte devono, nell'ambito delle attività di assegnazione di un appalto o di un incarico ad un lavoratore autonomo, verificare la documentazione ricevuta dalle imprese appaltatrici al fine di verificarne l'idoneità tecnico professionale e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, di cui all'articolo 26 del D.lgs. 81/08 e delle procedure interne.
23. Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In tale ambito, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'effettuazione dell'attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato con riferimento all'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, deve essere messa a disposizione dello stesso Organismo copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società oltre che dei report con i risultati delle visite degli Enti di Certificazione.
24. Eventuali violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare delle prescrizioni contenute nelle regole aziendali (incluso il presente Modello) devono essere sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare del Modello.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.03 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE B		Pag. 17 di 17	

6. Protocolli Specifici

Como Acqua sta predisponendo un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in conformità con quanto definito dall'art. 30 del D.lgs. 81/08. In particolare, la Società ha intrapreso il percorso per raggiungere la certificazione ISO 45001.

Il Sistema di Gestione dovrà prevedere procedure che assicurino l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza a parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Sistema di Gestione una volta redatto sarà, parte integrante del modello di organizzazione e gestione. Di seguito si riportano i flussi di informazione, per la presente parte speciale, che il personale di Como Acqua dovrà inviare all'Organismo di Vigilanza:

- **Il RSPP** invia report sulle visite ispettive interne, indicando in particolare le non conformità individuate e le modalità di risoluzione delle stesse;
- **Il Responsabile HR** invia comunicazione per gli infortuni > di 40 giorni;
- **Il RSPP** invia il verbale della riunione periodica (ex art. 35 D.lgs. 81/2008);
- **Il Responsabile HR** invia le variazioni o le nuove deleghe in materia di sicurezza;
- **Il RSPP** invia i verbali degli organi di controllo in materia di sicurezza;
- **Il RSPP** invia aggiornamenti del DVR indicando le motivazioni degli aggiornamenti;
- **Il RSPP** invia i verbali degli Enti di certificazione ovvero le verifiche periodiche di cui alla lettera h dell'art. 30 c. 1 D.lgs. 81/08.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 1 di 14	

Modello di Organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Parte speciale C

Reati ambientali

Artt. 25-undecies D.lgs. 231/01



Rev.	Descrizione della modifica		Data
01	Recepimento nuova organizzazione		19.10.2023
00	Prima emissione		18.02.2021
	Preparato ()	Verificato ()	Approvato (C.d.A.)

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 2 di 14	

INDICE

1. Premessa	3
2. I Reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01.....	4
3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01	7
4. Individuazione delle aree a rischio e dei ruoli aziendali coinvolti.....	8
5. Protocolli Generali	10
6. Protocolli Specifici.....	11

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 3 di 14	

1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. n. 231/01 (di seguito, anche, i "Reati Ambientali"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche organizzative di Como Acqua S.r.l. (di seguito anche "Società" o "Como Acqua"), tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

I principi fondamentali su cui si basa la politica ambientale di Como Acqua sono il rispetto delle leggi ambientali, la corretta gestione dei rifiuti e la prevenzione di possibili problemi ambientali.

Le responsabilità in tema ambientale sono in capo all'Amministratore Delegato dal Consiglio di Amministrazione (si veda la visura camerale, allegata al modello, per maggior dettaglio).

Nel maggio 2023 l'Amministratore Delegato ha provveduto a conferire ampia procura al Responsabile Depurazione in tema di ambiente, alla quale si rimanda per i dettagli.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 4 di 14	

2. I Reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01

Il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, attuativo della direttiva 2008/99/CE" sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE a modifica della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1 agosto 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, introduce l'art. 25-undecies nel Decreto legislativo 231/2001.

La norma che riguarda tali reati, distingue il trattamento sanzionatorio da applicare all'ente in relazione a ciascuna fattispecie, prevedendo un lungo elenco di fattispecie incriminatrici riguardanti, sotto diversi profili, la tutela dell'ambiente.

Per alcune fattispecie il Legislatore ha scelto di inserire le condotte punite nel novero delle contravvenzioni (anziché dei delitti) così estendendo – di fatto – la responsabilità punibile anche qualora (come spesso accade) l'agente abbia agito con colpa anziché con dolo (le contravvenzioni, invero, a differenza dei delitti, sono tutte punibili sia a titolo di dolo che di colpa mentre i delitti colposi sono espressamente previsti dalla norma incrimnatrice).

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera significativa il D.lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 29 maggio 2015.

Di seguito si riportano i reati previsti all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01 applicabili alla Società:

Norme in materia ambientale – Sanzioni (Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata) art. 137 c.2 D.lgs. 152/06

Comma 1

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5000€ a 52000€.

Norme in materia ambientale – Sanzioni (Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza rispettare le prescrizioni) art. 137 c.3 D.lgs. 152/06

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Norme in materia ambientale – Sanzioni (Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) art. 137 c.5 D.lgs. 152/06

Comma 5 (Primo periodo)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 5 di 14	

industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Comma 5 (Secondo periodo)

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

Norme in materia ambientale – Sanzioni (Scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) art. 137 c.11 D.lgs. 152/06

Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Attività di gestione rifiuti non autorizzata art. 256 c.1 D.lgs. 152/06

Comma 1

Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29-quattordices, comma1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (discarica) art. 256 c.3 D.lgs. 152/06

Comma 3 (Primo periodo)

Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29-quattordices, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Comma 3 (Secondo periodo)

Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Per entrambi i casi indicati nel primo e secondo periodo del presente comma si applica anche quanto previsto dal terzo periodo:

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (miscelazione di rifiuti) art. 256 c.5 D.lgs. 152/06

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi) art. 256 c.6 D.lgs. 152/06

Comma 6 (Primo periodo)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Bonifica dei siti (mancata bonifica in caso di inquinamento) art. 257 c.1 D.lgs. 152/06

Comma 1

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 6 di 14	

soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Bonifica dei siti (da sostanze pericolose) art. 257 c.2 D.lgs. 152/06

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Inquinamento ambientale art. 452-bis c.p.

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale art. 452-quater c.p.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente art. 452-quinquies c.p.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C		Pag. 7 di 14

3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-undecies del Decreto Legislativo 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
▪ norme in materia ambientale – Sanzioni (art. 137 c.2, D.lgs. 152/06)	Da 200 a 300 quote	Da 3 a 6 mesi
▪ norme in materia ambientale – Sanzioni (art. 137 c.3, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
▪ norme in materia ambientale – Sanzioni (primo periodo) (art. 137 c.5, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote (primo periodo) Da 200 a 300 quote (secondo periodo)	Da 3 a 6 mesi
▪ norme in materia ambientale – Sanzioni (art. 137 c.11, D.lgs. 152/06)	Da 200 a 300 quote	Da 3 a 6 mesi
▪ attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1, D.lgs. 152/06)*	Da 100 a 250 quote (lettera a) Da 150 a 250 quote (lettera b)	
▪ attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.3, D.lgs. 152/06)*	Da 150 a 250 quote (primo periodo) Da 200 a 300 quote (secondo periodo)	Da 3 a 6 mesi (secondo periodo)
▪ attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.5, D.lgs. 152/06)*	Da 150 a 250 quote	
▪ attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.6, D.lgs. 152/06)*	Da 100 a 250 quote	
▪ bonifica dei siti (art. 257 c.1, Dlgs 152/06)	Da 100 a 250 quote	
▪ bonifica dei siti (art. 257 c.2, D.lgs. 152/06)	Da 150 a 250 quote	
▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	Da 3 a 12 mesi
▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Da 400 a 800 quote	Da 3 a 24 mesi
▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	Da 200 a 500 quote	

*le sanzioni previste per l'Ente sono ridotte della metà, nel caso di commissione del reato art. 256 comma 4 del D.lgs. 152/06

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C		Pag. 8 di 14

4. Individuazione delle aree a rischio e dei ruoli aziendali coinvolti

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/01, sono di seguito riportate:

1. gestione degli impianti di depurazione, di scolmatori e delle reti fognarie;
2. gestione degli scarichi industriali;
3. gestione dei rifiuti (caratterizzazione, suddivisione, formulari, ecc.);
4. gestione delle emergenze.

Di seguito si riportano le aree a rischio individuate

AREA A RISCHIO: 1. Gestione degli impianti di depurazione, di scolmatori e delle reti fognarie

- a) Il reato potrebbe aver luogo qualora Como Acqua scaricasse in corso d'acqua o sul suolo reflui provenienti dai depuratori contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie o nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A o 3 o 4 dell'allegato 5 al D.lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni delle autorizzazioni.
- b) Lo stesso problema si potrebbe avere se Como Acqua scaricasse dagli scolmatori acque inquinate oltre i tempi indicati dalle autorizzazioni a seguito di eventi piovosi importanti.
- c) Altra situazione a rischio potrebbe essere l'involontario sversamento dall'impianto di depurazione o attraverso fuoriuscite dai collettori di sostanze inquinanti.

Soggetti coinvolti: Amministratore Delegato, Responsabile Depurazione, Responsabile Qualità e Ambiente, Responsabile Unità Operativa Depurazione e Reti, Responsabile Appalti e Approvvigionamenti.

AREA A RISCHIO: 2. Gestione degli scarichi industriali

- a) Como Acqua potrebbe commettere i reati in concorso con gli utenti produttivi, in quanto attraverso l'attività di controllo degli scarichi degli utenti industriali, potrebbe venire a conoscenza della commissione dei reati ambientali da parte dell'utente ed omettere la segnalazione all' autorità competenti.
- b) Non corretta gestione della pianificazione dei controlli come ad esempio, per le attività industriali stagionali, effettuare controlli degli scarichi solo in determinati periodi dell'anno per evitare di venire a conoscenza di eventuali illeciti ambientali.

Soggetti coinvolti: Amministratore Delegato, Responsabile Depurazione, Responsabile Qualità e Ambiente, Responsabile Laboratori, Responsabile Utenze Industriali.

AREA A RISCHIO: 3. Gestione dei rifiuti (prodotti)

Como Acqua, nella gestione dei rifiuti, potrebbe:

- a) effettuare un deposito rifiuti non autorizzato,
- b) non identificare correttamente i rifiuti;
- c) miscelare rifiuti con codici ERR diversi o miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi,
- d) falsificare i rapporti di analisi per la caratterizzazione dei rifiuti,
- e) affidare il trasporto e/o smaltimento rifiuti a ditte che non hanno le necessarie autorizzazioni o che non rispettano la legge sulla gestione dei rifiuti.

Soggetti coinvolti: Amministratore Delegato, Responsabile Depurazione, Responsabile Qualità e Ambiente, Responsabile Unità Operativa Depurazione e Reti, Responsabile Unità Locale, Responsabile Appalti, Personale Preposto alla Conduzione e Controllo.

AREA A RISCHIO: 4. Gestione dei fanghi (anche vagli e sabbie)

Como Acqua, nella gestione dei rifiuti, potrebbe:

- a) falsificare il campione, per la caratterizzazione del fango, con il fine di smaltire fanghi pericolosi come fanghi non pericolosi;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 9 di 14	

- b) falsificare i rapporti di analisi per la caratterizzazione dei rifiuti;
- c) affidare il trasporto e/o smaltimento rifiuti a ditte che non hanno le necessarie autorizzazioni o che non rispettano la legge sulla gestione dei rifiuti.

Soggetti coinvolti: Amministratore Delegato, Responsabile Depurazione, Responsabile Qualità e Ambiente, Responsabile Appalti, Responsabile Operativo Depurazione e Reti.

AREA A RISCHIO: 5. Gestione dei bottini

Como Acqua potrebbe smaltire nei propri impianti bottini non in linea con l'autorizzazione dell'impianto.

Soggetti coinvolti: Amministratore Delegato, Responsabile Depurazione, Responsabile Qualità e Ambiente, Responsabile Operativo Depurazione e Reti, Personale Preposto alla Conduzione e Controllo.

AREA DI RISCHIO: 6. Gestione delle bonifiche

Il reato di cui all'art. 257 D.lgs. 152/06 (mancata comunicazione) potrebbero essere commesso da Como Acqua quando non segnalasse all'autorità competente (ARPA) anomalie (inquinamenti del suolo o del sottosuolo) per evitare il possibile successivo intervento di bonifica del sito contaminato. Oppure Como Acqua potrebbe non rispettare le prescrizioni impartite da ARPA per la bonifica.

Soggetti coinvolti: Amministratore Delegato, Responsabile Depurazione.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 10 di 14	

5. Protocolli Generali

Il Como Acqua è sensibile ai temi ambientali e alla conseguente organizzazione delle attività volte a prevenire la commissione dei reati e garantire il rispetto della normativa in tema di tutela dell'ambiente. Per questo motivo è fatto espresso divieto a tutti i destinatari del presente modello organizzativo di:

- violare la normativa che regola le attività di gestione dei rifiuti;
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- immettere inquinanti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- falsificare il campione da inviare al laboratorio per la caratterizzazione;
- falsificare / alterare certificati di analisi dei rifiuti;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;

Inoltre, Como Acqua, al fine di essere conforme alle normative ambientali (nazionali e/o locali):

- ha individuato un Amministratore che è stato delegato su temi ambientali e che provvede ad effettuare apposite sub-deleghe (vedi visura della società),
- dettaglia e individua un programma di miglioramento sui temi ambientali anche all'interno dell'ambito del piano triennale degli investimenti evidenziando, dove è possibile, le diverse responsabilità e risorse;
- ha redatto una lista delle leggi ambientali applicabili a Como Acqua, che mantiene costantemente aggiornata attraverso il **Responsabile Qualità e Ambiente**;
- effettua un audit legislativo con frequenza almeno annuale. La programmazione dell'audit è in capo al **Responsabile Qualità e Ambiente**;
- effettua un audit con frequenza almeno annuale sulle attività di Como Acqua per verificarne la conformità a quanto definito nei protocolli e nei regolamenti. Tale audit è condotto dal **Responsabile Sicurezza**, che predispone anche adeguato piano di audit indicando i criteri con il quale ha predisposto lo stesso. Il piano di audit è approvato dall'**Amministratore Delegato**;
- propone con frequenza annuale, attraverso i **Responsabili Qualità e Ambiente**, corsi di formazione all'ufficio del personale su tematiche ambientali che il **Dirigente HR e People Development** inserisce nel piano di formazione aziendale, come da apposita procedura.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 11 di 14	

6. Protocolli Specifici

AREA A RISCHIO: 1. Gestione degli impianti di depurazione, di scolmatori e delle reti fognarie

a) Gestione delle autorizzazioni integrate ambientale e delle autorizzazioni agli scarichi

- Il **Responsabile Qualità e Ambiente (RQA)** effettua il censimento di tutte le AIA/autorizzazioni agli scarichi di Como Acqua.
- Per ogni AIA/autorizzazione il **RQA** verifica che tutti gli adempimenti richiesti dall'autorizzazione siano stati effettuati e predispone apposito scadenziario per tutte le attività richieste dall'autorizzazione che devono essere ripetute con una determinata frequenza, indicando anche la funzione responsabile dell'attività.
- Il **Responsabile Qualità e Ambiente** invia lo scadenziario al **Dirigente Area Tecnica Gestione e Investimenti**, al **Responsabile Depurazione** e al **Responsabile Reti** che dovranno occuparsi di attuare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
- Rimangono in capo al **Responsabile Qualità e Ambiente** l'organizzazione delle verifiche analitiche periodiche previste dalle AIA/autorizzazione e il rinnovo delle stesse autorizzazioni.
- Il **Responsabile Qualità e Ambiente** con frequenza definita in apposito piano di audit verifica che le prescrizioni indicate nell'AIA/autorizzazione siano puntualmente attuate.
- Il **Responsabile Qualità e Ambiente** si attiva con adeguato anticipo per richiedere il rinnovo delle autorizzazioni.

b) Gestione degli scolmatori

- Il **Responsabile dell'Unità Operativa** predispone apposito piano di controlli, pulizia e manutenzione da effettuare sugli scolmatori, che sottopone all'approvazione del **Responsabile Depurazione**.
- Il **Responsabile Qualità e Ambiente** con frequenza definita in apposito piano di audit verifica l'attuazione del piano di manutenzione e il rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione dello scolmatore.

c) Gestione di sversamenti involontari negli impianti di depurazione o fuoriuscite dai collettori

- Il **Responsabile Qualità e Ambiente** definisce un piano di emergenza per la gestione di sversamenti all'interno sia dell'impianto di depurazione e sia nel caso di fuoriuscite dai collettori.
- In caso di inquinamento ambientale Como Acqua avvisa l'autorità competente e si attiene alle indicazioni della stessa, secondo apposita procedura predisposta dal **Responsabile Qualità e Ambiente**.

AREA A RISCHIO: 2. Gestione degli scarichi produttivi

- Il **Responsabile UtENZE Industriali** predispone un piano di controllo degli scarichi produttivi, indicando la frequenza dei controlli, i parametri da controllare e il periodo dell'anno in cui devono essere effettuati, che viene approvato dal **Responsabile Depurazione**.
- Il campionamento è eseguito dal personale **Operativo dell'Area Gestione**.
- Per la verifica degli scarichi industriali è incaricato un laboratorio Accreditato.
- Il laboratorio invia il rapporto di prova al **Responsabile UtENZE Industriali** e al **Responsabile Qualità e Ambiente**.
- Il **Responsabile Laboratori**, in caso di superamento dei limiti di cui alla tabella 3 o 3/A o 4 o 5 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/2006, predispone immediatamente una comunicazione, che sottoscritta dal **Responsabile Qualità e Ambiente**, viene inviata al titolare dell'autorizzazione allo scarico e agli organi competenti (ARPA e Ufficio d'ambito – ARPA e Provincia nel caso il produttivo sia assoggettato ad AIA o AUA).
- Il **Responsabile Qualità e Ambiente** mantiene elenco delle non conformità rilevate e verifica periodicamente che le stesse siano trattate secondo quanto indicato nella presente parte speciale.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 12 di 14	

AREA A RISCHIO: 3. Gestione dei rifiuti (prodotti)

- **Il Responsabile Qualità e Ambiente** individua idonei luoghi dove effettuare depositi temporanei di rifiuti e mantiene aggiornato un elenco dei depositi temporanei.
- Con la collaborazione del **Responsabile Depurazione** e del **Responsabile Reti** effettua un censimento dei rifiuti di Como Acqua individuando i codici EER da attribuire ad ogni singolo rifiuto.
- In caso di necessità, **il Responsabile Qualità e Ambiente**, provvede alla caratterizzazione del rifiuto individuando un laboratorio accreditato.
- **Il Responsabile Qualità e Ambiente** elabora la procedura per la gestione dei depositi temporanei, dove sono indicati le modalità di stoccaggio e la distribuisce ai **Responsabili delle Unità Operative Depurazione** e ai **Responsabili delle Unità Operative Reti** dove sono stati individuati i depositi temporanei (compresi gli uffici e i laboratori di analisi).
- In ogni unità operativa, ufficio, laboratorio è individuato un **Responsabile del Deposito Temporaneo**, che provvede ad impostare il deposito temporaneo secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza. Inoltre verifica che vi sia adeguata separazione dei rifiuti in attesa della ditta specializzata per lo smaltimento.
- **Il Responsabile del Deposito Temporaneo** dovrà garantire la corretta compilazione del registro di carico e scarico, secondo quanto previsto dalla normativa.
- **Il Responsabile Appalti** effettua la selezione dei fornitori per il trasporto e smaltimento dei rifiuti secondo apposito regolamento “Contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie nei settori speciali”. La selezione dei fornitori è effettuata in collaborazione, per la parte tecnica con il **Responsabile Unità Operative Depurazione** e con il **Responsabile Unità Operative Reti**.
- Prima della firma del contratto il **Responsabile Appalti**, con il supporto del **Responsabile Unità Operative Depurazione** e con il **Responsabile Unità Operative Reti**, verifica che la ditta individuata per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti, sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio per l'intera durata del contratto.
- Tutta la documentazione raccolta (autorizzazione al trasporto dei mezzi, elenco dei mezzi e autorizzazioni dell'impianto di smaltimento) **dall'ufficio appalti** è inviata al **Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza** per archivio. Quest'ultimo invia l'elenco dei mezzi di trasporto e le autorizzazioni dell'impianto di smaltimento ai **Responsabili dei Depositi Temporanei**.
- **Il Responsabile del Deposito Temporaneo** verifica che la targa del mezzo di trasporto utilizzato dalla ditta sia nell'elenco dei mezzi autorizzati comunicati dalla ditta stessa. Inoltre verifica sul FIR che la targa indicata corrisponda a quella del mezzo e che il codice CER indicato sia quello del rifiuto ritirato (quando il FIR compilato dal fornitore).
- **Il Responsabile del Deposito Temporaneo** provvede alla verifica sistematica, con firma della quarta copia del formulario, che i quantitativi smaltiti corrispondano a quelli dichiarati in partenza. Eventuali scostamenti dovranno essere valutati in collaborazione con il **Responsabile Qualità e Ambiente** al fine di comprendere se lo scostamento è accettabile oppure richiede maggiori approfondimenti. Inoltre, controlla che il destinatario del rifiuto corrisponda a quello delle autorizzazioni acquisite in sede di stipula del contratto. Provvede infine all'archivio dei formulari prima e quarta copia.
- **Il Responsabile Unità Operative Depurazione** provvede alla compilazione annuale del MUD.

AREA A RISCHIO: 4. Gestione dei fanghi (anche vagli e sabbie)

- Per la scelta del fornitore per il trasporto e smaltimento dei fanghi da depurazione, vagli e sabbie, Como Acqua può:
 - a) predisporre con il **Responsabile Appalti** apposita gara di appalto. Per la stesura della parte tecnica della gara egli si avvale della collaborazione del **Responsabile Depurazione**;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 13 di 14	

- b) affidarsi, per la gestione della gara di appalto a Water Alliance-Lombardia che è una rete di imprese tra le aziende idriche in house della Lombardia.
- Prima della firma del contratto il **Responsabile Appalti**, con il supporto del **Responsabile Depurazione**, verifica che la ditta individuata per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti, sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio per l'intera durata del contratto. Nel caso in cui la gara sia gestita da Water Alliance tali verifiche sono eseguite dalla stessa.
 - Nel caso in cui la gara sia gestita da Water Alliance, comunque, il **Responsabile Appalti** acquisisce: autorizzazione dell'impianto di smaltimento, l'elenco dei mezzi di trasporto utilizzati dalla ditta e le autorizzazioni degli stessi. Inoltre, il **Responsabile Appalti** invia la documentazione raccolta al **Responsabile Depurazione** per le verifiche del caso, che comunica all'ufficio legale e appalti eventuali problematiche.
 - Il **Responsabile Depurazione** invia l'elenco dei mezzi e l'autorizzazione dell'impianto di smaltimento ai **Responsabili delle Unità Operative Reti**.
 - I **Responsabili delle Unità Operative Reti** verificano che le targhe dei mezzi che ritirano i fanghi corrispondano a quelle dell'elenco. Nel caso in cui non corrispondano a quanto indicato nell'elenco dei mezzi avvisano il Dirigente di Area Gestione e non fanno ritirare i rifiuti.
 - I **Responsabili delle Unità Operative Reti** verificano, prima del ritiro del rifiuto, che sul FIR sia indicato l'impianto di smaltimento comunicato in sede di gara (se il FIR non è compilato da Como Acqua).
 - Il **Responsabili delle Unità Operative Reti** eseguono con frequenza semestrale la caratterizzazione dei fanghi in uscita dai depuratori. Per le analisi Como Acqua si affida a un laboratorio Accreditato.
 - Il laboratorio di analisi invia i rapporti di prova al **Responsabili delle Unità Operative Reti** e al **Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza**.
 - I **Responsabili delle Unità Operative Reti** provvedono alla verifica sistematica, con firma della quarta copia del formulario, che i quantitativi smaltiti corrispondano a quelli dichiarati in partenza. Eventuali scostamenti dovranno essere valutati in collaborazione con il **Responsabile Qualità e Ambiente** al fine di comprendere se lo scostamento è accettabile oppure richiede maggiori approfondimenti.
 - Il **Responsabile Qualità e Ambiente** effettua audit, con la frequenza definita nel piano indicato al capitolo 5, sull'applicazione dei protocolli presenti in questo paragrafo.

AREA A RISCHIO: 5. Gestione dei bottini

Como Acqua ha definito appositi regolamenti per gli impianti che possono provvedere al recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi. All'interno del regolamento (specifico per ogni impianto) sono indicati i documenti necessari per poter accedere al servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti non pericolosi. In particolare è definito che il cliente deve sottoscrivere apposito contratto, fornire analisi con cadenza semestrale dei rifiuti conferiti e l'iscrizione all'albo gestori ambientali per il trasportatore utilizzato per il conferimento.

In apposito allegato del regolamento sono definiti i codici EER che possono essere smaltiti all'interno dell'impianto.

La procedura prevede che per poter scaricare rifiuti all'interno dell'impianto, deve essere presente il **Personale Preposto alla Conduzione e Controllo**. È assolutamente vietato al personale ricevere bottini con codice EER diverso da quello autorizzato dalla procedura e riscontrabile attraverso il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

Il **Personale Preposto alla Conduzione e Controllo**, se sospetta una non conformità da un esame visivo/olfattivo è tenuto a bloccare lo scarico.

I rifiuti possono essere accettati solo in presenza di apposito FIR. All'interno della procedura sono definiti i limiti per l'accettazione del prodotto.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.04 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE C	Pag. 14 di 14	

Il Personale Preposto alla Conduzione e Controllo, prima di ogni scarico, preleva un campione di rifiuti e lo manda ad analizzare in un laboratorio Accreditato. All'interno del regolamento sono previste penali in caso di non conformità sulle analisi di caratterizzazione del rifiuto. Se dal rapporto di analisi risultano delle non conformità il **Responsabile Unità Operative Reti** segue quanto definito nel regolamento, ed in particolare comunica al cliente la non conformità; inoltre, se la non conformità dovesse compromettere il regolare funzionamento dell'impianto Como Acqua il **Responsabile Depurazione** lo comunica all'autorità competente. Se le non conformità sono reiterate, il **Responsabile dell'Unità Operativa Reti** richiede al **Responsabile Depurazione**, motivando la richiesta, la rescissione del contratto con il cliente.

AREA A RISCHIO: 6. Gestione delle bonifiche

In caso di potenziale inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, il **Responsabile Unità Operativo Depurazione** e il **Responsabile Unità Operativa Reti**, a seconda di dove è avvenuto l'inquinamento, lo comunicano tempestivamente al **Responsabile Depurazione** e all'**Amministratore Delegato**.

L'**Amministratore Delegato** nomina tempestivamente un **Gruppo Operativo per la Gestione della Bonifica** definendone il responsabile.

Il **Responsabile del Gruppo Operativo** ha il dovere di provvedere entro 24 ore a mettere in atto tutte le misure necessarie di prevenzione e di effettuare tutte le comunicazioni previste dalla normativa ed eseguendo quanto, eventualmente, definito dalle autorità competenti in materia.

Il **Responsabile del Gruppo Operativo** comunica all'Organismo di Vigilanza che è in atto una bonifica post inquinamento.

Il **Responsabile del Gruppo Operativo** mantiene evidenze delle attività eseguite e archivia tutta la documentazione in modo che sia facilmente recuperabile in caso di ispezione interna o esterna.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.06 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE D	Pag. 1 di 6	

Parte speciale D

Delitti contro il patrimonio culturale

Artt. 25-septiesdecies D.lgs. 231/01



Rev.	Descrizione della modifica	Data
01	Prima emissione con annessa la parte speciale	19.10.2023
00	Prima emissione (non emessa la parte speciale)	12.02.2021
	Preparato ()	Verificato ()
		Approvato (C.d.A.)

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.06 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE D	Pag. 2 di 6	

INDICE

1. Premessa	3
2. I Reati previsti dall'art. 25-septiesdecies del Decreto Legislativo 231/01.....	4
3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-septiesdecies del Decreto Legislativo 231/01.....	5
4. Individuazione delle aree a rischio e dei ruoli aziendali coinvolti.....	5
5. Protocolli Generali	5
6. Protocolli Specifici.....	6

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.06 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE D	Pag. 3 di 6	

1. Premessa

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'art. 25-*septdecies* del D.lgs. n. 231/01 (di seguito, anche, i "Delitti contro il patrimonio culturale"), unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle aree a rischio reato. In considerazione delle caratteristiche organizzative di Como Acqua S.r.l. (di seguito anche "Società" o "Como Acqua"), tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
	DOC.GEN.06 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE D	Pag. 4 di 6	

2. I Reati previsti dall'art. 25-septiesdecies del Decreto Legislativo 231/01

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 22/2022 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” con la quale nel Codice penale s’inserisce il titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”.

Lo scopo del legislatore è quello di razionalizzare il sistema penale inserendo nel Codice Penale le norme contenute nel D.lgs. N°42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» ovvero come indicato anche negli atti parlamentari «dare tutela a valori importantissimi per la nostra comunità nazionale, il nostro vastissimo patrimonio culturale ed artistico, beni che sono asset strategici per il nostro Paese e che hanno valore per l'intera umanità».

Nell'art.3 della legge è prevista l'introduzione nel D.Lgs. n.231/2001 della responsabilità degli enti – intesi come persone giuridiche, società ed associazioni – all'art.25-septiesdecies rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e all'art. 25-duodevicies rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”, costituenti nuovi reati presupposto. Si ricorda in questa sede che l'art. 25-duodevicies nell'analisi dei rischi di Como Acqua è risultato non applicabile stante le attività svolte dalla Società.

Per poter capire al meglio i reati qui richiamati è necessario capire cosa si intende per bene culturale. Si riporta pertanto di seguito l'art. 2 del D.lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali) che **dopo avere precisato che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici**, prosegue **specificando**, al comma secondo, che «**sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà**». Dal canto suo, l'articolo 10 del Codice dei beni culturali dispone che “**sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali**, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

Di seguito si riportano i reati previsti all'art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/01 applicabili alla Società:

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodevicies c.p.)

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500,00 a € 15.000,00. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 10.000,00. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.06 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE D		Pag. 5 di 6	

3. Le sanzioni previste in relazione all'art. 25-septiesdecies del Decreto Legislativo 231/01

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/01 a carico della Società qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) 	Da 300 a 700 quote	si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni

Alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

4. Individuazione delle aree a rischio e dei ruoli aziendali coinvolti

Di seguito si riportano le aree a rischio individuate

AREA A RISCHIO: 1. Esecuzione di lavori

Al fine di ottenere un risparmio nei tempi e/o nei costi di realizzazione dei lavori la fattispecie potrebbe realizzarsi non rispettando le prescrizioni della Sovrintendenza o eludendo gli obblighi di ferma dei lavori e segnalazione dei ritrovamenti (nel caso di ritrovamento imprevisto).

Soggetti coinvolti: Amministratore Delegato, Responsabile Facility, Responsabile Qualità e Ambiente, Responsabile Investimenti, Responsabile Unità Operativa Reti, RUP, Direzioni Lavori.

5. Protocolli Generali

Per evitare il prodursi di comportamenti volti alla commissione dei delitti contro il patrimonio culturale devono i destinatari del Modello (Presidente, Consiglieri, Collegio Sindacale, Dirigenti, Responsabili e loro collaboratori) attuare i seguenti principi di controllo:

1. evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi;
2. garantire la disponibilità (traccia scritta), l'integrità, la veridicità delle informazioni;
3. mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, i Consiglieri, i Dirigenti, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana e comunitaria applicabile alle attività svolte;
2. il Codice Etico;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.2023
		Revisione	01
DOC.GEN.06 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO – PARTE SPECIALE D		Pag. 6 di 6	

3. il presente Modello;
4. le procedure e i Regolamenti di Como Acqua.

Inoltre, è previsto che:

- ogni qualvolta la Società dia corso all'acquisto della proprietà ovvero di altro diritto reale su immobili / terreni, questa si avvalga del supporto di consulenti esterni, debitamente contrattualizzati, al fine di eseguire verifiche, tra l'altro, circa la presenza di vincoli paesaggistici / culturali nonché circa la sussumibilità del bene in oggetto sotto la definizione di bene paesaggistico / culturale di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In alternativa tali verifiche possono essere effettuate da personale interno debitamente formato;
- **l'ufficio facility** sia responsabile della gestione degli immobili della Società;
- qualsiasi tipologia di intervento da effettuarsi su immobili rientranti nella definizione di bene culturale, la Società si rivolga a consulenti esterni o a personale interno formato, per l'adempimenti degli atti amministrativi necessari;
- **l'ufficio facility** predisponga un elenco, da mantenere aggiornato, di beni immobili della Società che rientrano nella definizione di beni paesaggistico e/o bene culturale di cui al D.lgs. 42/2004.

6. Protocolli Specifici

AREA A RISCHIO: 1. Esecuzione lavori

L'Ufficio Investimenti in tutti i lavori che prevedono progetti effettuati un'indagine archeologica/paesaggistica. Per gli scavi nei pressi di zone archeologiche o soggette a tutela paesaggistica /culturale, la società in conformità con quanto prevede la normativa richiede il parere preventivo alla Sovrintendenza.

Se necessario, secondo le procedure della Società, **l'Ufficio Investimenti**, provvede ad incaricare un libero professionista archeologo, iscritto ad apposito albo, di condurre una verifica documentale preliminare, di fare un sopralluogo nel cantiere prima dell'inizio dei lavori, di assistere per la durata di esecuzione dei lavori.

Il Direttore Lavori, inoltre, nel caso di imprevisto di ritrovamento di reperti archeologici provvede alla ferma dei lavori, in attesa del parere della Sovrintendenza. Una volta che ha ottenuto il parere si preoccupa che la Società che esegue i lavori segua quanto indicato dalla sovrintendenza.

Il Responsabile Investimenti individua clausole contrattuali, da comunicare **all'ufficio appalti**, sia per i contratti con i Direttori Lavori esterni, sia con le ditte esterne, al fine di sensibilizzarli al rispetto della normativa sui beni culturali. In particolare, è necessario che la Ditta esecutrice avvisi immediatamente Como Acqua (il Committente) e il Direttore lavori e che il Direttore Lavori verifichi che vengano applicate tutte le prescrizioni impartite dall'autorità.

In caso di manutenzione delle reti, se effettuando scavi si ritrovano reperti archeologici rientranti nella definizione di beni culturali, il **personale di Como Acqua** deve avvisare il **Responsabile Reti** che provvederà a sospendere i lavori e ad avvisare la sovrintendenza. Il **Responsabile Reti** si assicura che i lavori siano svolti secondo le prescrizioni indicate dalla sovrintendenza.

Lo stesso iter deve essere eseguito in caso di lavori eseguiti da Società esterne. In questo caso il **Responsabile Reti** individua delle clausole contrattuali, da comunicare all'ufficio appalti, in modo che la ditta esecutrice in caso di ritrovamento di reperti archeologici avvisi immediatamente Como Acqua, e si predisponga quanto necessario per avvisare la Sovrintendenza. Il **Responsabile Reti** deve verificare che la ditta applichi le prescrizioni impartite dall'autorità competente.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 1 di 19	

GESTIONE SEGNALAZIONI: WHISTLEBLOWING

Rev.	Descrizione della modifica	Data
00	Prima emissione	19.10.2023
	Preparato (Responsabile anticorruzione e trasparenza)	Verificato (RQA) A. Turconi
		Approvato (C.d.A.)

COMO ACQUA	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 2 di 19	

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	OBIETTIVI	3
3	DEFINIZIONI	4
4	DESTINATARI	4
5	SOGGETTI TUTELATI	5
6	INFORMAZIONI TUTELATE	5
7	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	5
8	Contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul Whistleblowing.....	7
9	CANALI DI SEGNALAZIONE	7
10	Caratteristiche di sicurezza del canale di segnalazione interno	7
11	Modalità per effettuare una segnalazione.....	7
12	Ulteriori canali di segnalazione	8
13	RUOLI ORGANIZZATIVI E PRINCIPI GENERALI	9
14	Il ruolo del RPCT/Gestore del Canale di segnalazione interno	9
15	Il ruolo dell'OdV e le sinergie con il RPCT	10
16	Il ruolo dell'istruttore	10
17	Il ruolo dei dipendenti	11
18	Il ruolo del Consiglio di Amministrazione.....	11
19	TUTELA DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DELLA RISERVATEZZA	11
20	Divieto di discriminazione	13
21	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	14
22	Segnalazioni anonime e loro trattazione	15
23	MODALITA' OPERATIVE – Canale interno.....	15
24	Ricezione.....	15
25	Apertura della pratica, continuazione dell'istruttoria e conclusione	16
26	INFORMAZIONI DA FORNIRE AL SEGNALANTE.....	17
27	MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE	18
28	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
29	CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITA'	19
30	ADOZIONE, DIFFUSIONE E RECEPIMENTO	19

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 3 di 19	

1 PREMESSA

La presente procedura è stata redatta da Como Acqua S.r.l. (di seguito anche "la Società" o "Como Acqua") in conseguenza dell'entrata in vigore del D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 *"Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

La Direttiva UE mira a introdurre nelle normative nazionali il "diritto alla segnalazione", disciplinando la protezione dei whistleblower (segnalatori o informatori), introducendo norme minime comuni. La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

La disciplina era già prevista nel nostro ordinamento, in particolare per gli enti pubblici l'art 54-bis del d.lgs. 165/01 "Testo unico del pubblico impiego", disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente che segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o, ancora, all'Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese. Nel settore privato, invece, la disciplina era stata introdotta dalla Legge 179/2017, che, oltre a riformare il sopracitato art. 54-bis, aveva, altresì, previsto che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 si dotassero obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per la segnalazione effettuata.

Il d.lgs. 24/2023 raccoglie, abrogando le normative sopracitate, in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

La segnalazione (o Whistleblowing) è lo strumento per mezzo del quale è possibile segnalare una presunta condotta illecita commessa da altri soggetti. È un atto attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente e di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

2 OBIETTIVI

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative con cui COMO ACQUA intende:

- gestire il processo di ricezione, analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente di cui sia venuto a conoscenza;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 4 di 19	

- Tutelare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, nonché il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- Fornire adeguate informazioni in tema di segnalazioni.

La procedura è redatta in conformità a quanto definito dal D.lgs. 24/2023 e dal D.lgs. 231/01.

3 DEFINIZIONI

Per una completa ed esaustiva indicazione delle definizioni si rimanda art. 2 del D.lgs. 24/2023. Di seguito si riportano solo quelle necessarie alla presente procedura:

- **Segnalazione:** comunicazione scritta o orale di informazioni di violazione;
- **Segnalazione interna:** comunicazione scritta od orale, di informazioni di violazione, presentata tramite il canale di segnalazione interna predisposto dalla Società;
- **Segnalazione esterna:** comunicazione scritta od orale, di informazioni di violazione, presentata tramite il canale di segnalazione esterno predisposto dall'Associazione Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- **Divulgazione Pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di comunicazione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Segnalante:** La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Facilitatore:** persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Istruttore:** Colui che a seguito di una segnalazione è incaricato dal RPCT di eseguire indagini sulla segnalazione;
- **Gestore del canale interno:** dipendente o ufficio della Società che si occupa della gestione del canale di segnalazione interna.

4 DESTINATARI

I destinatari della presente procedura sono tutti coloro che presso la Società entrano nella gestione delle segnalazioni. A titolo di esempio non esaustivo si riporta il seguente elenco che non pretende di essere esaustivo: il referente del canale interno, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, l'Organismo di Vigilanza, l'istruttore, il personale coinvolto nella fase di indagine, i consulenti esterni eventualmente utilizzati dalla Società per la gestione delle segnalazioni, ecc.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 5 di 19	

5 SOGGETTI TUTELATI

I soggetti a cui è applicata la tutela *Whistleblowing*, in caso di segnalazioni interne, esterne e di divulgazioni, sono di seguito riportati:

- tutti i dipendenti, compresi eventuali volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori autonomi e collaboratori dell'Ente a qualsiasi titolo;
- liberi professionisti e consulenti dell'Ente;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza;
- azionisti;
- fornitori.

La tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche qualora il rapporto giuridico con l'Ente: non si sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento.

Le misure di tutela si applicano anche ad alcuni soggetti diversi dal segnalante, di seguito riportati:

- facilitatori, cioè a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- colleghi che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- soggetti con legame affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado con il segnalante;
- ai soggetti giuridici (enti, società...) connessi al segnalante (di proprietà, per i quali il segnalante lavora ecc.) o che operano nel medesimo contesto lavorativo che hanno un legame indiretto con il segnalante (es. partnership, ATI ecc.).

Sono esclusi dalle tutele i casi di segnalazione in malafede, ovvero i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.

6 INFORMAZIONI TUTELATE

La Società attraverso apposita piattaforma di segnalazione, che utilizza strumenti di crittografia, tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, l'identità della persona coinvolta, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione allegata.

7 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 6 di 19	

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (es. l'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

La ratio di fondo, anche in base alle nuove disposizioni, in linea con la l. n. 190/2012, è quella di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. nonché quello della correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando i principi di legalità nonché della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza tutelati ai sensi dell'art. 41 della Cost.

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea.

Le violazioni di disposizioni normative nazionali sono:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e violazioni del modello di organizzazione e gestione e controllo redatto ai sensi del D.lgs. 231/01;
- violazioni del Modello 231, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto.

Le violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato), relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE, di cui ai punti precedenti.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 7 di 19	

Qualora il segnalante sia portatore di un interesse personale connesso all'oggetto della segnalazione dovrà dichiarare fin da subito quale esso sia. Tale dichiarazione non esclude dalla tutela prevista dalla legge la segnalazione.

8 Contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul Whistleblowing

La segnalazione deve essere finalizzata alla salvaguardia dell'integrità dell'Ente, e non alla soddisfazione di esigenze individuali del segnalante, non può riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi o i referenti aziendali.

9 CANALI DI SEGNALAZIONE

10 Caratteristiche di sicurezza del canale di segnalazione interno

La Società per la gestione delle segnalazioni interne ha deciso di utilizzare una piattaforma informatica conforme a quanto richiesto dal D.lgs. 24/2023. In particolare, il sistema prevede che:

- le informazioni inserite nella piattaforma (es. identità del segnalante, segnalazione dell'illecito, documenti allegati, conversazioni, ecc.) siano protette da un sistema di cifratura, decodificabile solo dal Responsabile della Piattaforma;
- ad ogni segnalazione è dato un numero univoco, che può essere utilizzato dal segnalante per verificare lo stato della segnalazione;
- il contenuto della segnalazione è separato dell'identità del segnalante;
- È prevista un'autenticazione a due fattori, definita autenticazione strong, per tutti gli utenti della piattaforma;
- gli utenti sono profilati in base alle loro responsabilità;
- è possibile effettuare dalla piattaforma sia una segnalazione orale che una scritta;
- la piattaforma prevede nel caso di una segnalazione orale la distorsione della voce del segnalante in modo che non sia riconoscibile;
- tutte le attività degli utenti sono tracciate dal sistema, sono pertanto verificabili *ex-post*;

Ulteriori caratteristiche di sicurezza della piattaforma sono a disposizione del personale presso l'ufficio del RPCT.

11 Modalità per effettuare una segnalazione

La Società ha messo a disposizione le seguenti modalità per effettuare le segnalazioni:

- In forma scritta dalla piattaforma delle segnalazioni raggiungibile dal sito istituzionale della Società nella sezione trasparenza, al seguente link:
[Software segnalazioni - Whistleblowing](#);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 8 di 19	

- In forma orale tramite il sistema di messaggistica presente sulla piattaforma delle segnalazioni raggiungibile dal sito istituzionale della Società nella sezione trasparenza. Si riporta di seguito il link, al seguente link:
[Software segnalazioni - Whistleblowing](#);
- Attraverso l'invio o consegna a mano di una R/R presso la sede amministrativa di Viale Innocenzo XI, 50, Como 22100 di COMO ACQUA alla cortese attenzione del RPCT e con indicazione sulla busta "NON APRIRE TRATTASI DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING";
- Richiesta di incontro per una segnalazione al RPCT o all'OdV.

12 Ulteriori canali di segnalazione

La norma prevede ulteriori modalità di segnalazione: Canale Esterno, Divulgazione Pubblica, Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Si precisa in questa sede che è possibile ricorrere al Canale esterno (segnalazione ad ANAC), quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- Non è stato attivato o non è conforme il canale di segnalazione interna;
- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto riguarda la divulgazione pubblica è possibile, quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- Il segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stata riscontrata nei termini previsti;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si precisa che la segnalazione presentata a un superiore gerarchico non può essere considerata di whistleblowing e quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023. Nel caso il dipendente volesse comunque beneficiare della tutela da segnalante deve indicarlo chiaramente nell'oggetto della segnalazione. Il Responsabile è tenuto entro 7 giorni ad inoltrare la segnalazione al RPCT.

COMO ACQUA	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 9 di 19	

13 RUOLI ORGANIZZATIVI E PRINCIPI GENERALI

Considerata la natura pubblica di COMO ACQUA e quanto definito dal D.lgs. 24/2023 all'art. 4 c.5, la Società ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), quale responsabile della gestione del canale di segnalazione interno.

14 Il ruolo del RPCT/Gestore del Canale di segnalazione interno

Il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella Legge n. 190/2012 affida al RPCT il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi ed è dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti al fine di predisporre adeguate misure volte a rafforzare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il RPCT è individuato quale primo destinatario delle segnalazioni, qualunque sia l'oggetto della segnalazione, nonché soggetto competente a svolgere la preliminare istruttoria in ordine ai fatti segnalati.

I compiti del RPCT sono i seguenti:

- a) Fornire informazioni sull'uso del canale di segnalazione;
- b) Inviare avviso di ricezione del messaggio (entro 7 giorni);
- c) Custodire l'identità del segnalante;
- d) Valutare preliminarmente la segnalazione con particolare riferimento a:
 - I. manifesta infondatezza ed eventuale segnalazione dolosa,
 - II. Contenuto generico della segnalazione che non permette la comprensione dei fatti,
 - III. Competenza della segnalazione;
- e) Comunicare all'OdV la presenza della segnalazione sulla piattaforma, se di competenza dello stesso e adoperarsi perché l'OdV possa accedere in modo sicuro alla piattaforma informatica;
- f) Provvedere ad imbastire l'istruttoria per le segnalazioni di propria competenza;
- g) Interloquire con il segnalante per le segnalazioni di propria competenza;
- h) Registrare sull'apposito portale le eventuali segnalazioni orali ricevute a seguito di richiesta di incontro del segnalante, in modo da tenerne traccia;
- i) Registra le segnalazioni anonime che dovessero giungere alla Società con un canale diverso dal portale presente nel sito;
- j) Archiviare le segnalazioni infondate;
- k) Provvede entro tre mesi ad inviare dalla ricezione della segnalazione una comunicazione al segnalante con l'esito della stessa. La comunicazione deve contenere almeno l'informazione sull'esito delle indagini e se già disponibile le

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
	P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing	Pag. 10 di 19	

eventuali misure adottate dalla Società, se non disponibili le comunica appena possibile;

- l) Relazionare il Consiglio di Amministrazione sull'esito delle indagini (anche in caso di segnalazioni infondate) per i provvedimenti dal caso;
- m) Relazionare annualmente il Consiglio di Amministrazione sul numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento.

Il RPCT per i punti d), f) e k) può avvalersi del supporto dell'OdV o del Responsabile Ufficio Affari Generali (gli stessi potranno a loro volta, se necessario, avvalersi di consulenti esterni).

15 Il ruolo dell'OdV e le sinergie con il RPCT

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, COMO ACQUA ha adottato un proprio Codice Etico, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza con funzione e compiti previsti dalla stessa norma. Alla luce delle ovvie sinergie tra il "MOG 231" e il Piano di Prevenzione della Corruzione sono fondamentali il coordinamento e la collaborazione tra OdV e RPCT.

L'OdV risulta pertanto destinatario di tutte le comunicazioni che hanno rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01 e/o in caso di violazione del Modello e del Codice Etico.

I compiti dell'OdV sono:

- a) Supportare il RPCT nella valutazione preliminare della segnalazione in caso di richiesta dello stesso;
- b) Provvedere ad imbastire l'istruttoria per le segnalazioni di propria competenza;
- c) Supportare il RPCT nell'istruttoria in caso di richiesta dello stesso RPCT;
- d) Interloquire con il segnalante per le segnalazioni di propria competenza;
- e) Relazionare il Consiglio di Amministrazione sull'esito dell'istruttoria (anche in caso di segnalazione infondata) per i provvedimenti dal caso;
- f) Registrare con il supporto del RPCT sull'apposito portale le eventuali segnalazioni orali ricevute a seguito di richiesta di incontro del segnalante, in modo da tenerne traccia;
- g) Comunicare al RPCT l'esito dell'istruttoria e supportarlo nella comunicazione al segnalante;
- h) Relazionare annualmente il Consiglio di Amministrazione sul numero di segnalazioni gestite.

16 Il ruolo dell'istruttore

Considerate le dimensioni dell'Ente l'istruttore sono le persone fisiche della Società o i consulenti esterni che sono coinvolti nella gestione dell'analisi della pratica. L'istruttore ha la possibilità di accedere a tutti i documenti necessari per l'analisi della pratica.

I suoi compiti sono quelli di supportare il RPCT, secondo le sue indicazioni, nell'analisi della documentazione e ha un obbligo di riservatezza e deve relazionare prontamente il RPCT.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 11 di 19	

17 Il ruolo dei dipendenti

Comunicare al RPCT eventuali segnalazioni ricevute da terzi entro i tempi definiti dalla normativa (7 giorni).

18 Il ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione appositi strumenti per la gestione delle segnalazioni, anche su richiesta del RPCT, individuato quale referente del canale.

Provvede a predisporre adeguata formazione per il gestore del canale in tema di privacy e whistleblowing, inoltre a formare adeguatamente tutti gli autorizzati in modo da accrescere le competenze specialistiche in tema di normativa sulla protezione dei dati.

Verifica attraverso la struttura e/o il RPCT le garanzie fornite dai partner che assumono il ruolo di responsabile nella gestione delle segnalazioni.

Provvede a valutare le informazioni ricevute dal RPCT o dall'OdV, a seguito dell'istruttoria, e decide sulle azioni disciplinari da comminare al personale coinvolto sia in caso di fondata segnalazione che in caso di segnalazione infondata eseguita con colpa grave o dolo.

19 TUTELA DEL SEGNALENTE, DEL SEGNALATO E DELLA RISERVATEZZA

Tutte le persone di COMO ACQUA che ricevano una segnalazione e/o che siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei segnalanti (fatti salvi i casi di segnalazioni fatte per errore o in malafede), affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente documento normativo.

La Società garantisce la riservatezza in conformità a quanto definito dal D.lgs. 24/2023, infatti la riservatezza è garantita:

- per l'identità del segnalante,
- per qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante,
- nel caso di segnalazioni (interne o esterne) effettuate in forma orale (sistemi di messaggistica vocale presente sul portale) ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione,
- anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni e il segnalante ha indicato nell'oggetto della segnalazione che trattasi di segnalazione whistleblowing. Queste segnalazioni devono comunque essere inviate senza ritardo al RPCT.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 12 di 19	

Nei confronti del segnalante ai sensi della norma vigente sono garantiti i seguenti livelli di tutela:

- tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, in generale e nello specifico, da parte di chi riceve e/o gestisce la segnalazione.
- tutela del segnalante verso eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'Ente a causa della segnalazione effettuata.

Si ricorda inoltre in merito all'obbligo di riservatezza l'art.12 del D.lgs.24 del 2023 afferma tra le altre cose che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. E in ogni caso si comunica alla persona segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Sono esclusi dalle tutele i casi di segnalazione in malafede, ovvero i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile). In questo caso il RPCT è tenuto a rivelare l'identità del segnalante senza necessità di acquisirne il consenso. Il segnalante verrà, in ogni caso, informato della richiesta e della necessaria comunicazione.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
	P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing	Pag. 13 di 19	

In ambito di eventuali procedimenti penali o contabili, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e i limiti previsti dalla legge

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

I dati personali relativi ai soggetti segnalati, sono tutelati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e pertanto il titolare del trattamento adotta misure al fine di evitare la indebita circolazione

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 nonché dagli artt. 5 e ss del D.lgs. 33/2013. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

20 Divieto di discriminazione

Il segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dall'Ente a causa della segnalazione effettuata.

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Oltre a quelle espressamente indicate nell'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC (dai soggetti indicati al § 5) tramite il canale di segnalazione esterno. Ad ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il soggetto dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte e atti ritorsivi. Spetta alla Società dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo legata alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 14 di 19	

Deve tuttavia precisarsi che, non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova. Il legislatore, infatti, ha escluso tale beneficio per alcuni specifici soggetti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate, divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva, di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare, prevista dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01.

ANAC ritiene opportuno precisare che invece è applicabile se pur tardivamente, la protezione del segnalante, denunciante o di chi effettua la divulgazione pubblica, per le ritorsioni subite, qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio.

21 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing		Pag. 15 di 19	

segnalazione;

- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

22 Segnalazioni anonime e loro trattazione

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. La Società ha deciso di lasciare la possibilità di effettuare una segnalazione dall'apposito portale senza previa registrazione, anche se invita il segnalante a registrarsi sulla piattaforma.

In questo caso la segnalazione sarà considerata come una segnalazione ordinaria e quindi solo a fini di verifica delle procedure e dei regolamenti della Società, in ottica di miglioramento.

Considerato che il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive, la Società provvede tramite il proprio RPCT a registrare eventuali segnalazioni anonime.

23 MODALITA' OPERATIVE – Canale interno

Come anticipato per una immediata gestione delle segnalazioni interne il soggetto destinatario individuato è il RPCT. Qualora la segnalazione dovesse avere esclusivo rilievo ai sensi del D. Lgs. 231/01, sarà responsabilità del RPCT condividere la segnalazione con l'Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni entro e non oltre 48-72 ore.

La predisposizione ed il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione, è garantita dal RPCT. Il RPCT garantisce l'inoltro tempestivo (non oltre 72 ore) all'OdV delle segnalazioni ricevute aventi ad oggetto violazioni del Codice Etico e del Modello 231 o la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Entro 3 mesi dalla segnalazione al segnalante va dato riscontro in merito allo stato di avanzamento della procedura.

Le attività del processo di gestione delle segnalazioni sono di seguito descritte.

24 Ricezione

Il RPCT a seguito della ricezione di una segnalazione:

- Analizza preliminarmente la segnalazione con particolare riferimento a:
 - i. manifesta infondatezza ed eventuale segnalazione dolosa,
 - ii. contenuto generico della segnalazione che non permette la comprensione dei fatti,
 - iii. competenza della segnalazione.
- Se la segnalazione ha esclusivo rilievo 231 il RPCT si adopera per inoltrare la segnalazione e predisporre l'accesso alla segnalazione attraverso la piattaforma

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
	P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing	Pag. 16 di 19	

informatica all'OdV;

- informa il segnalante entro 7 giorni dell'avvenuta presa in carico della problematica segnalata ed eventuale della possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria, nel caso comunicando che la segnalazione è in carico all'OdV.

25 Apertura della pratica, continuazione dell'istruttoria e conclusione

Il RPCT con l'eventuale supporto dell'OdV o di consulenti esterni (o l'OdV in caso di segnalazione 231) svolge un'analisi approfondita della segnalazione, eventualmente chiedendo informazioni al segnalante e avvalendosi della collaborazione delle competenti strutture aziendali mantenendo il massimo riserbo sulla segnalazione.

Il RPCT o l'OdV archivia l'istruttoria se:

- il contenuto della segnalazione è generico e non consente nessun approfondimento;
- la segnalazione abbia ad oggetto fatti già trattati in procedimenti già definiti;
- la segnalazione è infondata.

Se si procede all'archiviazione il RPCT e/o l'OdV valutano se la segnalazione e la relativa documentazione debbano essere trasmesse al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza, in particolare se si rilevano profili di segnalazioni con dolo o colpa grave. La decisione deve essere comunicata al segnalante mediante il canale interno utilizzato per la segnalazione.

Nel caso in cui non ricorrano i casi di archiviazione il RPCT, eventualmente supportato dall'OdV e/o da consulenti esterni procedono ad accertamenti, analisi e valutazione specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche con il coinvolgimento di soggetti terzi (interni o esterni) senza riferimento alcuno alla identità del segnalante e mantenendo il riserbo sulla segnalazione ricevuta

In questa fase il RPCT e il e/o l'OdV possono:

- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici e soggetti aziendali o a soggetti terzi coinvolti;
- ascoltare il segnalante;
- accedere a tutta la documentazione rilevante per accertare quanto segnalato;
- ascoltare il presunto autore della violazione;
- effettuare un Audit, anche esterno, valutando il rapporto di audit.

Durante la fase istruttoria, il RPCT e/o l'OdV non devono informare il soggetto segnalato del fatto che a suo carico è stata presentata una segnalazione né devono comunicargli gli esiti della gestione.

Il RPCT e/o l'OdV devono informare il segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Al termine dell'accertamento il RPCT o l'OdV analizzano la documentazione e gli elementi raccolti e verificano:

- se quelle segnalate sono condotte illecite;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
	P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing	Pag. 17 di 19	

- se le condotte riguardano o meno situazioni in cui il soggetto è venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro anche nelle fasi preliminari all'instaurazione dello stesso.

Il RPCT e/o l'OdV non sono tenuti ad accertare i fatti né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

Entro un termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT e/o l'OdV conclude il procedimento.

Il RPCT e/o l'OdV classificano le segnalazioni in:

- segnalazione infondata;
- segnalazione che non possa essere provata con sufficienti evidenze;
- segnalazione di una condotta non illecita;
- segnalazione in malafede;
- segnalazione veritiera e circostanziata.

Al termine delle verifiche il RPCT o l'OdV dovrà redigere una relazione che deve:

- riassumere l'iter dell'indagine;
- esporre le conclusioni alle quali si è giunti, fornendo eventuale documentazione a supporto;
- fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro;
- comunicare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza e omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante.

La relazione viene inviata al Consiglio di Amministrazione (e all'Organismo di Vigilanza / RPCT, a seconda di chi sia il redattore della stessa) in modo che possa valutare eventuali responsabilità ed avviare procedimenti disciplinari più opportuni.

La decisione deve essere comunicata al segnalante mediante la piattaforma o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione.

RPCT e/o ODV a seconda di chi è stato il gestore della segnalazione valutano l'eventuale l'inoltro all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'Anac, per i profili di rispettiva competenza.

26 INFORMAZIONI DA FORNIRE AL SEGNALANTE

Come indicato nei paragrafi precedenti il RPCT deve fornire apposite informazioni su come utilizzare il canale interno di segnalazione.

L'informativa prodotta dal RPCT deve essere esposta nelle bacheche aziendali e sul sito istituzionale della Società.

L'informativa dovrà contenere almeno:

- I riferimenti alla normativa in ambito di tutela del segnalante;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
	P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing	Pag. 18 di 19	

- L'indicazione al segnalante di indicare nell'oggetto o sulla busta in caso di utilizzo di r/r che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità ai sensi del D.lgs.24/2023;
- Chi può segnalare;
- Cosa può essere segnalato con il canale interno;
- Cosa deve essere segnalato con il canale interno;
- Le modalità di segnalazione;
- Le modalità di utilizzo della piattaforma;
- Le modalità di gestione della segnalazione da parte dell'Ente (le figure autorizzate alla gestione della segnalazione, un riferimento alle modalità di informazioni per il segnalante sullo stato della segnalazione).
- Una comunicazione come la seguente: *“In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta **la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio**, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, **ciò non lo esonera dall'obbligo** (in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.) di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale”.*

27 MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE

Qualora, dalle fasi dell'istruttoria, emergano criticità nei processi interni il RPCT e/o l'OdV propongono le variazioni opportune al PTPCT e al MOGC e segnalando ai vari uffici la predisposizione dell'adeguamento delle procedure aziendali e gli eventuali interventi organizzativi necessari.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13 del D.lgs. 24 e degli art. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 la Società e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione provvedono secondo il principio di minimizzazione dei dati.

Inoltre, la Società ha provveduto ad esporre sulla piattaforma adeguata informativa privacy sul trattamento dei dati.

Inoltre, il Titolare del Trattamento con il supporto del Data Protection Officer (DPO) ha provveduto a definire le misure di sicurezza più adeguate sulla base di una valutazione di impatto della procedura di segnalazione e ad aggiornare, se necessario il registro dei trattamenti.

Sono individuati e nominati sia i Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 679/2016 che gli autorizzati al trattamento dei dati.

La Società garantisce il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete

	Sistema di Gestione Qualità	Data	19.10.23
		Revisione	00
	P.GEN.02 Gestione delle segnalazioni: Whistleblowing	Pag. 19 di 19	

eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

29 CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITA'

Tutte le Aree/Funzioni aziendali di COMO ACQUA coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento normativo assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

Il RPCT garantisce la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici con i più elevati standard di sicurezza e/o riservatezza. Il tempo di conservazione è fissato in 5 anni salvo la necessità di conservarli per un tempo maggiore fino all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione.

30 ADOZIONE, DIFFUSIONE E RECEPIMENTO

Il presente documento è formalmente approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di COMO ACQUA

Riferimenti al documento verranno riportati sul sito internet dell'Ente, sulle nuove edizioni del Modello Organizzativo e del PTPCT. Le presenti disposizioni sostituiscono le regole di segnalazione redatte in data antecedente il 15 luglio 2023 e presenti nei sopra menzionati documenti.